

PROSPETTO

relativo all'offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, non riservato, autorizzato come

Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)
rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/760¹

denominato

“Anthilia ELTIF Synthesis”

istituito e gestito da:

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.

Il Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF), FIA italiano, mobiliare, di tipo chiuso, non riservato, denominato “Anthilia ELTIF Synthesis” è offerto dal 24 febbraio 2025 al 23 febbraio 2026.

Il Fondo è offerto in uno o più periodi di sottoscrizione a partire dalla pubblicazione del presente Prospetto. Le date di apertura e di chiusura di ciascun periodo di sottoscrizione sono determinate dalla SGR e rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR: www.anthilia.it.

Il Prospetto è stato depositato presso la Consob in data 12 febbraio 2025.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale della SGR in Milano, Corso di Porta Romana n. 68 e sul sito web: www.anthilia.it e presso i soggetti collocatori indicati nel Prospetto.

¹ Come modificato e integrato dal Regolamento (UE) 2023/606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 e dal Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023.

Sommario

PROSPETTO.....	1
NOTA DI SINTESI.....	10
Sezione A Introduzione e avvertenze.....	11
Sezione B Informazioni fondamentali sul Fondo	12
Sezione C Informazioni fondamentali sulle Quote	14
Sezione D Informazioni fondamentali sull’offerta.....	16
FATTORI DI RISCHIO	19
A.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI INVESTIMENTO DEL FONDO	21
A.1.1. <i>Rischio di mercato</i>	21
A.1.2. <i>Rischio di credito</i>	21
A.1.3. <i>Rischio di tasso di interesse</i>	21
A.1.3. <i>Rischio di liquidità</i>	22
A.1.4. <i>Rischi legati agli investimenti in società non quotate</i>	22
A.1.5. <i>Rischio di concentrazione</i>	22
A.1.6. <i>Rischio di valutazione</i>	22
A.1.7. <i>Rischio di controparte</i>	22
A.1.8. <i>Rischio connesso all’utilizzo della leva finanziaria</i>	22
A.1.9. <i>Rischio di cambio e rischio Paese</i>	23
A.1.10. <i>Rischio di bail-in</i>	23
A.2. FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALLA ILLIQUIDITA’ DELLE QUOTE.....	24
A.2.1. <i>Rischio legato all’illiquidità delle Quote</i>	24
A.2.2. <i>Rischi connessi all’assenza di un mercato secondario regolamentato e di illiquidità delle Quote</i> ...24	
A.2.3. <i>Rischio connesso alla durata dell’investimento</i>	24
A.3. ALTRI FATTORI DI RISCHIO	24
A.3.1 <i>Rischio fiscale</i>	24
A.3.2. <i>Rischio normativo e regolamentare</i>	24
A.3.3. <i>Rischio operativo</i>	25
A.3.4. <i>Rischio di sostenibilità</i>	25
A.3.5. <i>Rischio di decisioni avverse nei confronti dei partecipanti di minoranza</i>	25
A.3.6. <i>Rischi legati alla stabilità geopolitica</i>	25
A.3.7. <i>Altri rischi</i>	25
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	26
SEZIONE 1 Persone responsabili, informazioni provenienti da terzi, relazioni di esperti e Autorità competenti	27
Par. 1.1 <i>Indicazione delle persone responsabili</i>	27

<i>Par. 1.2 Dichiarazione di responsabilità</i>	27
<i>Par. 1.3 Dichiarazioni e relazioni di esperti</i>	27
<i>Par. 1.4 Informazioni provenienti da terzi</i>	27
<i>Par. 1.5 Autorità competente.....</i>	27
SEZIONE 2 Revisori legali.....	28
<i>Par. 2.1 Revisori legali del Fondo e della SGR per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati</i>	28
<i>Par. 2.2 Informazioni circa dimissioni, revoche dall'incarico o mancato rinnovo dell'incarico alla Società di Revisione</i>	28
SEZIONE 3 Fattori di rischio.....	29
<i>Par. 3.1 Fattori di rischio relativi all'investimento nel Fondo</i>	29
SEZIONE 4 Informazioni sulla SGR e sul Fondo	30
<i>Par. 4.1 Denominazione legale e commerciale della SGR.....</i>	30
<i>Par. 4.2 Luogo, numero di registrazione della SGR e codice identificativo (LEI)</i>	30
<i>Par. 4.3 Data di costituzione e durata della SGR</i>	30
<i>Par. 4.4 Residenza e forma giuridica della SGR, legislazione in base alla quale opera, paese di registrazione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale, sito web della SGR</i>	30
<i>Par. 4.5 Denominazione del Fondo.....</i>	30
<i>Par. 4.6 Luogo e numero di registrazione del Fondo.....</i>	30
<i>Par. 4.7 Data di costituzione e durata del Fondo</i>	30
<i>Par. 4.8 Residenza e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera, paese di registrazione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale, sito web del Fondo</i>	31
SEZIONE 5 Struttura organizzativa.....	32
<i>Par. 5.1 La descrizione del gruppo di appartenenza della SGR</i>	32
<i>Par. 5.2 Le principali imprese figlie della SGR</i>	32
SEZIONE 6 Resoconto della situazione gestionale e finanziaria	33
<i>Par. 6.1 Situazione finanziaria</i>	33
<i>Par. 6.2 Informazioni riguardanti fattori significativi che hanno avuto ripercussioni significative sul reddito</i>	33
SEZIONE 7 Risorse Finanziarie	34
<i>Par. 7.1 Informazioni relative a limitazioni all'uso delle risorse finanziarie che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull'attività del Fondo</i>	34
SEZIONE 8 Contesto Normativo.....	35
<i>Par. 8.1 Contesto normativo in cui il Fondo opera e che può avere un'incidenza significativa sull'attività del Fondo.....</i>	35

SEZIONE 9	Previsioni o stime degli utili	36
<i>Par. 9.1</i>	<i>Pubblicazione di una previsione o una stima degli utili</i>	36
<i>Par. 9.2</i>	<i>Inclusione di una nuova previsione o di una nuova stima degli utili</i>	36
<i>Par. 9.3</i>	<i>Dichiarazione attestante la previsione o la stima degli utili</i>	36
SEZIONE 10	Organi di amministrazione, direzione e controllo e alti dirigenti	37
<i>Par. 10.1</i>	<i>Informazioni circa gli organi di amministrazione, direzione e controllo ed altri dirigenti</i>	37
<i>Par. 10.1.1</i>	<i>Organo amministrativo.....</i>	37
<i>Par. 10.1.2</i>	<i>Organo di controllo</i>	40
<i>Par. 10.1.3</i>	<i>Alti Dirigenti.....</i>	45
<i>Par. 10.2</i>	<i>Conflitti di interesse degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo e degli alti dirigenti</i>	47
<i>Par. 10.2.1</i>	<i>Potenziati conflitti di interesse tra gli obblighi nei confronti della SGR dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei principali dirigenti e i loro interessi privati e/o altri obblighi</i>	47
<i>Par. 10.2.2</i>	<i>Accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali sono stati scelti membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo o principali dirigenti</i>	48
<i>Par. 10.2.3</i>	<i>Eventuali restrizioni concordate dai membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo e degli alti dirigenti per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli della SGR da essi detenuti in portafoglio</i>	48
SEZIONE 11	Remunerazioni e benefici	49
<i>Par. 11.1</i>	<i>Remunerazione e benefici dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo e degli alti dirigenti della SGR.....</i>	49
<i>Par. 11.2</i>	<i>Ammontare degli importi accantonati o accumulati per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi per i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo e degli alti dirigenti della SGR.....</i>	49
SEZIONE 12	Prassi del Consiglio di Amministrazione	50
<i>Par. 12.1</i>	<i>Cariche nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale.....</i>	50
<i>Par. 12.2</i>	<i>Informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza con la SGR o con le imprese figlie che prevedono indennità di fine rapporto</i>	50
<i>Par. 12.3</i>	<i>Controlli e comitati interni</i>	50
<i>Par. 12.4</i>	<i>Il rispetto delle norme in materia di governo societario</i>	50
<i>Par. 12.5</i>	<i>Potenziati impatti significativi sul governo societario</i>	51
SEZIONE 13	Dipendenti	52
<i>Par. 13.1</i>	<i>Partecipazioni azionarie e stock option</i>	52
SEZIONE 14	Principali azionisti	53
<i>Par. 14.1</i>	<i>Principali azionisti</i>	53
<i>Par. 14.2</i>	<i>Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti della SGR.....</i>	53

<i>Par. 14.3 Controllo diretto o indiretto della SGR</i>	53
<i>Par. 14.4 Eventuali accordi che possono determinare una variazione dell'assetto di controllo della SGR</i>	53
SEZIONE 15 Operazioni con parti correlate	55
<i>Par. 15.1 Dettaglio di operazioni con parti correlate e relative procedure di gestione</i>	55
SEZIONE 16 Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria, i profitti e le perdite della SGR	56
<i>Par. 16.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati</i>	56
<i>Par. 16.1.1 Le informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile relative agli ultimi tre esercizi</i>	56
<i>Par. 16.1.2 Modifica della data di riferimento contabile</i>	61
<i>Par. 16.1.3 Principi contabili</i>	61
<i>Par. 16.1.4 Modifica della disciplina contabile</i>	61
<i>Par. 16.1.5 Contenuto informazioni finanziarie redatte secondo i principi contabili nazionali</i>	61
<i>Par. 16.1.6 Bilancio consolidato</i>	61
<i>Par. 16.1.7 Data delle informazioni finanziarie</i>	61
<i>Par. 16.2 Informazioni finanziarie infra-annuali e altre informazioni finanziarie</i>	61
<i>Par. 16.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati</i>	62
<i>Par. 16.3.1 Informazioni finanziarie sottoposte a revisione</i>	62
<i>Par. 16.3.2 Altre informazioni finanziarie sottoposte a revisione</i>	62
<i>Par. 16.3.3 Fonti delle informazioni finanziarie diverse dal bilancio</i>	62
<i>Par. 16.4 Informazioni finanziarie proforma</i>	62
<i>Par. 16.5 Politica dei dividendi</i>	62
<i>Par. 16.5.1 Descrizione della politica dei dividendi</i>	62
<i>Par. 16.5.2 Ammontare dei dividendi relativi agli esercizi cui si riferiscono le informazioni finanziarie</i> ..	62
<i>Par. 16.6 Procedimenti giudiziari e arbitrati</i>	62
<i>Par. 16.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria della SGR</i>	63
SEZIONE 17 Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria, i profitti e le perdite del Fondo	64
SEZIONE 18 Informazioni supplementari relative al Fondo	65
<i>Par. 18.1 Patrimonio del Fondo</i>	65
<i>Par. 18.2 Regolamento del Fondo</i>	65
<i>Par. 18.2.1 Registro e numero di iscrizione. Oggetto e scopo del Fondo</i>	65
<i>Par. 18.2.2 Classi di Quote, diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna Classe</i>	65
<i>Par. 18.2.3 Disposizioni del Regolamento del Fondo che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo del Fondo</i>	67
SEZIONE 19 Principali contratti	68
<i>Par. 19.1 Contratti importanti</i>	68
<i>Par. 19.1.1 Funzioni relative al Fondo e alla SGR affidate in outsourcing</i>	68
SEZIONE 20 Documenti disponibili	69

Par. 20.1 Documenti accessibili.....	69
SEZIONE 21 Obiettivo e politica di investimento.....	70
Par. 21.1 Obiettivo e politica di investimento	70
Par. 21.1.1 Descrizione della politica, della strategia e degli obiettivi di investimento del Fondo	70
Par. 21.1.2 Descrizione dei tipi di attività in cui il Fondo può investire	70
Par. 21.1.3 Le tecniche che il Fondo può utilizzare e i rischi associati, unitamente alle circostanze in cui può utilizzare la leva finanziaria	74
Par. 21.1.4 I tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati	74
Par. 21.1.5 Eventuali restrizioni all'uso della leva finanziaria e le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività.....	74
Par. 21.1.6 Il livello massimo della leva finanziaria.....	75
Par. 21.2 Descrizione delle procedure con cui il Fondo può modificare la propria strategia	75
Par. 21.3 Limiti della leva finanziaria utilizzabile dal Fondo	75
Par. 21.4 Status del Fondo sotto il profilo della regolamentazione e nome dell'Autorità di vigilanza competente in relazione al Fondo	75
Par. 21.5 Il profilo dell'investitore tipico.....	77
Par. 21.6 Autorità di Vigilanza competente	78
SEZIONE 22 Restrizioni all'investimento.....	79
Par. 22.1 Restrizioni all'investimento applicabili al Fondo	79
Par. 22.2 Investimento del Fondo in misura superiore al 20% del suo patrimonio in un unico emittente sottostante, o in uno o più OICR che a loro volta investano più del 20% in altri OICR, o in attività che dipendono dall'affidabilità creditizia o dalla solvibilità di una controparte del Fondo.....	80
Par. 22.3 Investimento del Fondo in misura superiore al 20% delle sue attività lorde in altri OICR.....	80
Par. 22.4 Informazioni sulle garanzie collaterali a copertura della quota di esposizione di una qualsiasi delle controparti del Fondo superiore al 20% del patrimonio del Fondo	80
Par. 22.5 Investimento di una parte superiore al 40% del patrimonio del Fondo in un altro OICR.....	81
Par. 22.6 Investimento diretto in materie prime	81
Par. 22.7 Detenzione di beni immobili come parte degli obiettivi di investimento del Fondo.....	81
Par. 22.8 Strumenti finanziari derivati/ Strumenti del mercato monetario/ Valute	81
SEZIONE 23 Fornitori di servizi del Fondo	82
Par. 23.1 Oneri e spese a carico del Fondo	82
Par. 23.2 Oneri a carico dei Partecipanti.....	83
Par. 23.3 Descrizione degli oneri a carico del Fondo e dei Sottoscrittori diversi da quelli di cui ai par. 23.1 e 23.2	84
Par. 23.4 Benefici ed incentivi corrisposti dalla SGR ed alla SGR.....	84
Par. 23.4.1 Benefici e incentivi versati dalla SGR	84
Par. 23.4.2 Benefici e incentivi versati alla SGR	85
Par. 23.5 Identità dei prestatori di servizi e descrizione dei loro obblighi e dei diritti dell'investitore	85
Par. 23.6 Conflitti di interessi significativi di ognuno dei fornitori di servizi	85

SEZIONE 24 Gestore degli investimenti e consulenti	86
<i>Par. 24.1 Gestore degli investimenti</i>	86
<i>Par. 24.2 Consulenti</i>	86
SEZIONE 25 Custodia	87
<i>Par. 25.1 Modalità di custodia delle attività del Fondo e soggetto responsabile</i>	87
<i>Par. 25.2 Soggetti diversi che svolgono l'attività di custodia</i>	88
SEZIONE 26 Valutazione	89
<i>Par. 26.1 Procedura di valutazione e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività</i>	89
<i>Par. 26.2 Sospensione della valutazione</i>	89
SEZIONE 27 Obbligazioni incrociate	90
<i>Par. 27.1 OICR ombrello</i>	90
SEZIONE 28 Informazioni finanziarie	91
<i>Par. 28.1 Informazioni finanziarie riguardanti le attività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite del Fondo</i>	91
<i>Par. 28.2 Descrizione del portafoglio del Fondo</i>	91
<i>Par. 28.3 Indicazione del valore più recente del patrimonio netto del Fondo</i>	91
NOTA INFORMATIVA	92
SEZIONE 1 Persone responsabili, informazioni provenienti da terzi, relazioni di esperti e Autorità competenti	93
<i>Par. 1.1 Indicazione delle persone responsabili</i>	93
<i>Par. 1.2 Dichiarazione di responsabilità</i>	93
<i>Par. 1.3 Dichiarazioni e relazioni di esperti</i>	93
<i>Par. 1.4 Informazioni provenienti da terzi</i>	93
<i>Par. 1.5 Autorità competente</i>	93
SEZIONE 2 Fattori di rischio	93
<i>Par. 2.1 Fattori di rischio relativi all'investimento nel Fondo</i>	93
SEZIONE 3 Informazioni essenziali	94
<i>Par. 3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante</i>	94
<i>Par. 3.2 Capitalizzazione e indebitamento</i>	94
<i>Par. 3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta</i>	94
<i>Par. 3.4 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi</i>	94
SEZIONE 4 Informazioni relative ai titoli offerti	95
<i>Par. 4.1 Descrizione del tipo e della Classe delle Quote</i>	95

<i>Par. 4.2 Legislazione in base alla quale le Quote del Fondo sono state create</i>	96
<i>Par. 4.3 Natura delle Quote</i>	96
<i>Par. 4.4 Valuta di emissione delle Quote</i>	96
<i>Par. 4.5 I diritti connessi alle Quote</i>	96
<i>Par. 4.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Quote sono emesse</i>	97
<i>Par. 4.7 In caso di nuove emissioni, la data prevista per l'emissione</i>	97
<i>Par. 4.8 Trasferimento delle Quote e restrizioni alla loro cedibilità</i>	98
<i>Par. 4.9 Dichiarazione sull'esistenza di una legislazione nazionale in materia di offerta pubblica di acquisto applicabile all'emittente che possa impedire un'eventuale offerta</i>	98
<i>Par. 4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Quote del Fondo nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso</i>	98
<i>Par. 4.11 Regime fiscale</i>	98
<i>Par. 4.12 Potenziale impatto sull'investimento in caso di risoluzione a norma della Direttiva 2014/59/UE</i>	100
<i>Par. 4.13 Identità e i dati di contatto della SGR e se diverso dalla SGR, l'identità e i dati di contatto dell'offerente delle Quote del Fondo</i>	101
SEZIONE 5 Termini e condizioni dell'offerta pubblica dei titoli	101
<i>Par. 5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di Sottoscrizione dell'offerta</i>	101
<i>Par. 5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</i>	103
<i>Par. 5.1.2 Ammontare dell'offerta</i>	103
<i>Par. 5.1.3 Periodo di validità dell'offerta e procedura di Sottoscrizione</i>	104
<i>Par. 5.1.4 Indicazione del momento e delle circostanze in cui l'offerta può essere revocata</i>	104
<i>Par. 5.1.5 Indicazione della possibilità di ridurre la Sottoscrizione e le modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai Sottoscrittori</i>	104
<i>Par. 5.1.6 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della Sottoscrizione</i>	105
<i>Par. 5.1.7 Periodo durante il quale una Sottoscrizione può essere ritirata</i>	105
<i>Par. 5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli</i>	105
<i>Par. 5.1.9 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici</i>	106
<i>Par. 5.1.10 Procedura per l'esercizio del diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di Sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di Sottoscrizione non esercitati</i>	106
<i>Par. 5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione</i>	106
<i>Par. 5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i titoli</i>	106
<i>Par. 5.2.2 I principali azionisti o i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza della SGR che intendono sottoscrivere l'offerta, o se qualsiasi persona intende sottoscrivere più del 5% dell'offerta</i>	106
<i>Par. 5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione</i>	106
<i>Par. 5.2.4 Comunicazione ai Partecipanti dell'ammontare assegnato</i>	106
<i>Par. 5.3 Fissazione del prezzo</i>	107

<i>Par. 5.3.1</i>	<i>Indicazione del prezzo al quale le Quote saranno offerte e dell'importo delle spese e delle imposte a carico del Sottoscrittore</i>	107
<i>Par. 5.3.2</i>	<i>Procedura per la comunicazione del prezzo dell'offerta.....</i>	107
<i>Par. 5.3.3</i>	<i>Il diritto di prelazione degli azionisti</i>	107
<i>Par. 5.3.4</i>	<i>Indicazione della differenza tra il prezzo dell'offerta al pubblico e il costo in denaro per i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza e gli alti dirigenti</i>	107
<i>Par. 5.4</i>	<i>Collocamento e Sottoscrizione</i>	107
<i>Par. 5.4.1</i>	<i>Collocatori e coordinatore dell'offerta globale</i>	107
<i>Par. 5.4.2</i>	<i>Agente depositario e soggetto incaricato del servizio finanziario</i>	108
<i>Par. 5.4.3</i>	<i>Collocamento e garanzia.....</i>	108
<i>Par. 5.4.4</i>	<i>Accordo di sottoscrizione</i>	108
SEZIONE 6	Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione	108
SEZIONE 7	Possessori di titoli che procedono alla vendita	109
SEZIONE 8	Spese relative all'emissione/offerta.....	109
<i>Par. 8.1</i>	<i>Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all'emissione/all'offerta</i>	109
SEZIONE 9	Diluizione	109
SEZIONE 10	Informazioni supplementari.....	109
<i>Par. 10.1</i>	<i>Consulenti legati all'emissione delle Quote</i>	109
<i>Par. 10.2</i>	<i>Informazioni sottoposte a revisione</i>	109
APPENDICE AL PROSPETTO	110
GLOSSARIO	117

NOTA DI SINTESI

La presente nota di sintesi (la “**Nota di Sintesi**”) contiene le informazioni previste dal Regolamento (UE) n. 1129/2017, dal Regolamento Delegato (UE) 980/2019 e dal Regolamento Delegato 979/2019, e fornisce le informazioni chiave relative al Fondo e alla SGR e deve essere letta insieme con le altre parti del Prospetto per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire nel Fondo.

I termini riportati con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nell’apposita Sezione “Glossario” del Prospetto.

SEZIONE A INTRODUZIONE E AVVERTENZE

<p>A.1.1</p>	<p>Denominazione del Fondo e codice internazionale di identificazione delle Quote (ISIN) Il fondo oggetto del presente Prospetto è denominato “<i>Anthilia ELTIF Synthesis</i>” (il “Fondo”). Le quote del Fondo (le “Quote”) hanno i seguenti codici ISIN:</p> <table border="1" data-bbox="220 595 1422 775"> <thead> <tr> <th>Classe Quote</th> <th>ISIN</th> <th>Classe Quote</th> <th>ISIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quote A</td> <td>IT0005633653 (portatore) IT0005633661 (nominativo)</td> <td>Quote A1</td> <td>IT0005633679 (portatore) IT0005633687 (nominativo)</td> </tr> <tr> <td>Quote G</td> <td>IT0005633695 (portatore) IT0005633703 (nominativo)</td> <td>Quote I</td> <td>IT0005633711 (portatore) IT0005633729 (nominativo)</td> </tr> </tbody> </table>	Classe Quote	ISIN	Classe Quote	ISIN	Quote A	IT0005633653 (portatore) IT0005633661 (nominativo)	Quote A1	IT0005633679 (portatore) IT0005633687 (nominativo)	Quote G	IT0005633695 (portatore) IT0005633703 (nominativo)	Quote I	IT0005633711 (portatore) IT0005633729 (nominativo)
Classe Quote	ISIN	Classe Quote	ISIN										
Quote A	IT0005633653 (portatore) IT0005633661 (nominativo)	Quote A1	IT0005633679 (portatore) IT0005633687 (nominativo)										
Quote G	IT0005633695 (portatore) IT0005633703 (nominativo)	Quote I	IT0005633711 (portatore) IT0005633729 (nominativo)										
<p>A.1.2</p>	<p>Informazioni sul Fondo Il Fondo oggetto del presente Prospetto si qualifica come Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF) rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/760, come successivamente modificato e integrato dal Regolamento (UE) 2023/606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 e dal Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 e si configura come fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso e non riservato. Codice identificativo (LEI): 8156004AA13107CC6864.</p>												
<p>A.1.3</p>	<p>Identità della SGR La Società di Gestione del Fondo è “<i>Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.</i>”, con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana n. 68, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05855780960, sito internet www.anthilia.it (la “Società di Gestione” o la “SGR”). Codice LEI: 815600EE98F7C0B52F93 I recapiti ai quali può essere contattata la SGR sono la sede legale e il numero di telefono: 02.97386.101</p>												
<p>A.1.4</p>	<p>Autorità competente La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), con sede in Roma, via G.B. Martini n. 3. Sito internet della Consob: www.consob.it</p>												
<p>A.1.5</p>	<p>Data di pubblicazione del Prospetto Il Prospetto è stato pubblicato in data 24 febbraio 2025. La SGR ha trasmesso il Prospetto alla Consob in quanto autorità competente ai sensi dell’art. 4-<i>quinquies</i>.1 del TUF.</p>												
<p>A.1.6</p>	<p>Avvertenze Si avverte espressamente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) la Nota di Sintesi deve essere letta come un’introduzione al Prospetto; (ii) qualsiasi decisione di investire nelle Quote deve basarsi sull’esame del Prospetto completo da parte dell’Investitore; (iii) l’Investitore potrebbe incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito; (iv) qualora sia proposta un’azione dinanzi ad un organo giurisdizionale in merito alle informazioni contenute nel Prospetto, l’Investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale applicabile, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima dell’inizio del procedimento; (v) la responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno redatto la Nota di Sintesi, ma soltanto se tale nota risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme alle altre parti del Prospetto o non offre, se letta insieme alle altre parti del Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare i Sottoscrittori al momento di valutare l’opportunità di investire nelle Quote; (vi) state per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione; (vii) non essendo previsto a carico del Fondo, né della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza della Durata del Fondo, e considerata la sua natura di FIA di tipo chiuso, <u>IL FONDO SI CARATTERIZZA COME UN INVESTIMENTO ILLIQUIDO</u>; la durata del Fondo è fissata in 7 (sette) anni a decorrere dal giorno del Primo <i>Closing</i> e scade il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del Primo <i>Closing</i>, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata e/o di proroga della Durata del Fondo; (viii) il Fondo non è quotato su mercati regolamentati, né su sistemi multilaterali di negoziazione; (ix) gli obiettivi del Fondo, la strategia di investimento adottata e il termine di durata del medesimo, qualificano il Fondo come fondo a lungo termine; (x) si consiglia agli investitori di investire nel Fondo soltanto una piccola quota del loro portafoglio di investimenti complessivo. 												

SEZIONE B INFORMAZIONI FONDAMENTALI SUL FONDO

<p>B.1</p>	<p><i>Chi è l'emittente delle Quote?</i></p> <p>L'emittente delle Quote è il Fondo denominato "Anthilia ELTIF Synthesis", istituito dalla SGR. Il codice identificativo del Fondo (LEI) è: 8156004AA13107CC6864.</p> <p>La SGR intende gestire il Fondo con l'obiettivo di incrementare il valore del suo patrimonio nel medio-lungo termine, attraverso la realizzazione di operazioni di investimento aventi per oggetto, in via prevalente l'acquisto e/o la sottoscrizione e/o la erogazione e/o la cessione e/o la vendita di strumenti di debito e/o crediti emessi da imprese italiane ed europee.</p> <p>Gli investimenti del Fondo sono effettuati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/760 (il "Regolamento Eltif") in materia di attività ammissibili, composizione del portafoglio, diversificazione e concentrazione, e tenuto conto altresì delle relative disposizioni attuative ed esecutive. Il patrimonio del Fondo è investito principalmente in strumenti rappresentativi di debito o crediti emessi da imprese italiane ed europee; è fatta salva la possibilità di investire in strumenti rappresentativi di <i>equity</i> o quasi <i>equity</i>, nei limiti del 20% (venti per cento) del Capitale, qualora accessori ad investimenti in strumenti di debito o crediti emessi dalla medesima impresa <i>target</i> o da società appartenenti al medesimo gruppo. Il Fondo potrà investire per massimo il 10% (dieci per cento) in quote o azioni di altri OICR. Non sono previsti investimenti in attività reali.</p> <p>Il Fondo si qualifica come prodotto finanziario che promuove caratteristiche sociali e ambientali ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e successive modifiche e integrazioni (di seguito "SFDR"). Ulteriori informazioni sull'integrazione del rischio di sostenibilità sono disponibili nella sezione <i>Sostenibilità</i> del sito internet www.anthilia.it, al seguente link: www.anthilia.it/esg/.</p> <p>Il Fondo rientra tra gli investimenti "qualificati" destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, commi da 100 a 114) (cd. "legge di bilancio 2017") e successive modifiche e/o integrazioni e dell'articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni apportate dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto rilancio") convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 68 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ("Disciplina PIR").</p> <p>Il Fondo può ricorrere alla leva finanziaria nei limiti previsti dal Regolamento Eltif e non potrà comunque essere superiore a 1,3.</p> <p>Il Fondo è gestito da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., società controllata da Anthilia Holding S.r.l. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della medesima. Alla data del presente Prospetto, il Consigliere Delegato della SGR è il Dott. Andrea Cuturi, nato a Roma il 13 giugno 1970.</p> <p>La Società di Revisione della SGR, per gli esercizi sociali dal 2017 fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio che scade il 31 dicembre 2025, è PricewaterhouseCoopers S.p.A. - con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 2, iscritta al n. 119644 del registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico della revisione legale dei conti del Fondo è stato conferito alla medesima società ed avrà uguale scadenza.</p>
<p>B.2</p>	<p><i>Quali sono le informazioni finanziarie fondamentali relative al Fondo?</i></p> <p>Il Fondo non ha ancora avviato la sua operatività per cui alla data di redazione del Prospetto non è possibile fornire informazioni finanziarie relative al Fondo medesimo.</p> <p>In relazione alle informazioni finanziarie fondamentali relative alla SGR, si segnala che non sono stati formulati rilievi da parte della Società di Revisione in relazione ai bilanci della SGR relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023.</p>
<p>B.3</p>	<p><i>Quali sono i principali rischi specifici del Fondo?</i></p> <p>L'investimento nel Fondo comporta un livello di rischiosità medio-alto. L'investitore deve considerare i rischi del Fondo prima di stabilire se l'investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio, ai propri obiettivi di investimento e alle proprie preferenze di sostenibilità. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento si invitano quindi, gli investitori a leggere attentamente i fattori di rischio relativi al Fondo. I fattori di rischio del Fondo devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto. In relazione alle sue caratteristiche intrinseche e alla durata del Fondo, l'investimento nel Fondo è adatto a investitori con una conoscenza ed esperienza superiore a quella di base ("investitore informato" o "investitore avanzato"), disposti a immobilizzare le somme investite nel Fondo per un lungo periodo di tempo, per i quali la partecipazione al Fondo non rappresenti l'unica forma di investimento di natura finanziaria e che siano in grado di comprendere le caratteristiche del Fondo, le strategie d'investimento adottate dalla SGR e i rischi a esse connessi. La SGR non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo del Fondo né la restituzione del capitale investito. Il rischio di perdita parziale o totale del capitale investito nel Fondo è insito in questa tipologia di prodotti.</p> <p>L'investimento nel Fondo comporta un grado di rischio connesso alle possibili variazioni del valore e della redditività dei beni nei quali è investito il patrimonio del Fondo.</p> <p>I principali rischi associati al Fondo sono quelli di seguito descritti:</p> <p>1) Rischio di mercato: consiste nel rischio che il valore delle Quote del Fondo subisca una diminuzione in seguito all'oscillazione del valore degli attivi nei quali è investito il patrimonio del Fondo. Tale rischio deriva dal fatto che il Fondo investe, tra l'altro, in strumenti di debito emessi da imprese <i>target</i> e in prestiti erogati a imprese <i>target</i>, in strumenti rappresentativi di <i>equity</i> o quasi-<i>equity</i> e in quote di ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM e FIA UE e in valori mobiliari. In</p>

particolare, le società oggetto di investimento, o a cui sono erogati i crediti, sono soggette al rischio del settore in cui si concentra la loro attività e più in generale al rischio paese; inoltre, le società oggetto di investimento potrebbero essere soggette a eventi materiali atti a influenzarne il valore; inoltre, il valore degli strumenti partecipativi, nei casi in cui siano quotati in mercati regolamentati, potrebbe essere sottoposto a oscillazioni anche significative. Il valore degli attivi detenuti dal Fondo può essere influenzato da una serie di variabili tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo e in relazione alle specifiche caratteristiche del singolo attivo considerato, la variazione del rischio di credito dell'emittente dello strumento finanziario rilevante, l'evoluzione dei mercati finanziari e dei tassi di interesse, l'andamento del settore industriale e dell'area geografica di riferimento e, più in generale, l'evoluzione del quadro macroeconomico.

- 2) **Rischio di credito:** dal momento che il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di debito o crediti emessi da imprese italiane ed estere, il rischio è rappresentato dal fatto che una controparte sia inadempiente alle proprie obbligazioni prima del regolamento dei flussi finanziari della transazione di riferimento (ad esempio, il soggetto emittente le obbligazioni non assolve, anche solo in parte, gli obblighi di pagamento degli interessi e/o di rimborso del capitale). L'inadempimento totale o parziale alle proprie obbligazioni di una controparte del Fondo può influire negativamente sul rendimento degli attivi in cui è investito il patrimonio del Fondo. Inoltre, esso rappresenta il rischio di insolvenza delle società finanziate, cioè il rischio di perdita totale o parziale dei relativi crediti, per capitali prestati ed interessi maturati. All'interno della categoria del rischio di credito vengono contemplati anche i rischi legati al deterioramento per pagamenti ritardati (crediti *past-due*).
- 3) **Rischio di tasso di interesse:** consiste nella possibilità che eventuali variazioni dei tassi di interesse di mercato influenzino il valore degli strumenti di debito in cui investe il Fondo e l'indebitamento espresso a tasso variabile cui il Fondo può fare ricorso, con potenziali conseguenze negative per il patrimonio del Fondo e per il valore unitario delle quote.
- 4) **Rischio di liquidità:** attiene alla circostanza che l'oggetto principale di investimento del Fondo è rappresentato da strumenti non negoziati in mercati regolamentati ovvero negoziati in mercati tendenzialmente e/o potenzialmente illiquidi. Pertanto, lo smobilizzo di una posizione - necessariamente subordinato al reperimento di una controparte disposta ad acquistare gli strumenti in cui è investito il Fondo - non è sempre possibile ovvero può avvenire a condizioni diverse da quelle auspiccate. È pertanto possibile che la vendita degli strumenti in cui il Fondo è investito avvenga ad un prezzo significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi.
- 5) **Rischi legati agli investimenti in società non quotate:** il rischio è legato all'investimento del Fondo in società non quotate, che comportano livelli di rischio superiori rispetto ad analoghe operazioni effettuate a favore di società aventi titoli quotati. In particolare, le società non quotate non sono assoggettate ad un sistema di controllo pubblicitario analogo a quello predisposto per le società quotate. Ciò comporta, fra l'altro, l'indisponibilità di un flusso di informazioni pari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, a quello delle società con titoli quotati. La mancanza di un mercato regolamentato può inoltre generare difficoltà nel disinvestimento dei titoli in portafoglio che, se perduranti, potrebbero determinare un ritardo nella liquidazione delle quote oltre i termini di scadenza del Fondo. Tali difficoltà si potrebbero riflettere sul prezzo di vendita degli attivi oggetto di investimento e, conseguentemente, sul valore della Quota. La determinazione del prezzo di mercato dei titoli emessi da società non quotate è connotata da un grado di complessità e di aleatorietà maggiore rispetto a quello di titoli quotati e, pertanto, il loro smobilizzo potrebbe risultare complesso e penalizzante anche dal punto di vista economico; tali circostanze potrebbero determinare una diminuzione del valore unitario della Quota.
- 6) **Rischio di concentrazione:** consiste nella non elevata diversificazione degli emittenti in cui può investire il Fondo, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa applicabile e nel Regolamento del Fondo. Inoltre, il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese che presentano una limitata diversificazione dal punto di vista settoriale, geografico, di gamma prodotto o di cliente.
- 7) **Rischio di valutazione:** esprime la difficoltà di valutazione degli strumenti finanziari in cui investe il Fondo in quanto, in caso di strumenti quotati, il prezzo di quotazione può non riflettere il valore dello strumento e sussiste il rischio della loro sospensione dalle contrattazioni e in caso di strumenti non quotati la SGR utilizza modelli di valutazione basati su tecniche di stima. La valutazione dell'attivo rilevante, determinata sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR, potrebbe non corrispondere al reale valore di realizzo dello stesso. Essendo gli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte del Fondo emessi principalmente da piccole e medie imprese, con particolare riferimento agli strumenti finanziari quotati, la SGR ha valutato l'eventualità della loro sospensione dalle contrattazioni o della loro riclassificazione come strumenti finanziari non quotati, al fine di comprendere gli impatti sulla liquidità del Fondo e sulla determinazione del valore degli investimenti, nonché per individuare eventuali misure di mitigazione del rischio connesse alla valutazione e gestione di tali strumenti.
- 8) **Rischio di controparte:** esprime la rischiosità insita nell'esposizione verso le controparti delle operazioni cui ricorre il Fondo. Le controparti del Fondo sono, da un lato, le società *target*, dall'altro i soggetti utilizzati per operazioni di copertura, di deposito o investimento della liquidità, per ottenere garanzie reali o per indebitamento (diverso dalla leva finanziaria), assicurazioni, *hedging*, deposito vincolato di somme e fidejussioni attive. Il rischio di controparte è caratterizzato dal fatto che l'esposizione, a causa della tipologia di contratti stipulati tra le parti, è incerta e può variare anche in funzione dell'andamento dei mercati sottostanti.
- 9) **Rischio connesso all'utilizzo della leva finanziaria:** rappresenta il rischio finanziario cui il Fondo è esposto e dipendente dall'indebitamento dello stesso. In particolare, l'utilizzo della leva finanziaria espone gli Investitori a un rischio tanto più elevato quanto maggiore è l'esposizione al mercato derivante da un impiego di risorse in eccesso rispetto alla dotazione patrimoniale del Fondo. In caso di contrazione della redditività delle attività del Fondo ad un livello inferiore al costo dei

	<p>relativi debiti finanziari, il ricorso all'indebitamento ha un effetto di accentuazione delle perdite. Il ricorso all'indebitamento finanziario esercita un analogo effetto amplificativo dell'impatto sul valore complessivo netto del Fondo e delle relative Quote derivante da una variazione del valore delle attività dello stesso. Un'eventuale contrazione del valore delle attività determina una riduzione più che proporzionale del valore complessivo netto del Fondo e delle relative Quote.</p> <p>10) Rischio di cambio e rischio Paese: le imprese <i>target</i> oggetto di investimento possono essere caratterizzate da una propensione alle esportazioni, e possono quindi esporre il Fondo al rischio relativo alla volatilità dei cambi. Inoltre, ove il Fondo investa in strumenti finanziari o beni espressi in valuta diversa dall'Euro e in Paesi diversi dall'Italia, il medesimo è soggetto a oscillazioni dei tassi di cambio e ai rischi connessi alle situazioni politiche, finanziarie e giuridiche dei Paesi in cui gli <i>asset</i> sono ubicati.</p> <p>11) Rischio di bail-in: il Fondo potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a <i>bail-in</i>. Si evidenzia che la liquidità del FIA depositata presso intermediari diversi dal Depositario è altresì soggetta a <i>bail-in</i>; i depositi degli Organismi di Investimento collettivo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE).</p> <p>12) Rischio fiscale: il rendimento dell'investimento nelle Quote del Fondo da parte di ciascun Investitore può essere influenzato anche negativamente per effetto dell'introduzione di modifiche normative ovvero della mutata interpretazione di normative esistenti inerenti, a titolo esemplificativo, (i) al regime fiscale applicabile al Fondo e/o (ii) al trattamento fiscale applicabile agli investimenti effettuati dal Fondo e/o (iii) al trattamento fiscale applicabile alle distribuzioni effettuate dal Fondo a valere sulle quote e/o (iv) al trattamento fiscale applicabile ai singoli Investitori.</p> <p>13) Rischio normativo e regolamentare: il Fondo è sottoposto a specifiche regolamentazioni del settore di appartenenza. Eventuali modifiche regolamentari, al quadro normativo nazionale e internazionale, ovvero l'adozione di nuovi provvedimenti da parte delle Autorità di Vigilanza, ovvero modifiche interpretative della normativa vigente potrebbero influire sull'attività del Fondo e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla possibilità di perseguire efficacemente la politica di investimento e sulle operazioni di investimento e di disinvestimento.</p> <p>14) Rischio operativo: esprime il rischio che deriva, anche con riferimento a ciascuna società <i>target</i> oggetto di investimento, in conseguenza di errori nelle procedure interne, inefficienze nei sistemi, errori umani o eventi esterni, compresi i rischi legali.</p> <p>15) Rischio di sostenibilità: definito come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di <i>governance</i> che, qualora si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore dell'investimento.</p> <p>16) Rischio di decisioni avverse nei confronti dei partecipanti di minoranza: il potere riconosciuto alla maggioranza degli investitori di deliberare circa la sostituzione della SGR implica il rischio che i partecipanti di minoranza possano subire delle decisioni contrarie alla propria volontà che potrebbero influire negativamente sul risultato complessivo del proprio investimento nelle Quote del Fondo.</p> <p>17) Rischi legati alla stabilità geopolitica: l'attuale conflitto bellico tra Russia e Ucraina e quello israelo-palestinese hanno prodotto una situazione di incertezza nel quadro macroeconomico europeo e mediorientale, riducendo notevolmente le attese di crescita del continente e aumentando le spinte inflattive. Tutto ciò potrà avere un impatto sulle imprese <i>target</i> oggetto di investimento in termini di minori ricavi futuri, maggiori costi operativi a causa dell'aumento generalizzato dei prezzi, e maggiori oneri finanziari, come conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse che ci si attende avverrà nell'immediato futuro. Tali difficoltà si potrebbero riflettere sul prezzo di vendita degli attivi oggetto di investimento e, conseguentemente, sul valore della Quota.</p> <p>18) Rischi legati all'utilizzo di strumenti finanziari derivati: gli strumenti finanziari derivati comportano una serie di vincoli e rischi. I rischi inerenti a tali strumenti dipendono dalle posizioni prese dal Fondo: per alcune tipologie di strumenti derivati la perdita si limita all'importo del premio investito ma in altri casi può essere superiore all'investimento iniziale. In alcuni casi, l'utilizzo degli strumenti sopra menzionati può avere un effetto di leva.</p> <p>19) Altri rischi: alcune operazioni di investimento possono presentare rischi specifici in aggiunta a quelli sopra menzionati. In particolare, a mero titolo esemplificativo, eventuali investimenti effettuati dal Fondo (direttamente o indirettamente) in aziende dove è previsto un ricambio imprenditoriale possono presentare rischi specifici connessi al cambio di conduzione delle stesse. Gli investimenti in imprese in temporanea difficoltà sono caratterizzati da minore prevedibilità di risultati e, pertanto, da un maggior grado di rischio. Da ultimo, possono altresì verificarsi eventi che impattino sulla reputazione delle medesime imprese ed eventi di natura eccezionale non coperti da polizze assicurative, azioni legali o tributarie passive.</p>
--	---

SEZIONE C INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLE QUOTE

C.1	<p>Quali sono le principali caratteristiche delle Quote?</p> <p>Il Fondo si qualifica come ELTIF ai sensi del Regolamento Eltif e si configura come Fondo di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso e non riservato. Il Fondo è un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate da una pluralità di partecipanti e investite in strumenti finanziari. Ciascun partecipante detiene un numero di quote, tutte di uguale valore nominale e con uguali diritti, proporzionale all'importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato da quello della SGR e dal patrimonio dei singoli partecipanti, nonché da quello di ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR. Su tali somme non sono ammesse azioni di creditori della SGR o nell'interesse degli stessi. Il Fondo è stato istituito dal Consiglio di</p>
-----	---

Amministrazione della SGR in data 24 luglio 2024 che ne ha approvato il relativo Regolamento. Il Regolamento del Fondo è stato approvato dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 17 gennaio 2025, Prot. n. 0116485/25.

Il Fondo ha durata 7 (sette) anni e scade il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del Primo *Closing*. La SGR, con delibera motivata dell'organo amministrativo e con parere conforme dell'organo di controllo, può, prima della scadenza del Fondo, deliberare per non più di 2 (due) volte una proroga non superiore a 12 (dodici) mesi della Durata del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio (c.d. "periodo di grazia").

Il Fondo prevede l'emissione di 4 (quattro) classi di Quote, definite le "Quote A", le "Quote A1", le "Quote G" e le "Quote I" con i seguenti ISIN:

Classe Quote	ISIN	Classe Quote	ISIN
Quote A	IT0005633653 (portatore) IT0005633661 (nominativo)	Quote A1	IT0005633679 (portatore) IT0005633687 (nominativo)
Quote G	IT0005633695 (portatore) IT0005633703 (nominativo)	Quote I	IT0005633711 (portatore) IT0005633729 (nominativo)

Le Quote A e A1 possono essere sottoscritte dalla generalità degli Investitori (siano i relativi destinatari classificati quali clienti al dettaglio ovvero quali clienti professionali come individuati dall'art. 35, comma 1, lett. d), del Regolamento Consob in materia di Intermediari, adottato con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018). Le Quote I, invece, possono essere sottoscritte esclusivamente dai clienti professionali. Le Quote G possono essere sottoscritte esclusivamente dalla SGR, dagli amministratori, dipendenti, collaboratori, soci, diretti o indiretti, della SGR (i "**Manager**"), ovvero da qualsiasi società, ente od organizzazione di cui i *Manager* – o alcuni di essi – siano, direttamente o indirettamente, gli unici soci o soci di maggioranza o gli unici percettori dei relativi proventi (ossia i beneficiari economici) (gli "**Investitori Qualificati**").

La sottoscrizione di Quote A1 è idonea a qualificarsi come investimento qualificato destinato alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2-*bis*, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modifiche e/o integrazioni (cc.dd. "**PIR alternativi**").

Le Quote presentano le seguenti caratteristiche in termini di ammontare minimo di sottoscrizione (al lordo di Commissioni di Sottoscrizione e diritti fissi, ove applicabili):

- (i) con riferimento alle Quote A e A1 l'ammontare minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- (ii) con riferimento alle Quote I l'ammontare minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantomila/00), e
- (iii) le Quote G possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dagli Investitori Qualificati senza limiti di importo, fermo restando il rispetto delle norme applicabili in materia.

Le Quote G possono essere emesse per un ammontare di sottoscrizione complessivamente non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

Oltre che per l'importo minimo di sottoscrizione, le Quote si differenziano per il regime commissionale applicato in relazione alla Commissione di Gestione pari:

- (i) al 1,75% (uno virgola settantacinque per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote A e Quote A1, e
- (ii) allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote I.

Nessuna Commissione di Gestione è dovuta a valere sulle Quote G.

Le Quote si differenziano, inoltre, per l'importo della Commissione di Sottoscrizione (come definita nel Regolamento) pari alla misura massima di seguito indicata:

- (i) a valere sulle Quote A e Quote A1: 4% (quattro per cento);
- (ii) a valere sulle Quote I: 2% (due per cento), e
- (iii) a valere sulle Quote G: nessuna Commissione di Sottoscrizione.

Le Quote hanno valore nominale pari a Euro 100,00 (cento/00).

Tutte le Quote appartenenti alla stessa Classe hanno uguale valore nominale e uguali diritti. Con riferimento a ciascuna classe di Quote, tutti gli Investitori beneficiano di pari trattamento e nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico viene concesso a singoli Investitori o gruppi di Investitori.

Ciascuna Quota rappresenta il diritto del Partecipante a concorrere proporzionalmente ai risultati economici e agli incrementi di valore del patrimonio del Fondo, nonché a ottenere, in sede di rimborso, una somma pari al valore della frazione del patrimonio del Fondo rappresentata dalla Quota stessa, stabilita in conformità al rendiconto finale di liquidazione redatto dalla SGR. Ciascuna Quota attribuisce altresì al Partecipante, il diritto a intervenire e votare nell'Assemblea dei Partecipanti del Fondo, al fine di deliberare in merito alla sostituzione della SGR e sulle materie ad essa riservate.

Non sussistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Quote del Fondo, fatto salvo il rispetto delle condizioni soggettive cui ciascuna Classe di Quote è riservata, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento del Fondo circa la procedura da adottare in merito al trasferimento delle Quote, e ferme restando le cautele e i limiti di cui al Regolamento Eltif in materia di commercializzazione di quote di ELTIF a investitori al dettaglio. Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento del Fondo e dal Regolamento Eltif, la SGR può deliberare la distribuzione dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio del Fondo con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta la SGR decida discrezionalmente di procedere con tali distribuzioni.

	<p>I proventi sono distribuiti proporzionalmente tra i quotisti del Fondo secondo quanto stabilito dal Regolamento. La SGR si riserva la facoltà di ridurre il Capitale del Fondo (come definito nel Regolamento) su base proporzionale in caso di liquidazione di taluni Strumenti che generi Introiti da Rimborso (<i>i.e.</i> i capitali rimborsati al Fondo dalle imprese oggetto di investimento in relazione agli <i>asset</i> detenuti dal Fondo, ovvero ogni rimborso dei capitali investiti derivante al Fondo da operazioni di disinvestimento) prima della fine della Durata del Fondo a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata nell'interesse degli Investitori. In tal caso, la SGR renderà noto mediante pubblicazione sul sito <i>internet</i> della SGR l'importo dei rimborsi parziali <i>pro quota</i> con riferimento a ciascuna Quota.</p>
C.2	<p><i>Dove saranno negoziate le Quote?</i> Non è attualmente prevista la negoziazione delle Quote in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.</p>
C.3	<p><i>Alle Quote è connessa una garanzia?</i> Non applicabile, in quanto alle Quote non è connessa una garanzia. La SGR non garantisce il raggiungimento degli obiettivi, né la restituzione del capitale investito.</p>
C.4	<p><i>Quali sono i principali rischi specifici delle Quote?</i> I principali rischi specifici delle Quote sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rischio legato all'illiquidità delle Quote: data la natura di tipo chiuso del Fondo, l'investimento nelle Quote è da considerarsi illiquido. Non è infatti previsto a carico del Fondo, né della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza del Fondo. In circostanze normali il rimborso delle Quote avviene con la liquidazione del Fondo alla scadenza dello stesso. La SGR può tuttavia avvalersi della facoltà di effettuare rimborsi parziali <i>pro-quota</i> a fronte di disinvestimenti secondo quanto previsto nel Regolamento del Fondo e nell'interesse dei Partecipanti. Con delibera motivata del proprio Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell'organo di controllo, la SGR può, ai sensi del Regolamento, prorogare la Durata del Fondo al fine del completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio. Rischio connessi all'assenza di un mercato secondario regolamentato e di illiquidità delle Quote: l'assenza della previsione della quotazione delle Quote del Fondo e dunque di un mercato secondario regolamentato, accentuano il rischio di illiquidità delle Quote del Fondo, poiché, nonostante il trasferimento delle Quote sia in astratto possibile, per sua natura il Fondo non è destinato allo smobilizzo, e l'effettivo disinvestimento è necessariamente subordinato al reperimento di una controparte disposta ad acquistare le Quote, circostanza che potrebbe generare una differenza, anche negativa e non quantificabile a priori, tra il prezzo di cessione della Quota e il valore di mercato degli attivi del Fondo, riflesso dal valore unitario delle Quote del Fondo. Rischio connesso alla durata dell'investimento: l'orizzonte temporale di lungo periodo che caratterizza gli investimenti effettuati dal Fondo comporta la variabilità nel tempo dei fattori economico-finanziari presi a riferimento al momento della sottoscrizione delle Quote. Parimenti legata all'orizzonte di lungo periodo dell'investimento è la mancanza di certezza sulla continuità nel tempo del <i>management</i> della SGR avuto a riferimento al momento della sottoscrizione.

SEZIONE D INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL'OFFERTA

D.1	<p><i>A quali condizioni posso investire nelle Quote e qual è il calendario previsto?</i> La partecipazione al Fondo si realizza mediante sottoscrizione delle Quote o successivo acquisto delle Quote stesse a qualsiasi titolo nei termini e secondo le condizioni di cui al Regolamento.</p> <p>L'ammontare massimo complessivo di sottoscrizione di Quote del Fondo è di Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni/00) (l'“Ammontare Totale del Fondo”). Qualora entro la scadenza del Periodo di Sottoscrizione vengano raccolti Importi Sottoscritti per almeno Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00) (l'“Ammontare Minimo”), la SGR ne dà comunicazione agli Investitori mediante pubblicazione sul sito <i>internet</i> della SGR. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Periodo di Sottoscrizione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori all'Ammontare Minimo del Fondo, la Società di Gestione comunica alla Banca d'Italia e agli Investitori l'abbandono del progetto e la liberazione degli Investitori dagli impegni assunti in sede di sottoscrizione delle Quote e, in particolare, dall'obbligo di effettuare i relativi versamenti. Nel caso in cui gli Importi Sottoscritti siano superiori all'Ammontare Totale del Fondo, la SGR procede al riparto proporzionale tra gli Investitori di tale <i>Closing</i> della quota eccedente tale Ammontare Totale del Fondo.</p> <p>La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione la cui data di apertura e di chiusura sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito <i>internet</i> della SGR. La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del Periodo di Sottoscrizione ovvero di cessare anticipatamente l'offerta al pubblico delle Quote del Fondo. L'eventuale prolungamento del Periodo di Sottoscrizione o la cessazione anticipata saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito <i>internet</i> della SGR. La durata del Periodo di Sottoscrizione non potrà risultare in ogni caso superiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di pubblicazione del Prospetto ai sensi dell'art. 94, comma 1, del TUF. La SGR ha la facoltà di prorogare il Periodo di Sottoscrizione per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi qualora, trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di pubblicazione del Prospetto, gli Importi Sottoscritti siano inferiori a Euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni/00).</p> <p>Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante una o più emissioni di Quote in occasione del Primo <i>Closing</i> e di ciascun <i>Closing</i> Successivo legato alla relativa finestra temporale della durata massima di 6 mesi ciascuna (i “Sub-Periodi di Sottoscrizione”) entro la quale possono essere effettuate di volta in volta sottoscrizioni di Quote dai Partecipanti. La data di apertura e di chiusura di ciascun</p>
------------	---

Sub-Periodo di Sottoscrizione sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito *internet* della SGR.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 20 febbraio 2025, ha deliberato di avviare il primo Sub-Periodo di Sottoscrizione delle Quote subito dopo l'ottenimento del nullaosta alla commercializzazione del Fondo da parte della Consob, con chiusura dello stesso entro un periodo di 6 (sei) mesi, condizionatamente al raggiungimento dell'Ammontare Minimo. Resta ferma la facoltà della SGR, ai sensi del Regolamento, di procedere all'apertura, una o più volte e ciascuna per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, di successivi Sub-Periodi di Sottoscrizione delle Quote – comunicando prontamente ai distributori e pubblicando sul proprio sito *internet* le date di riferimento di tali finestre temporali in cui sarà possibile procedere alla sottoscrizione delle Quote del Fondo – fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data pubblicazione del Prospetto ai sensi dell'art. 94, comma 1, del TUF.

La sottoscrizione avviene mediante la compilazione e sottoscrizione della domanda di sottoscrizione, redatta su apposito modulo predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa che contiene, fra l'altro, le generalità del sottoscrittore e l'importo che si intende sottoscrivere (al lordo di eventuali spese). La sottoscrizione delle Quote può avvenire solo a fronte del versamento in un'unica soluzione dell'importo che si intende sottoscrivere. Fatto salvo quanto di seguito previsto, la sottoscrizione delle Quote è definitiva e vincolante per il sottoscrittore, il quale si obbliga con la stessa ad agire in conformità con i termini del Regolamento di cui dichiara di aver ricevuto una copia nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. La sottoscrizione delle Quote non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento. La Società di Gestione si riserva altresì il diritto di non accettare la domanda di sottoscrizione di un potenziale sottoscrittore, ivi incluso quando, tra l'altro, ritenga (i) che, a seguito di detta sottoscrizione, il Fondo possa essere soggetto a regimi fiscali, regolamentari e di attività, di minor favore rispetto a quelli in essere al momento della richiesta di sottoscrizione, ovvero (ii) che il potenziale sottoscrittore non sia ragionevolmente in grado di adempiere gli obblighi di versamento a valere sulle Quote sottoscritte. La SGR comunica al potenziale sottoscrittore i motivi del rifiuto della sottoscrizione.

Nel corso del Periodo di Sottoscrizione o Sub-Periodo di Sottoscrizione ed entro due settimane dalla data della sottoscrizione di Quote, gli Investitori diversi dai “clienti professionali”, come individuati ai sensi dell'art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, TUF possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi eventualmente versati senza incorrere in penalità.

La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata, anche da parte degli investitori al dettaglio, tramite le seguenti modalità: (i) direttamente presso la SGR oppure fuori sede per il tramite di consulenti finanziari della SGR abilitati all'offerta fuori sede; (ii) per il tramite dei soggetti collocatori; ovvero (iii) secondo la modalità “*nominee* con integrazione verticale del collocamento” ai sensi del Regolamento, per i collocatori che vi aderiscano. La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

Come precisato al punto (ii) appena citato, la sottoscrizione delle Quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle Quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultima ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a far pervenire le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di due settimane entro cui l'Investitore può annullare la propria sottoscrizione ai sensi del Regolamento Eltif, senza spese né corrispettivo, comunicando tale intenzione al soggetto cui ha consegnato la proposta di sottoscrizione – entro e non oltre le ore 14:00 del giorno di chiusura del Periodo di Sottoscrizione o del relativo Sub-Periodo di Sottoscrizione. La SGR ha facoltà di avviare la propria attività prima della scadenza del Periodo di Sottoscrizione qualora prima di tale data il Fondo risulti sottoscritto per un ammontare almeno pari all'Ammontare Minimo (il “**Primo Closing**”), comunicando ai Partecipanti, a mezzo posta elettronica, l'effettivo ammontare raccolto e il numero di Quote assegnate. Dopo il **Primo Closing** e fino alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione, la SGR ha comunque facoltà di raccogliere ulteriori sottoscrizioni delle Quote e di effettuare uno o più *Closing* successivi sulla base delle sottoscrizioni delle Quote effettuate di volta in volta dai Partecipanti (i “**Closing Successivi**”), durante i relativi Sub-Periodi di Sottoscrizione, inviando le relative comunicazioni. A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all'emissione delle Quote, la SGR ovvero il Collocatore Primario (nei casi di sottoscrizione con modalità “*nominee* con integrazione verticale del collocamento” ai sensi del Regolamento) provvede ad inviare al sottoscrittore, a mezzo posta elettronica, una conferma dell'avvenuta sottoscrizione, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo e netto sottoscritto, l'importo della Commissione di Sottoscrizione, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di Quote attribuite e il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte, nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

Ciascun Partecipante che sottoscrive Quote in occasione del **Primo Closing** versa un importo (al netto di eventuali spese) pari alla somma del valore nominale delle Quote da esso sottoscritte (l’“**Importo Sottoscritto al Primo Closing**”). Ciascun Partecipante che sottoscrive Quote in occasione di *Closing* Successivi versa un importo (al netto di eventuali spese) pari alla somma del valore unitario delle Quote da esso sottoscritte, come risultante dal relativo calcolo effettuato in occasione della chiusura del relativo Sub-Periodo di

	<p>Sottoscrizione ai fini del <i>Closing</i> Successivo (l’“Importo Sottoscritto al Closing Successivo”). Gli Importi Sottoscritti al Primo <i>Closing</i> e gli Importi Sottoscritti ai <i>Closing</i> Successivi sono definiti congiuntamente gli “Importi Sottoscritti”. I versamenti relativi all’Importo Sottoscritto devono essere effettuati in Euro, esclusivamente mediante bonifico bancario a favore del conto aperto presso il Depositario intestato alla SGR rubrica <i>“Anthilia ELTIF Synthesis”</i>.</p>
D.2	<p><i>Chi è l’offerente e/o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione?</i> L’offerente delle Quote è la SGR, capitale sociale Euro 6.319.342,00 i.v., e altresì iscritta all’Albo delle SGR <i>ex art. 35</i> del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), alla Sezione Gestori di FIA, al n. 117, alla Sezione Gestori di OICVM al n. 41 e alla Sezione Gestori di ELTIF al n. 10.</p>
D.3	<p><i>Perché è redatto il presente Prospetto?</i> Il presente Prospetto è redatto ai sensi e per gli effetti del Regolamento Eltif (in particolare l’art. 23), dell’ivi citato Regolamento (UE) 2017/1129 (cd. <i>Regolamento Prospetto</i>) e della normativa di attuazione dei menzionati regolamenti europei tempo per tempo vigente. L’ammontare ricavato dall’Offerta delle Quote del Fondo sarà integralmente utilizzato dalla SGR nell’ordinaria attività di gestione del patrimonio mobiliare del Fondo medesimo, secondo le modalità previste dalla politica di investimento e dal Regolamento del Fondo. L’offerta non è soggetta a un accordo di sottoscrizione con assunzione a fermo. Non sussistono interessi significativi per l’emissione delle Quote che dovrebbero essere considerati dai Sottoscrittori del Fondo in occasione dell’adesione alla presente offerta. La SGR, al fine di commercializzare il Fondo, si avvale di collocatori, prevedendo che la remunerazione associata a tale servizio di collocamento avvenga tramite retrocessione delle Commissioni di Sottoscrizione e di una porzione delle Commissioni di Gestione. Si precisa che la definizione dell’importo delle retrocessioni relative al Fondo avviene in conformità alle prassi di mercato. Si precisa che il conflitto di interesse potenziale che sussiste con riferimento al rapporto con i collocatori è presidiato dalla circostanza che la retrocessione commissionale spettante a tali collocatori, e indicata negli accordi con questi ultimi, è conforme a condizioni <i>standard</i> di mercato.</p>

FATTORI DI RISCHIO

relativi all'offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, non riservato, autorizzato come

Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)
rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/760²

denominato

“Anthilia ELTIF Synthesis”

² Come modificato e integrato dal Regolamento (UE) 2023/606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 e dal Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023.

FATTORI DI RISCHIO

L'investimento nel Fondo comporta un livello di rischiosità medio-alto.

Non sono garantiti né la restituzione del capitale investito nel Fondo, né il raggiungimento dell'obiettivo del Fondo stesso.

L'investitore deve considerare i rischi di seguito descritti prima di stabilire se l'investimento nel Fondo sia adeguato rispetto al proprio profilo di rischio, tenuto conto della propria situazione finanziaria inclusa la capacità di sostenere le perdite, dei propri obiettivi di investimento inclusa la tolleranza al rischio e delle proprie preferenze di sostenibilità.

La Società di Gestione non garantisce la restituzione del capitale investito. Il rischio di perdita parziale o totale del capitale investito nel Fondo è insito in questa tipologia di prodotti. I partecipanti devono essere consapevoli che il rendimento può variare di anno in anno a seconda delle attività in cui è investito il patrimonio del Fondo.

Il Fondo è un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) e si configura come un prodotto finanziario complesso.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento si invitano quindi gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio relativi al Fondo. I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto.

In relazione alle sue caratteristiche intrinseche e alla durata del Fondo, l'investimento nel Fondo è adatto ad investitori con una conoscenza ed esperienza superiore a quella di base ("investitore informato" o "investitore avanzato"), disposti a immobilizzare le somme investite nel Fondo per un lungo periodo di tempo, per i quali la partecipazione al Fondo non rappresenti l'unica forma di investimento di natura finanziaria e che siano in grado di comprendere le caratteristiche del Fondo, le strategie d'investimento adottate dalla SGR e i rischi a esse connessi, potendone sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito.

Le quote possono essere commercializzate presso un investitore al dettaglio, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Eltif, solo se è stata effettuata una valutazione dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2014/65 ed è stata fornita una dichiarazione di adeguatezza a tale investitore al dettaglio a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, secondo e terzo comma, di detta direttiva.

*Fatto salvo quanto previsto per i rimborsi anticipati, non essendo previsto a carico del Fondo, né della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima del termine di Durata del Fondo, e considerata la sua natura di FIA di tipo chiuso, **IL FONDO SI CARATTERIZZA COME UN INVESTIMENTO ILLIQUIDO.***

La strategia di investimento adottata ed il termine di durata del medesimo, qualificano il Fondo come fondo a lungo termine.

Si consiglia di investire soltanto una piccola parte del portafoglio di investimenti complessivo.

FATTORI DI RISCHIO

A.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI INVESTIMENTO DEL FONDO

I principali rischi associati al Fondo sono quelli di seguito descritti:

A.1.1. *Rischio di mercato*

Consiste nel rischio che il valore unitario delle Quote del Fondo subisca una diminuzione in seguito all'oscillazione del valore degli attivi nei quali è investito il patrimonio del Fondo. Tale rischio deriva dal fatto che il Fondo investe tra l'altro in strumenti di debito emessi da imprese *target*, in prestiti erogati a imprese *target*, in strumenti rappresentativi di *equity* o quasi-*equity*, in quote di ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM e FIA UE e in valori mobiliari.

In particolare, le società oggetto di investimento, o a cui sono erogati i crediti, sono soggette al rischio del settore in cui si concentra la loro attività e più in generale al rischio paese; inoltre, le società oggetto di investimento potrebbero essere soggette a eventi materiali atti a influenzarne il valore; inoltre, il valore degli strumenti partecipativi, nei casi in cui siano quotati in mercati regolamentati, potrebbe essere sottoposto a oscillazioni anche significative. Il valore degli attivi detenuti dal Fondo può essere influenzato da una serie di variabili tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo e in relazione alla specifiche caratteristiche del singolo attivo considerato, la variazione del rischio di credito dell'emittente dello strumento finanziario rilevante, l'evoluzione dei mercati finanziari e dei tassi di interesse, l'andamento del settore industriale e dell'area geografica di riferimento e, più in generale, l'evoluzione del quadro macroeconomico.

A.1.2. *Rischio di credito*

Dal momento che il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di debito o crediti emessi da imprese italiane ed estere, il rischio di credito è rappresentato dal rischio che una controparte sia inadempiente alle proprie obbligazioni prima del regolamento dei flussi finanziari della transazione di riferimento (ad esempio, il soggetto emittente le obbligazioni non assolve, anche solo in parte, gli obblighi di pagamento degli interessi e/o di rimborso del capitale). L'inadempimento totale o parziale alle proprie obbligazioni di una controparte del Fondo può influire negativamente sul rendimento degli attivi in cui è investito il patrimonio del Fondo.

Inoltre, esso rappresenta il rischio di insolvenza delle società finanziate, cioè rischio di perdita totale o parziale dei relativi crediti, per capitali prestati ed interessi maturati. All'interno della categoria del rischio di credito vengono contemplati anche i rischi legati al deterioramento per pagamenti ritardati (crediti *past-due*). I crediti *past-due* si generano nel momento in cui il debitore produce sensibili ritardi nei pagamenti delle rate dovute secondo i termini prestabiliti per il pagamento degli interessi o per il rimborso delle quote-capitale.

In caso di prestiti diretti da parte del Fondo, la SGR è tenuta a effettuare una valutazione del rischio di credito della controparte in conformità con la normativa applicabile. Qualora, all'esito di tale valutazione, lo ritenga opportuno, la SGR può adottare misure di mitigazione del rischio, come la stipula di contratti di prestito assistiti da garanzie.

Analogamente, nel caso di acquisto di prestiti emessi da terzi, la SGR effettua una valutazione del rischio di credito della controparte, avvalendosi anche delle analisi svolte dal concedente del prestito.

La SGR può altresì aggiustare il prezzo delle attività finanziarie in funzione dei rischi, andando cioè a "caricare" la probabilità di *default* del debitore sul costo della transazione, oppure chiedere delle garanzie, reali o personali, a supporto della transazione stessa, o ancora ricorrere a forme di assicurazione contro il fallimento delle proprie controparti.

Infine, nei casi in cui la SGR ritenga che la copertura del rischio di credito non sia qualitativamente adeguata, o sia quantitativamente insufficiente, possono generarsi effetti negativi sulla concessione del credito stesso quali ad esempio la concessione di un ammontare inferiore rispetto a quello richiesto dal debitore. Nonostante tali cautele il rischio di credito è considerato rilevante.

A.1.3. *Rischio di tasso di interesse*

Tale rischio consiste nella possibilità che eventuali variazioni dei tassi di interesse di mercato influenzino il valore degli strumenti di debito in cui investe il Fondo e l'indebitamento espresso a tasso variabile cui il Fondo può fare ricorso, con potenziali conseguenze negative per il patrimonio del Fondo e per il valore unitario delle Quote.

FATTORI DI RISCHIO

A.1.3. Rischio di liquidità

Data la natura illiquida degli investimenti, lo smobilizzo di una posizione - necessariamente subordinato al reperimento di una controparte disposta ad acquistare gli strumenti in cui è investito il Fondo – potrebbe non essere realizzabile per mancanza di una controparte ovvero potrebbe avvenire a condizioni diverse da quelle auspicate. È pertanto possibile che la vendita degli strumenti in cui il Fondo è investito avvenga ad un prezzo significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi.

A.1.4. Rischi legati agli investimenti in società non quotate

La politica di investimento del Fondo prevede che il suo patrimonio possa essere investito in strumenti finanziari emessi da società non quotate, che comportano livelli di rischio superiori rispetto ad analoghe operazioni effettuate a favore di società aventi titoli quotati. In particolare, le società non quotate non sono assoggettate ad un sistema di controllo pubblicistico analogo a quello predisposto per le società quotate.

Ciò comporta, fra l'altro, l'indisponibilità di un flusso di informazioni pari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, a quello delle società con titoli quotati. La mancanza di un mercato regolamentato può inoltre generare difficoltà nel disinvestimento dei titoli in portafoglio che, se perduranti, potrebbero determinare un ritardo nella liquidazione delle quote oltre i termini di scadenza del Fondo. Tali difficoltà si potrebbero riflettere sul prezzo di vendita della partecipazione e, conseguentemente, sul valore unitario della Quota del Fondo.

La determinazione del prezzo di mercato dei titoli emessi da società non quotate è connotata da un grado di complessità e di aleatorietà maggiore rispetto a quello di titoli quotati e, pertanto, il loro smobilizzo potrebbe risultare complesso e penalizzante anche dal punto di vista economico; tali circostanze potrebbero determinare una diminuzione del valore unitario della Quota.

A.1.5. Rischio di concentrazione

Consiste nella non elevata diversificazione degli emittenti in cui può investire il Fondo, fermo restando il rispetto dei limiti normativi applicabili e di quelli previsti nel Regolamento del Fondo. Inoltre, il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese che presentano una limitata diversificazione dal punto di vista settoriale, geografico, di gamma prodotto o di cliente.

A.1.6. Rischio di valutazione

Esprime la difficoltà di valutazione degli *asset* in cui investe il Fondo per i quali la SGR utilizza modelli di valutazione basati su tecniche di stima. La valutazione dell'attivo e la valorizzazione degli strumenti finanziari, emessi principalmente da imprese a bassa e media capitalizzazione e determinato sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR, potrebbe non corrispondere al reale valore di realizzo dello stesso. Essendo gli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte del Fondo emessi principalmente da piccole e medie imprese, con particolare riferimento agli strumenti finanziari quotati, la SGR ha valutato l'eventualità della loro sospensione dalle contrattazioni o della loro riclassificazione come strumenti finanziari non quotati al fine di comprendere gli impatti sulla liquidità del Fondo e sulla determinazione del valore degli investimenti, nonché per individuare eventuali misure di mitigazione del rischio connesse alla valutazione e gestione di tali strumenti.

A.1.7. Rischio di controparte

Rappresenta il rischio che la controparte di una delle transazioni risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari della transazione stessa. La *performance* degli attivi in cui investe il Fondo può essere condizionata dal mancato o incompleto adempimento delle obbligazioni assunte dalle proprie controparti. Le controparti del Fondo sono: (i) gli emittenti degli strumenti finanziari nei quali il Fondo investe e (ii) i soggetti con cui vengono concluse operazioni di copertura, di deposito o investimento della liquidità, ottenimento di garanzie reali o indebitamento (diverso dalla leva finanziaria), assicurazioni, *hedging*, deposito vincolato di somme e fidejussioni attive.

A.1.8. Rischio connesso all'utilizzo della leva finanziaria

Il Fondo può ricorrere all'utilizzo della leva finanziaria mediante finanziamento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Eltif. Dall'utilizzo della leva finanziaria derivano specifici rischi finanziari. In particolare, l'utilizzo della leva finanziaria espone gli investitori a un rischio tanto più elevato quanto maggiore è l'esposizione al mercato derivante da un impiego di risorse in eccesso rispetto alla dotazione patrimoniale del Fondo.

FATTORI DI RISCHIO

In caso di contrazione della redditività delle attività del Fondo ad un livello inferiore al costo dei relativi debiti finanziari, il ricorso all'indebitamento ha un effetto di accentuazione delle perdite.

Il ricorso all'indebitamento finanziario esercita un analogo effetto amplificativo dell'impatto sul valore complessivo netto del Fondo e delle relative Quote derivante da una variazione del valore delle attività dello stesso. Un'eventuale contrazione del valore delle attività determina una riduzione più che proporzionale del valore complessivo netto del Fondo e delle relative Quote.

A.1.9. Rischio di cambio e rischio Paese

Le imprese target oggetto di investimento possono essere caratterizzate da una propensione alle esportazioni, e possono quindi esporre il Fondo al rischio relativo alla volatilità dei cambi. Inoltre, ove il Fondo investa in strumenti finanziari o beni espressi in valuta diversa dall'Euro e in Paesi diversi dall'Italia, il medesimo è soggetto ad oscillazioni dei tassi di cambio ed ai rischi connessi alle situazioni politiche, finanziarie e giuridiche dei Paesi in cui gli asset sono ubicati.

A.1.10. Rischio di bail-in

Il Fondo potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a *bail-in*. La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il *bail-in* costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa d'investimento, introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, "BRRD") Si evidenzia altresì che la liquidità del FIA depositata presso intermediari diversi dal Depositario è altresì soggetta a *bail-in*; i depositi degli Organismi di Investimento collettivo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE).

A.1.11. Rischi legati all'utilizzo di strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati comportano una serie di vincoli e rischi. I rischi inerenti a tali strumenti dipendono dalle posizioni prese dal Fondo: per alcune tipologie di strumenti derivati la perdita si limita all'importo del premio investito ma in altri casi può essere superiore all'investimento iniziale.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati, quali contratti a termine, contratti d'opzione, *warrant*, contratti a termine *over-the-counter*, *swaps* e *swaptions*, implica rischi ulteriori. I rischi insiti in questi strumenti dipendono dalle specificità dello strumento in questione e dalla tipologia degli attivi sottostanti, tra questi: il rischio di mercato, il rischio di tasso di cambio, il rischio di tasso di interesse, il rischio spread, ed il rischio di credito. Con riferimento agli strumenti negoziati sui mercati *over-the-counter* risulta inoltre presente il rischio di controparte ovvero il rischio che la controparte coinvolta nella negoziazione di tali strumenti non sia in grado di far fronte alle obbligazioni che ne derivano. La capacità di utilizzare tali strumenti con successo dipende dalla capacità dei gestori di anticipare con precisione l'evoluzione dei prezzi degli strumenti sottostanti il derivato, dei tassi di interesse, dei tassi di cambio delle valute o di altri fattori economici così come l'accesso a mercati liquidi. Se le previsioni dei gestori sono erranee, ovvero se l'andamento dei contratti derivati non è quello previsto, il risultato può concretizzarsi in perdite più rilevanti che se tali strumenti non fossero stati utilizzati. In alcuni casi, l'utilizzo degli strumenti sopra menzionati può avere un effetto di leva.

FATTORI DI RISCHIO

A.2. FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALLA ILLIQUIDITA' DELLE QUOTE

La Sottoscrizione di Quote del Fondo presenta inoltre elementi di rischio connessi ai fattori di seguito indicati.

A.2.1. Rischio legato all'illiquidità delle Quote

DATA LA NATURA DI TIPO CHIUSO DEL FONDO, L'INVESTIMENTO NELLE QUOTE È DA CONSIDERARSI ILLIQUIDO. Non è infatti previsto a carico del Fondo, né della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza del Fondo. In circostanze normali il rimborso delle quote avviene con la liquidazione del Fondo alla scadenza dello stesso. La SGR può tuttavia avvalersi della facoltà di effettuare rimborsi parziali *pro-quota* a fronte di disinvestimenti secondo quanto previsto nel Regolamento del Fondo e nell'interesse dei Partecipanti. Con delibera motivata del proprio Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell'organo di controllo, la SGR può, ai sensi del Regolamento, prorogare la Durata del Fondo al fine del completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio.

A.2.2. Rischi connessi all'assenza di un mercato secondario regolamentato e di illiquidità delle Quote

L'assenza della previsione della quotazione delle quote del Fondo e dunque di un mercato secondario regolamentato, accentuano il rischio di illiquidità delle Quote del Fondo, poiché, nonostante il trasferimento delle quote sia in astratto possibile, per sua natura il Fondo non è destinato allo smobilizzo e l'effettivo disinvestimento è necessariamente subordinato al reperimento di una controparte disposta ad acquistare le quote, circostanza che potrebbe generare una differenza, anche negativa e non quantificabile a priori, tra il prezzo di cessione della quota e il valore di mercato degli attivi del Fondo, riflesso dal valore unitario delle Quote del Fondo.

A.2.3. Rischio connesso alla durata dell'investimento

L'orizzonte temporale di lungo periodo che caratterizza gli investimenti effettuati dal Fondo comporta la variabilità nel tempo dei fattori economico-finanziari presi a riferimento al momento della Sottoscrizione delle Quote. Parimenti legata all'orizzonte di lungo periodo dell'investimento è la mancanza di certezza sulla continuità nel tempo del *management* della SGR in carica al momento della Sottoscrizione.

A.3. ALTRI FATTORI DI RISCHIO

A.3.1 Rischio fiscale

Il rendimento dell'investimento nelle Quote del Fondo da parte di ciascun Investitore può essere influenzato anche negativamente per effetto dell'introduzione di modifiche normative ovvero della mutata interpretazione di normative esistenti inerenti, a titolo esemplificativo, (i) al regime fiscale applicabile al Fondo e/o (ii) al trattamento fiscale applicabile agli investimenti effettuati dal Fondo e/o (iii) al trattamento fiscale applicabile alle distribuzioni effettuate dal Fondo a valere sulle Quote e/o (iv) al trattamento fiscale applicabile ai singoli Investitori.

A.3.2. Rischio normativo e regolamentare

Il Fondo è sottoposto a specifiche regolamentazioni del settore di appartenenza. Eventuali modifiche regolamentari, al quadro normativo nazionale e internazionale, ovvero l'adozione di nuovi provvedimenti da parte delle Autorità di Vigilanza, ovvero modifiche interpretative della normativa vigente potrebbero influire sull'attività del Fondo e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla possibilità di perseguire efficacemente la politica di investimento e sulle operazioni di investimento e di disinvestimento.

FATTORI DI RISCHIO

A.3.3. Rischio operativo

Esprime il rischio che deriva, anche con riferimento a ciascuna società target oggetto di investimento, in conseguenza di errori nelle procedure interne, inefficienze nei sistemi, errori umani o eventi esterni, compresi i rischi legali.

A.3.4. Rischio di sostenibilità

È definito come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, qualora si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore dell'investimento. La SGR stima che i rischi di sostenibilità avranno un impatto non significativo sul rendimento del Fondo.

A.3.5. Rischio di decisioni avverse nei confronti dei partecipanti di minoranza

Il Regolamento del Fondo attribuisce all'Assemblea dei Partecipanti, ai sensi dell'articolo 37 del TUF, il potere di deliberare in merito alla sostituzione della SGR. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle Quote degli intervenuti all'Assemblea. Il *quorum* deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10% (dieci per cento) del valore di tutte le Quote in circolazione.

Tale potere implica il rischio che i partecipanti di minoranza possano subire delle decisioni contrarie alla propria volontà che potrebbero influire negativamente sul risultato complessivo del proprio investimento nelle Quote del Fondo.

A.3.6. Rischi legati alla stabilità geopolitica

L'attuale conflitto bellico tra Russia e Ucraina e quello israelo-palestinese hanno prodotto una situazione di incertezza nel quadro macroeconomico europeo e mediorientale, riducendo notevolmente le attese di crescita del continente e aumentando le spinte inflattive. Tutto ciò potrà avere un impatto sulle imprese *target* oggetto di investimento in termini di minori ricavi futuri, maggiori costi operativi a causa dell'aumento generalizzato dei prezzi, e maggiori oneri finanziari, come conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse che ci si attende avverrà nell'immediato futuro. Tali difficoltà si potrebbero riflettere sul prezzo di vendita degli attivi oggetto di investimento e, conseguentemente, sul valore della Quota.

A.3.7. Altri rischi

Alcune operazioni di investimento possono presentare rischi specifici in aggiunta a quelli sopra menzionati. In particolare, a mero titolo esemplificativo, eventuali Strumenti acquisiti dal Fondo (direttamente o indirettamente) in aziende dove è previsto un ricambio imprenditoriale possono presentare rischi specifici connessi al cambio di conduzione delle stesse. Gli investimenti in imprese in temporanea difficoltà sono caratterizzati da minore prevedibilità di risultati e, pertanto, da un maggior grado di rischio.

Da ultimo, possono altresì verificarsi eventi che impattino sulla reputazione delle medesime imprese ed eventi di natura eccezionale non coperti da polizze assicurative, azioni legali o tributarie passive.

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

relativo all'offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, non riservato, autorizzato come

Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)
rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/760³

denominato

“Anthilia ELTIF Synthesis”

istituito e gestito da:

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.

³ Come modificato e integrato dal Regolamento (UE) 2023/606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 e dal Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023.

SEZIONE 1 PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E AUTORITÀ COMPETENTI

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 1, Sezione 1)

Par. 1.1 Indicazione delle persone responsabili

La SGR, con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana n. 68, capitale sociale Euro 6.319.342,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05855780960, e altresì iscritta all'Albo delle SGR ex art. 35 del TUF, alla Sezione Gestori di FIA, al n. 117, alla Sezione Gestori di OICVM al n. 41 e, ai sensi dell'art. 4-*quinquies*.1, comma 2 del TUF, alla Sezione Gestori di Eltif al n. 10, (sito *internet* www.anthilia.it) è responsabile delle informazioni fornite nel presente Prospetto per l'offerta al pubblico delle Quote del Fondo.

Par. 1.2 Dichiarazione di responsabilità

La SGR, in qualità di soggetto responsabile della redazione del Prospetto, dichiara che le informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione – e nel Prospetto in generale – sono, per quanto di propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Par. 1.3 Dichiarazioni e relazioni di esperti

Il presente Documento di Registrazione non contiene pareri o relazioni di esperti, fatte salve le informazioni in ordine alle relazioni della Società di Revisione.

Par. 1.4 Informazioni provenienti da terzi

Il presente Documento di Registrazione non contiene informazioni provenienti da terzi.

Par. 1.5 Autorità competente

Ai sensi dell'art. 4-*quinquies*.1 del TUF, la Consob è l'Autorità nazionale competente a ricevere il Prospetto.

Il presente Prospetto è stato pubblicato in data 24 febbraio 2025.

La pubblicazione del Prospetto non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità del Fondo.

SEZIONE 2 REVISORI LEGALI

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 1, Sezione 2)

Par. 2.1 Revisori legali del Fondo e della SGR per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

PricewaterhouseCoopers S.p.A. - con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 2, iscritta al n. 119644 del registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, è la Società di Revisione della SGR e del Fondo. Attraverso apposita relazione di revisione, la Società di Revisione formula anche un giudizio sulla relazione annuale.

In caso di violazione da parte della Società di Revisione dei propri doveri, i Partecipanti potranno esperire gli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento italiano.

La SGR ha conferito l'incarico alla Società di Revisione per un novennio, dall'esercizio 2017 fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Par. 2.2 Informazioni circa dimissioni, revoche dall'incarico o mancato rinnovo dell'incarico alla Società di Revisione

In relazione al periodo cui si riferiscono le informazioni inerenti agli esercizi passati e fino alla Data del Prospetto, l'incarico conferito dalla SGR alla Società di Revisione non è stato oggetto di revoca, non sono intervenute dimissioni dall'incarico stesso da parte della Società di Revisione, né la stessa si è rifiutata di emettere un giudizio o ha espresso un giudizio con rilievi sui bilanci della SGR.

SEZIONE 3 FATTORI DI RISCHIO

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 1, Sezione 3)

Par. 3.1 Fattori di rischio relativi all'investimento nel Fondo

Non sono garantiti né la restituzione del capitale investito nel Fondo, né il raggiungimento dell'obiettivo del Fondo stesso.

È necessario che i Partecipanti siano consapevoli che la potenziale perdita parziale o totale del capitale investito nel Fondo è insita in tale tipologia di investimenti.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento si invitano, quindi, gli investitori a leggere attentamente i fattori di rischio relativi al Fondo. I fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto.

In relazione alle caratteristiche intrinseche e alla durata del Fondo, l'investimento nello stesso è adatto a investitori con una conoscenza ed esperienza superiore a quella di base ("investitore informato" o "investitore avanzato"), disposti ad immobilizzare le somme investite per un lungo periodo di tempo, che sono in grado di sopportare la perdita dell'intero ammontare investito, per i quali la partecipazione al Fondo non rappresenti l'unica forma di investimento di natura finanziaria e che siano investitori informati o avanzati con un livello di conoscenza/esperienza che gli permetta di comprendere le caratteristiche del Fondo, le strategie d'investimento adottate dalla SGR ed i rischi ad esse connessi.

Per quanto attiene agli investimenti effettuati da parte di investitori al dettaglio si specifica che ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Eltif, le quote del Fondo possono essere commercializzate presso un investitore al dettaglio solo se è stata effettuata una valutazione dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2014/65 ed è stata fornita una dichiarazione di adeguatezza a tale investitore al dettaglio a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, secondo e terzo comma, di detta direttiva.

Il rendimento del Fondo può variare di anno in anno in funzione dei rendimenti delle singole attività nelle quali il patrimonio del Fondo è investito.

Il Fondo non è quotato su mercati regolamentati, né su sistemi multilaterali di negoziazione.

Alla luce delle caratteristiche sopra indicate, il Fondo si qualifica come fondo a lungo termine.

Per una descrizione dei fattori di rischio legati all'investimento nel Fondo e che sono rilevanti per assumere una decisione di investimento informata, si rinvia alla specifica Sezione "Fattori di rischio" del Prospetto.

SEZIONE 4 INFORMAZIONI SULLA SGR E SUL FONDO

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 1, Sezione 4)

Informazioni sulla SGR

Par. 4.1 Denominazione legale e commerciale della SGR

Il Fondo è istituito da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.

Par. 4.2 Luogo, numero di registrazione della SGR e codice identificativo (LEI)

La SGR, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05855780960, è iscritta all'Albo delle SGR ex art. 35 del TUF, alla Sezione Gestori di FIA, al n. 117, alla Sezione Gestori di OICVM al n. 41 e, ai sensi dell'art. 4-*quinquies*.1, comma 2 del TUF, alla Sezione Gestori di Eltif al n. 10.

Il codice identificativo (LEI) della SGR è 815600EE98F7C0B52F93.

Par. 4.3 Data di costituzione e durata della SGR

La SGR è stata costituita in data 5 settembre 2007 in Milano e la sua durata è fissata sino al 31 dicembre 2080.

Par. 4.4 Residenza e forma giuridica della SGR, legislazione in base alla quale opera, paese di registrazione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale, sito web della SGR

La SGR ha sede legale in Milano, Corso di Porta Romana n. 68. Essa è costituita in Italia nella forma della società per azioni e opera in base alla legislazione italiana. Il numero di telefono della sede sociale è +39 02.97386.101, e-mail info@anthilia.it. Al suddetto recapito potranno essere inoltrati eventuali esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione. Il sito *internet* della SGR è www.anthilia.it.

Avvertenza: si avvertono i Partecipanti che le informazioni contenute nel sito *web* non fanno parte del Prospetto, a meno che le stesse siano incluse nel Prospetto medesimo mediante riferimento.

Informazioni sul Fondo

Par. 4.5 Denominazione del Fondo

Il Fondo è denominato “Anthilia ELTIF Synthesis”.

Par. 4.6 Luogo e numero di registrazione del Fondo

Il Fondo dispone di 4 (quattro) diverse Classi di Quote, di seguito indicate. Le Quote hanno i seguenti codici ISIN:

Classe Quote	ISIN	Classe Quote	ISIN
Quote A	IT0005633653 (portatore) IT0005633661 (nominativo)	Quote A1	IT0005633679 (portatore) IT0005633687 (nominativo)
Quote G	IT0005633695 (portatore) IT0005633703 (nominativo)	Quote I	IT0005633711 (portatore) IT0005633729 (nominativo)

Par. 4.7 Data di costituzione e durata del Fondo

Il Fondo è stato istituito dalla SGR, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione assunta in data 24 luglio 2024 e autorizzato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 17 gennaio 2025, Prot. n. 0116485/25, e gestito dalla medesima che vi provvede in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il Fondo ha durata 7 (sette) anni (il “Ciclo di Vita” o “Durata del Fondo”) e scade il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del Primo *Closing*. La SGR, con delibera motivata dell'organo amministrativo e con parere conforme dell'organo di controllo, può, prima della scadenza del Fondo, deliberare per non più di 2 (due) volte una proroga non superiore a 12 (dodici) mesi della Durata del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio. Dalla delibera deve risultare che: (a) l'attività di smobilizzo del portafoglio è stata già avviata, con l'indicazione dell'ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera; e (b) oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione dei beni oggetto di investimento, rendono

impossibile il completamento della vendita degli *asset* nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono compromettere il rendimento finale del Fondo.

I Partecipanti non possono chiedere il rimborso delle Quote possedute prima della scadenza del Fondo. Il rimborso delle Quote ai Partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo alla scadenza dello stesso, come eventualmente prorogato. I rimborsi e le distribuzioni sono effettuati esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, ovvero - nei casi di operatività nelle modalità di cui all'art. 14.2.7 del Regolamento secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento" - con uno dei mezzi di pagamento indicati all'art. 14.3.3.

La SGR, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento, si riserva la facoltà di ridurre il Capitale del Fondo su base proporzionale in caso di liquidazione di attività in cui è investito il patrimonio del Fondo che generi Introiti da Rimborso prima della fine della Durata del Fondo, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata nell'interesse degli Investitori. In tal caso, la SGR informerà i Sottoscrittori, mediante pubblicazione sul sito *internet* della SGR, in merito: (a) all'importo rimborsabile con riferimento a ciascuna Quota posseduta; e (b) alla procedura da seguire al fine di ricevere gli importi da rimborsare.

Par. 4.8 Residenza e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera, paese di registrazione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale, sito web del Fondo

Il Fondo è un Fondo di Investimento Alternativo, mobiliare, di tipo chiuso e non riservato a investitori professionali, che si qualifica come ELTIF rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento Eltif, denominato "*Anthilia ELTIF Synthesis*" e soggetto alla legislazione italiana.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera j) del TUF, un Fondo di investimento è "*l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore*". L'OICR in forma chiusa, come si ricava dalla normativa, è caratterizzato dall'impossibilità per i partecipanti del fondo di richiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio del fondo prima del termine di durata del fondo stesso. Un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) è, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera m-ter del TUF, il fondo di investimento rientrante nell'ambito di applicazione della AIFMD. Un FIA si definisce ELTIF quando rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento Eltif, ossia quando almeno il 55% (cinquantacinque per cento) del relativo capitale viene investito in attività ammissibili ai sensi del richiamato Regolamento Eltif.

Il Fondo è un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate da una pluralità di partecipanti ed è qualificato come "mobiliare" in quanto tali somme sono investite in strumenti finanziari.

Il Fondo è stato istituito dalla SGR.

Le informazioni relative al Fondo sono disponibili sul sito *internet* della SGR www.anthilia.it.

Avvertenza: si avvertono i Partecipanti che le informazioni contenute nel sito *web* non fanno parte del Prospetto, a meno che le stesse siano incluse nel Prospetto medesimo mediante riferimento.

SEZIONE 5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 1, Sezione 6)

Par. 5.1 La descrizione del gruppo di appartenenza della SGR

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. è un soggetto indipendente non appartenente ad alcun gruppo, il cui capitale con diritto di voto è detenuto da:

Anthilia Holding S.r.l.	66,71%
Cassa Lombarda S.p.A.	14,29%
Banca Valsabbina S.C.p.A.	4,00%
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.	15,00%

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all'*asset management* per conto di clientela privata ed istituzionale, costituita nel 2007, su iniziativa di taluni professionisti, e da taluni investitori del settore bancario. La società è controllata da Anthilia Holding S.r.l. e sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della medesima.

Di seguito si riportano i soci di Anthilia Holding S.r.l.:

Chateau Srl	22,30%
AH Srl	20,30%
Andrea Cuturi	6,73%
Paolo Rizzo	7,43%
Luca Massimiliano Orioli	4,60%
Daniele Colantonio	1,62%
Markus Ratzinger	4,59%
Lucio Cuppini	4,59%
Giuseppe Sersale	1,48%
Barbara Ellero	1,25%
Anne Sophie. Chouillou	1,25%
Matteo Soriani	1,25%
Katia Bolzoni	1,25%
Silvia Cristina Delcò	3,25%
Mara Barbizzi	4,96%
Aleida La Forgia	1,24%
Alex La Forgia	1,24%
Monica Marsilli in comunione con Michele Capolino, Massimo Capolino e Margherita Capolino	7,43%
Sergio Ungaro	1,62%
Francesco Bianchi	1,62%

La gamma d'offerta comprende fondi aperti armonizzati con focus su *asset class* liquide, fondi chiusi specializzati in *asset class* alternative e gestione di portafogli per investitori istituzionali e *retail*. La SGR presta altresì il servizio di commercializzazione di OICR di terzi e il servizio di consulenza in materia di investimenti.

Par. 5.2 Le principali imprese figlie della SGR

Alla data del presente Prospetto, la SGR non detiene alcuna partecipazione in altre società, né italiane, né estere.

SEZIONE 6 RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 1, Sezione 7)

Par. 6.1 Situazione finanziaria

Il Fondo non ha ancora avviato la sua operatività per cui, alla data di redazione del Prospetto, non è possibile fornire un resoconto dell'andamento e dei risultati dell'attività del Fondo.

Par. 6.2 Informazioni riguardanti fattori significativi che hanno avuto ripercussioni significative sul reddito

Il Fondo non ha ancora avviato la sua operatività per cui, alla data di redazione del Prospetto, non vi sono stati accadimenti significativi che hanno avuto, né vi sono alla data del presente Prospetto, accadimenti significativi che possano avere in futuro, ripercussioni importanti sul patrimonio del Fondo.

SEZIONE 7 RISORSE FINANZIARIE

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 1, Sezione 8)

Par. 7.1 Informazioni relative a limitazioni all'uso delle risorse finanziarie che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull'attività del Fondo

Le risorse finanziarie vengono utilizzate nell'attività di ordinaria amministrazione del Fondo, nel rispetto del Regolamento del Fondo e dei limiti di investimento previsti dalla Banca d'Italia e dalla normativa applicabile per i fondi di investimento non riservati, nonché dal Regolamento Eltif.

La leva finanziaria complessiva del Fondo, tenuto anche conto dell'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non potrà comunque essere superiore a 1,3. La leva finanziaria utilizzabile è espressa dal rapporto tra il totale delle attività e il valore complessivo netto del Fondo. Il metodo utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva è il metodo degli impegni.

Per maggiori informazioni si rinvia al par. 21.3 che segue.

SEZIONE 8 CONTESTO NORMATIVO

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 1, Sezione 9)

Par. 8.1 Contesto normativo in cui il Fondo opera e che può avere un'incidenza significativa sull'attività del Fondo

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera j) del TUF, un Fondo comune di investimento è “l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore”. L'OICR in forma chiusa, come si ricava dalla normativa, è caratterizzato dall'impossibilità per i partecipanti del fondo di richiedere il rimborso delle Quote o azioni a valere sul patrimonio del fondo prima del termine di durata del fondo stesso. Un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) è, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera m-ter del TUF, il Fondo comune di investimento rientrante nell'ambito di applicazione della AIFMD. Un FIA si definisce ELTIF quando rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento Eltif, ossia quando almeno il 55% (cinquantacinque per cento) del relativo capitale viene investito in attività ammesse ai sensi del richiamato Regolamento Eltif.

Il contesto normativo in cui si collocano l'attività della SGR e del Fondo è estremamente ricco e sono presenti diverse fonti normative che devono essere considerate, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale. Al riguardo, infatti, si ricorda che l'attività di gestione collettiva del risparmio prestata dalla SGR è riservata agli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia. L'attività della SGR, pertanto, è fortemente condizionata dalle modifiche normative che coinvolgono le fonti che si riportano di seguito e che la stessa è tenuta a osservare per poter operare. Si segnala che alla Data del Prospetto, non è stato rilevato alcun fattore di natura governativa, economica, di bilancio, monetaria o politica che abbia avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull'attività della SGR.

A livello comunitario, vengono in rilievo la AIFMD e il Regolamento Delegato (UE) 231/2013 della Commissione.

Data la particolare natura del Fondo, al fine di delineare il perimetro normativo rilevante, deve essere considerato altresì il Regolamento Eltif, che si occupa di definire le procedure e le condizioni per la concessione dell'autorizzazione come ELTIF, gli obblighi relativi alle politiche di investimento, le procedure per il rimborso, la negoziazione e l'emissione delle quote o delle azioni e la distribuzione dei relativi proventi, nonché gli obblighi di trasparenza e le procedure relative alla commercializzazione in relazione a tale tipo di OICR.

Inoltre, a livello comunitario, il contesto normativo rilevante comprende altresì la Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, nonché i relativi regolamenti delegati, che dettano la disciplina relativa alla prestazione dei servizi di investimento che la SGR svolge.

Sempre a livello comunitario, il contesto normativo è completato dalla normativa antiriciclaggio prevista dalle Direttive 2015/849/UE del 20 maggio 2015 e 2018/843/UE del 30 maggio 2018.

Tali norme comunitarie sono recepite ed attuate in ambito nazionale tramite provvedimenti normativi di rango primario e secondario/regolamentare. Al riguardo, la principale fonte di natura primaria è rappresentata dal TUF che comprende la disciplina relativa sia alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio – incluse le norme sui soggetti autorizzati e quelle relative alla commercializzazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio – sia quella relativa alla prestazione dei servizi di investimento. La fonte primaria in materia di prevenzione all'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo è il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Vengono in rilievo anche le disposizioni contenute nelle fonti di natura secondaria/regolamentare, tra cui è necessario citare il Regolamento di Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, il Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF del 5 dicembre 2019, il Regolamento della Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 in materia di intermediari, oltre alle disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio del 27 marzo 2019 e quelle in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019 di Banca d'Italia.

SEZIONE 9 PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 1, Sezione 11)

Par. 9.1 Pubblicazione di una previsione o una stima degli utili

Il Prospetto non contiene previsioni o stime relativamente agli utili del Fondo.

Par. 9.2 Inclusione di una nuova previsione o di una nuova stima degli utili

Non applicabile in quanto non è prevista una nuova previsione o una nuova stima degli utili.

Par. 9.3 Dichiarazione attestante la previsione o la stima degli utili

Non applicabile in base a quanto indicato ai par. 9.1 e 9.2 che precedono.

SEZIONE 10 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO E ALTI DIRIGENTI

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 1, Sezione 12)

Par. 10.1 Informazioni circa gli organi di amministrazione, direzione e controllo ed altri dirigenti

Par. 10.1.1 Organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto è composto da 8 membri e scade all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

I componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono i seguenti:

Nome e Cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Giuseppe Spadafora	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Palermo – 7 settembre 1954
Andrea Cuturi	Consigliere Delegato	Roma – 13 giugno 1970
Barbara Giacomoni	Consigliere di Amministrazione	Piacenza – 18 dicembre 1965
Daniele Colantonio	Consigliere di Amministrazione	Roma – 7 giugno 1978
Paolo Rizzo	Consigliere di Amministrazione	Lecco – 11 novembre 1963
Barbara Ellero	Consigliere di Amministrazione	Udine – 16 febbraio 1969
Marina Balzano	Consigliere di Amministrazione	Padova – 23 novembre 1981
Alessandro Maria Decio	Consigliere di Amministrazione	Milano – 10 gennaio 1966

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede legale della SGR.

Nessun membro del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, con i componenti del Collegio Sindacale e con i principali dirigenti.

Nel seguito si riportano le principali attività svolte e le esperienze professionali dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Giuseppe Spadafora

Dopo la laurea in Economia e Commercio a Palermo e un Master of Science (Econ.) alla London School of Economics prosegue gli studi economici presso la Harvard University.

Nel 1983 è in Manufacturers Hanover Trust Company a Milano e New York. Nel 1985 è Amministratore Delegato della Manufacturers Hanover Finanziaria S.p.A. e dal 1988 Managing Director & Senior Financial Officer in Chemical Bank, oggi JP Morgan Chase. Nel 1996 è responsabile della Direzione Finanza (Vice President of Finance) di Omnitel Pronto Italia, oggi Vodafone Italia. Nel 1998 diventa Direttore Generale del Banco di Sicilia. Dal 2000 è in BNP Paribas come Direttore Generale per l'Italia ed è membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Cassa di Risparmio di Firenze. Nel 2007 diventa Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Lombarda (dal 2010

Vice Presidente).

Vice Presidente di Anthilia SGR dalla sua costituzione, dalla fine del 2013 ne è Presidente. È inoltre Amministratore Delegato di Yafa S.p.A., capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni, Consigliere di Yarpa S.p.A. e di Vittoria Assicurazioni S.p.A. Dal giugno 2019 è Presidente di R&S Advisory S.r.l. e dal gennaio 2020 siede nel Consiglio Direttivo della Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi.

Andrea Cuturi

Laureato in Economia a Roma, dopo esperienze di studi negli Stati Uniti, opera nella ricerca e nel trading sui mercati merci nordamericani e sui mercati londinesi dei derivati. Dal 1995 in Banca Commerciale Italiana, a Londra, quindi in Comit Asset Management, poi Nextra Investment Management, con responsabilità crescenti di gestione, sino a divenire responsabile European equity desk. Dal 2002 Senior Vice President responsabile per la Wealth Management Unit di Credit Suisse, poi membro del comitato strategico del gruppo per lo sviluppo delle attività in Europa. Nel 2006 crea a Dublino una propria società di investimento, confluita in Anthilia. È Presidente e Amministratore Delegato del family office Face Off e Partner fondatore di Anthilia. Chief Investment Officer di Anthilia e Vice Presidente dal 2007, nell'aprile 2021 viene nominato Consigliere Delegato.

Barbara Giacomoni

Dopo la laurea all'Università di Bergamo in Economia Commercio con specializzazione in Matematica Finanziaria applicata, perfeziona gli studi a Leeds (UK) e ad Harvard University (USA) in International Finance, lavora (1988) alla Skandinaviska Enshilda Banken a Stoccolma nell'ambito delle attività di credito internazionale dell'istituto. In seguito, sino al 1999, lavora nel Gruppo Akros (Milano), come trader sui mercati dei cambi e successivamente con responsabilità nell'area crediti della banca. In questo ruolo gestisce il team di analisi bilancistica/finanziaria di controparte e l'assessment dei rischi finanziari per l'esposizione proprietaria. Lavora in SWG (Trieste, ricerche di mercato) gestendo il piano di ristrutturazione del debito finanziario della società e seguendo la pianificazione e il controllo di gestione. Successivamente, presso lo Studio di Commercialisti Associato Dattilo (Milano) opera come consulente nella valutazione bilancistica degli strumenti finanziari e dei derivati complessi. Dal 2006 sino al luglio 2023 nel gruppo Pictet, prima Banque Pictet & Cie (Ginevra) e successivamente Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch, nel Business Development e CRM per la clientela istituzionale. Membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Anthilia Capital Partners SGR dal 2021; Presidente del Comitato ESG dalla costituzione dello stesso.

Daniele Colantonio

Laureato in analisi quantitativa e modellistica economica frequenta corsi di specializzazione in Svezia, Spagna e Francia. Nel 2000 lavora ai Lloyds di Londra; dal 2003 si occupa di consulenza strategica in Arthur D. Little. Ha maturato esperienze in Kazakistan, Olanda e Inghilterra. Nel 2006 è in ENAV, controllo del traffico aereo, nell'ambito della pianificazione finanziaria e del controllo di gestione. Dal 2007 è in Anthilia Capital Partners come responsabile del Risk Management finanziario ed operativo. Dal 2012 è Partner di Anthilia e dal 2014 Responsabile dell'area Marketing e Sviluppo prodotti. Da aprile 2021 è membro del Consiglio di Amministrazione di Anthilia.

Paolo Rizzo

Laureato nel 1988 all'Università Bocconi, opera sui mercati azionari europei da oltre vent'anni, prima come analista, in seguito come gestore. Sino al 1991 analista e fund manager presso il Gruppo IMI, in seguito European equity fund manager per Fondiaria Assicurazioni. Dal 1994 al 1999 ricopre la responsabilità di Head of Equity in Deutsche Bank AM. Nel 2001 passa al Gruppo Credit Agricole in qualità di Head of European equity, gestendo investimenti per oltre 7 miliardi di euro. Nel 2008 diviene Partner di Anthilia. Gestore responsabile di più fondi della SGR, ha assunto anche la responsabilità dell'Area Gestione OICVM. Da aprile 2013 è membro del Consiglio di Amministrazione di Anthilia.

Barbara Ellero

Laureata in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Dal 1995 al 2004 analista finanziario senior presso primarie banche di investimento. Dal 2004 responsabile della strutturazione ed esecuzione di operazioni di finanza strutturata e M&A presso La Compagnia Finanziaria S.p.A. e Fante s.r.l. – Capital, Corporate and Wealth Advisors. Da novembre 2013 in Anthilia Capital Partners come Investment Manager di Anthilia BIT. Nell'aprile 2016 assume la carica di Responsabile *Private Debt* e nel marzo 2018 diventa *Partner* di Anthilia. Dall'agosto 2022 è membro del Consiglio di Amministrazione di Anthilia Holding S.r.l.

Marina Balzano

Laureata in giurisprudenza a Padova, *master* al Sole24Ore in operazioni straordinarie, entra in Clifford Chance appassionandosi al mondo della finanza. Si trasferisce a Milano dove inizia a occuparsi di banking e in particolare di *acquisition e corporate finance*. Consolida rapporti con le principali banche operanti nel settore seguendo moltissime operazioni di finanziamento soprattutto a servizio del mondo degli *sponsor di private equity*. A 35 anni diventa *partner* di Pavia e Ansaldo. A febbraio 2019 entra nello Studio Legale Internazionale Orrick in qualità di *partner*, è docente a seminari sul *leverage finance* e il *corporate finance* e scrive su riviste di settore. Ha acquisito una vasta esperienza nell'affiancare i maggiori gruppi bancari italiani e internazionali in tutte le tipologie di operazioni di finanza strutturata quali *acquisition e leveraged finance, corporate finance, project finance*, finanza pubblica, finanziamento a servizio di infrastrutture. Ha maturato una solida esperienza anche in materia di emissioni di prestiti obbligazionari e titoli di debito (mini bond) nonché nell'ambito delle ristrutturazioni del debito sia in fase stragiudiziale che pre-fallimentare. Da giugno 2022 è membro del Consiglio di Amministrazione di Anthilia.

Alessandro Maria Decio

Dopo la laurea in Economia Politica (Teoria monetaria) ha conseguito l'MBA Program presso l'Insead. Dal 2020 ricopre la carica di Amministratore Delegato, Direttore Generale e membro del Comitato Esecutivo di Banco di Desio e della Brianza. Da fine giugno 2022 fa parte del Consiglio di Amministrazione di Anthilia SGR a seguito della sottoscrizione, da parte di Banco Desio, dell'aumento di capitale dedicato e così entrando a far parte dell'azionariato di Anthilia SGR con una partecipazione del 15%. Vanta una lunga esperienza in ambito bancario e finanziario. In precedenza ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui: Amministratore Delegato e Direttore Generale di SACE (2016-2019); Amministratore Mediobanca, Borsa Italiana, Fineco; Chief Executive Officer ING Italia (2016); Group Chief Risk Officer Unicredit Group (2012-2016); numerose cariche in banche estere appartenenti a Unicredit Group (2000-2016), diversi incarichi presso EBRD Londra e Imi International Londra/New York (1990-2000).

* * *

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone, diverse dalla SGR, in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione sono e/o sono stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, oppure soci, negli ultimi 5 anni dalla data del presente Prospetto.

Nome e Cognome	Società	Carica o partecipazione	Status
Giuseppe Spadafora	Vittoria Assicurazioni S.p.A. Yarpa Investimenti SGR S.p.A. Yarpa S.p.A. Yafa S.p.A. R&S Advisory S.r.l.	Consigliere di Amministrazione Consigliere di Amministrazione Consigliere di Amministrazione Amministratore delegato Presidente del Consiglio di Amministrazione	in carica cessata in carica in carica in carica
Andrea Cuturi	Marina di Roma S.r.l. Risaro Primo S.r.l. EFA S.r.l. Face Off S.r.l. A.H. S.r.l. Anthilia Holding S.r.l. Planetarium Fund SICAV	Consigliere di Amministrazione e Socio Consigliere di Amministrazione e Socio Amministratore Unico e Socio Amministratore Unico e Socio Amministratore Unico e Socio Consigliere di Amministrazione Consigliere di Amministrazione	cessata in carica in carica in carica in carica in carica in carica
Barbara Giacomoni	Chateau S.r.l.	Socio	partecipazione detenuta
Daniele Colantonio	Anthilia Holding S.r.l.	Consigliere di Amministrazione e Socio	in carica partecipazione detenuta

Nome e Cognome	Società	Carica o partecipazione	Status
Paolo Rizzo	Anthilia Holding S.r.l.	Consigliere di Amministrazione e Socio	in carica partecipazione detenuta
Barbara Ellero	Anthilia Holding S.r.l.	Consigliere di Amministrazione e Socio	in carica partecipazione detenuta
Alessandro Maria Decio	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Fides S.p.A. Telepass S.p.A. SACE	Amministratore Delegato e Direttore Generale Consigliere di Amministrazione Consigliere di Amministrazione Amministratore Delegato e Direttore Generale	in carica in carica cessata cessata
Marina Balzano	Industrie Chimiche Forestali S.p.A. First Capital S.p.A.	Amministratore Indipendente Amministratore Indipendente	in carica in carica

Per quanto a conoscenza della SGR, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione della stessa ha riportato, negli ultimi cinque anni, condanne in relazione a reati di frode o di bancarotta ai sensi degli artt. 322 e 323 del D.lgs. 14/2019, come modificato dal D.lgs. 83/2022, e dall'art. 217 del R.D. 267/1942, né è stato associato, nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di fallimento, amministrazione controllata o liquidazione, né, infine, è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della SGR o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi società.

Par. 10.1.2 Organo di controllo

L'organo di controllo della SGR è il Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale in carica alla data del presente Prospetto scade all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. I componenti del Collegio Sindacale (Sindaci) sono riportati nella seguente tabella

Nome e Cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Annunziata Melaccio	Presidente del Collegio Sindacale	Barletta – 12 agosto 1977
Francesco Pozzoli	Sindaco Effettivo	Monza – 29 giugno 1974
Emanuele Panza	Sindaco Effettivo	Milano – 2 giugno 1962
Erminio Beretta	Sindaco Supplente	Milano – 7 dicembre 1960
Cesare Mombello	Sindaco Supplente	Ginevra (Svizzera) – 23 febbraio 1962

Tutti i membri del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti, sono revisori ufficiali dei conti.

Tutti i Sindaci sono domiciliati per la carica presso la sede legale della SGR, ad eccezione dei Sindaci Supplenti.

Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela con gli altri componenti del Collegio Sindacale, con i componenti del Consiglio di Amministrazione o con i principali dirigenti.

Nel seguito si riportano le principali attività svolte e le esperienze professionali dei Sindaci.

* * *

Annunziata Melaccio

Dottore commercialista e revisore legale, specializzato in normativa dei mercati finanziari. Ha una consolidata esperienza nella consulenza a favore di intermediari finanziari e fondi comuni di investimento italiani ed esteri in materia finanziaria e bancaria, anche nell'ambito della strutturazione e realizzazione di progetti *cross-border* in ambito europeo. Opera con un particolare focus in relazione all'impostazione e all'avvio di nuovi intermediari, distribuzione di strumenti finanziari e fondi di investimento, in particolare alternativi. Ricopre incarichi di amministratore indipendente e sindaco in diversi intermediari finanziari e bancari italiani, nonché in aziende quotate.

Francesco Pozzoli

È iscritto nel registro dei Revisori Contabili di Monza e Brianza ed è attualmente contitolare dello Studio Pozzoli – Commercialisti Associati. Ha maturato una significativa esperienza nell'attività di revisione legale, consulenza bilancistica, principi contabili IAS/IFRS ed in tema di consulenza fiscale svolta a favore, *inter alia*, di società di gestione del risparmio. Ha maturato una importante esperienza nella consulenza tributaria in ambito di operazioni di *Merger & Acquisition* nonché di ristrutturazione aziendale. È docente di alcuni corsi universitari in materia di Economia Aziendale presso l'Università Cattolica di Milano e ricopre la carica di Sindaco e di Amministratore presso alcune in società nazionali.

Emanuele Panza

Partner dello Studio “Cravero&Associati” con sedi in Biella e Milano. Nel 1987, ha conseguito la laurea in Economia Aziendale all'Università Bocconi di Milano. Dal 1989 è iscritto all' Albo Dottori Commercialisti di Biella e nel Registro dei Revisori Contabili. Ha maturato una consolidata e pluriennale esperienza sviluppata nelle aree del Diritto Tributario e Societario. È Membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di numerose società industriali e finanziarie.

Erminio Beretta

Laurea in Economia aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi, è iscritto dal 1989 all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Dal 1993 esercita in proprio l'attività professionale di Dottore Commercialista nel campo della consulenza fiscale e amministrativa a favore di professionisti e persone fisiche, e nel campo della consulenza fiscale amministrativa e societaria nei confronti di enti commerciali e non. Consulente tecnico del Giudice; Tutore, Curatore e Amministratore di Sostegno; Revisore Contabile. Ha maturato una consolidata e pluriennale esperienza sviluppata nelle aree del Diritto Tributario e Societario. È Membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di numerose società industriali e finanziarie.

Cesare Mombello

Partner dello Studio “Cravero&Associati” con sedi in Biella e Milano. Nel 1988 ha conseguito la laurea in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Torino. Dal 1992 è iscritto all'Albo Dottori Commercialisti di Biella e nel Registro dei Revisori Contabili. Ha maturato una pluriennale esperienza sviluppata in diritto tributario e societario. Specializzato in Contabilità e dichiarazioni dei redditi, in particolare nel settore immobiliare e automotive, nella pianificazione fiscale, nelle operazioni societarie straordinarie, nella valutazione di aziende e società e nell'Assistenza e rappresentanza dei contribuenti nelle controversie fiscali avanti le Commissioni Tributarie. È Membro del Collegio Sindacale di numerose società industriali, commerciali e finanziarie.

* * *

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone, diverse dalla SGR, in cui i componenti del Collegio Sindacale sono e/o sono stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, oppure soci, negli ultimi 5 anni dalla data del presente Prospetto.

Nome e Cognome	Società	Carica o partecipazione	Status
----------------	---------	-------------------------	--------

<p>Annunziata Melaccio</p>	<p>Banca Ifis S.p.A. Banca Albertini S.p.A. Ersel S.p.A. ePrice S.p.A. Decalia Asset Management SIM S.p.A. ART SGR S.p.A. Kairos Investment Management S.p.A. Kairos Partners SGR S.p.A. Kairos Partners SGR S.p.A. Main Capital SGR S.p.A. Quaestio Capital Management SGR S.p.A. Replica SIM S.p.A. Replica SIM S.p.A. Juliet Holding S.p.A. Ambienta SGR S.p.A. Banca Popolare Etica Soc. Coop. Per azioni Etica SGR S.p.A. Kairos Julius Bear SIM S.p.A. Venexiana S.r.l. Gentili & Partners STP S.r.l. Stirapp S.r.l. Nakaku (già) Nakpack S.r.l. Ersel SIM S.p.A. GAM (Italia) SGR S.p.A. Endowment Bocconi Management Srl</p>	<p>Sindaco Effettivo Consigliere di Amministrazione Consigliere di Amministrazione Consigliere di Amministrazione Presidente del Consiglio di Amministrazione Consigliere di Amministrazione Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Amministratore Indipendente Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Sindaco Supplente Sindaco Supplente Sindaco Supplente Sindaco Supplente Sindaco Supplente Socio Amministratore Unico e Socio Socio Socio Consigliere di Amministrazione Sindaco Effettivo Amministratore</p>	<p>in carica cessata cessata cessata in carica cessata cessata cessata in carica cessata cessata cessata cessata cessata cessata cessata cessata cessata cessata ceduta cessata società liquidata partecipazione detenuta cessata cessata in carica</p>
<p>Francesco Pozzoli</p>	<p>Wanzen S.r.l. Studio Pozzoli Commercialisti Associati Cath S.r.l. 3P Italia S.p.A. Mandelli S.r.l. Fondazione Casa Natale Pio XI - ETS Oggioni S.p.A. Dicomi S.r.l. Con Lor S.p.A. Elvisa S.r.l.</p>	<p>Amministratore Unico Amministratore Amministratore Sindaco Effettivo Revisore Legale Revisore Legale e Presidente dei Revisori Legali Sindaco Supplente Sindaco Effettivo Sindaco Supplente Revisore unico</p>	<p>in carica in carica in carica in carica in carica in carica in carica in carica in carica in carica</p>

gli ultimi cinque anni.

Par. 10.1.3 Alti Dirigenti

Non è prevista la carica di direttore generale. Si riportano di seguito le informazioni sui soggetti che rivestono il ruolo di Alti Dirigenti della SGR.

Nome e Cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Daniele Colantonio	Responsabile <i>Business Development, Marketing&Sales</i>	Roma – 7 giugno 1978
Daniele Consolo	Responsabile Area <i>Governance & Legal</i>	Pantelleria – 07 agosto 1981
Barbara Ellero	Responsabile Area Gestione FIA	Udine – 16 febbraio 1969
Cristina Gipponi	Responsabile Area Amministrazione, Operations e HR	Monza – 14 marzo 1970
Luca Massimiliano Orioli	Responsabile Area <i>Wealth Management</i>	Milano – 09 gennaio 1963
Paolo Rizzo	Responsabile Area Gestione OICVM	Lecco – 11 novembre 1963
Matteo Soriani	Responsabile Area Pianificazione, Bilancio e <i>Project management</i>	Magenta – 23 dicembre 1986
Antonia Cristiano	Responsabile della Funzione <i>Risk Management</i>	Reggio Calabria – 28 novembre 1982

Nessuno degli Alti Dirigenti della SGR ha rapporti di parentela con i membri del Consiglio di Amministrazione, con i componenti del Collegio Sindacale e con gli altri dirigenti.

Nel seguito si riportano le principali attività svolte e le esperienze professionali degli Alti Dirigenti della SGR.

* * *

Daniele Colantonio

Si veda quanto riportato al precedente paragrafo “10.1.1. Organo amministrativo”.

Daniele Consolo

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, è specializzato in regolamentazione bancaria, dei servizi finanziari e di investimento. Nel 2006 ha avviato la propria carriera professionale quale *compliance analyst* presso la succursale italiana di Citigroup. Dal 2008 ha iniziato la sua collaborazione presso lo studio legale Atrigna&Partners e successivamente, dal 2013, presso lo studio legale internazionale Orrick, Herrington & Sutcliff fino al 2022. Durante questo periodo ha svolto la professione legale ed assistito banche ed *asset manager* supportandoli nell’individuazione di soluzioni operative e nell’implementazione dei relativi aspetti legali anche connessi, talvolta, a specifiche operazioni finanziarie. Si è occupato dell’organizzazione di corsi di formazione *in-house* presso i clienti e ha collaborato con il Politecnico di Milano e l’Università LUISS in qualità di docente di corsi di specializzazione nelle materie di propria competenza. Dal maggio 2022 è Responsabile dell’Area *Governance&Legal* di Anthilia Capital Partners Sgr.

Barbara Ellero

Si veda quanto riportato al precedente paragrafo “10.1.1. Organo amministrativo”.

Cristina Gipponi

Diplomata presso l’Istituto Margareth Mead di Cinisello è perito aziendale corrispondente in lingue estere. Dal 1989 ha esperienze di assistente di direzione in aziende manifatturiere e di servizi nell’ambito dei settori acquisti, commerciale e finanza. Nel 1997 diviene *controller manager* per la divisione banche, finanza e assicurazioni di Elsag Datamat Spa

(Gruppo Finmeccanica). Dal 2008 è in Anthilia Capital Partners SGR, prima come assistente di direzione, poi come *middle office specialist*. Dal 2018 diviene Responsabile Middle Office e dal 2020 assume la responsabilità dell'Area Amministrazione, Operations e HR.

Luca Massimiliano Orioli

Esperienze nell'ambito della teoria quantitativa e nei processi di ottimizzazione della performance attraverso il *multi-management approach*. Laurea presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, è membro e docente dell'Associazione Italiana Analisti Finanziari dal 1993. Pubblica vari testi, tra cui: "Gestione attiva di portafoglio: l'approccio *fundamental quant*", "Sistemi esperti per le scelte di portafoglio". Dall'89 in Banca Commerciale Italiana si occupa di gestione di portafogli. In Comit Asset Management è Chief Strategist. Sino al 2005 ha ricoperto lo stesso ruolo in Nextra Investment Management. In Eurizon Investimenti è stato Head of Manager Selection e membro dell'Investment Committee. Massimiliano è *Partner* di Anthilia e Responsabile dell'Area *Wealth Management*.

Paolo Rizzo

Si veda quanto riportato al precedente paragrafo "10.1.1. Organo amministrativo".

Matteo Soriani

Laureato in Economia e Management delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Segue un percorso di studi in finanza quantitativa, con esperienze di studio a Singapore. Dal 2010 è in Anthilia Capital Partners SGR prima nell'area *risk management*, dal 2011 si occupa dello sviluppo di strategie di investimento e di nuovi prodotti. Nel marzo 2018 diventa *Partner* di Anthilia. È Responsabile dell'Area Pianificazione, Bilancio e *Project management*.

Antonia Cristiano

Laureata in Economia e Management delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Dal 2006 nel settore dell'*asset management*. Esperienza quindicennale nell'ambito del *risk management* con *focus* sui rischi finanziari inerenti ai prodotti di risparmio gestito, 2009 - 2010 in Sella Gestioni SGR, a seguire 2010 - 2023 in Mediolanum Gestione Fondi SGR. In Anthilia Capital Partners SGR da settembre 2023 Responsabile della Funzione di *Risk Management*.

* * *

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone, diverse dalla SGR, in cui gli Alti Dirigenti sono e/o sono stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, oppure soci, negli ultimi 5 anni dalla data del presente Prospetto (fatti salvi Daniele Colantonio, Paolo Rizzo e Barbara Ellero per i quali si veda quanto riportato al precedente paragrafo "10.1.1. Organo amministrativo").

Nome e Cognome	Società	Carica o partecipazione	Status
Daniele Consolo	N.A.	N.A.	N.A.
Cristina Gipponi	N.A.	N.A.	N.A.
Luca Massimiliano Orioli	Arsvalue S.r.l.	Socio	partecipazione detenuta
	Cork S.r.l.	Socio	partecipazione detenuta
	Anthilia Holding S.r.l.	Socio	partecipazione detenuta
Matteo Soriani	Club Italia Investimenti 2 S.p.A.	Socio	partecipazione detenuta
	Anthilia Holding S.r.l.	Socio	partecipazione detenuta
	Graphenext S.r.l.	Socio	partecipazione detenuta

Nome e Cognome	Società	Carica o partecipazione	Status
	Barberino S.r.l. SB	Socio	partecipazione detenuta
	Mamaclean S.r.l.	Socio	partecipazione detenuta
Antonia Cristiano	N.A.	N.A.	N.A.

Per quanto a conoscenza della SGR, nessuno dei sopra menzionati Alti Dirigenti della SGR ha riportato, negli ultimi cinque anni, condanne in relazione a reati di frode o di bancarotta ai sensi degli artt. 322 e 323 del D.lgs. 14/2019, come modificato dal D.lgs. 83/2022, e dall'art. 217 del R.D. 267/1942, né è stato associato, nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di fallimento, amministrazione controllata o liquidazione, né, infine, è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della SGR o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi società.

Par. 10.2 Conflitti di interesse degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo e degli alti dirigenti

Par. 10.2.1 Potenziali conflitti di interesse tra gli obblighi nei confronti della SGR dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei principali dirigenti e i loro interessi privati e/o altri obblighi

Per quanto di conoscenza della SGR, in relazione a nessuno dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza e agli alti dirigenti sussistono potenziali o effettivi conflitti di interessi tra i loro obblighi nei confronti della SGR e del Fondo e i loro interessi privati e/o altri obblighi.

La SGR vigila per l'individuazione dei conflitti di interesse e adotta procedure interne idonee a salvaguardare i diritti del Fondo e dei Partecipanti, in modo tale da ridurre al minimo il rischio potenzialmente derivante da operazioni in conflitto di interesse, anche tra il Fondo e gli altri fondi dalla stessa gestiti, derivanti da rapporti di gruppo e/o con i soci, gli amministratori e i dipendenti della SGR stessa, o con loro parenti, dalla prestazione congiunta di più servizi, da rapporti di affari propri o di altra società del gruppo di appartenenza ed in genere da rapporti con parti correlate.

Il Fondo, infatti, non può:

- (i) acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
- (ii) negoziare beni con altri fondi gestiti dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza della SGR; e
- (iii) concedere in locazione beni del Fondo alla SGR o a società del gruppo di appartenenza della SGR o affidare a queste ultime servizi relativi alla gestione delle attività del Fondo.

Il Fondo può investire in parti di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da società del medesimo gruppo di appartenenza della SGR ("OICR Collegati"). Gli investimenti in OICR Collegati sono soggetti al limite del 10% (dieci per cento) previsto per gli investimenti in quote o azioni di altri OICR. In caso di investimento in OICR Collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. In conformità alla propria Politica di gestione dei conflitti di interessi, la SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la provvigione di gestione percepita dal gestore degli OICR Collegati. Inoltre, la SGR è dotata di apposita procedura che regola l'allocazione degli investimenti tra i fondi gestiti in presenza di investimenti compatibili con più patrimoni, tra cui il Fondo.

Inoltre, in conformità all'art. 12 del Regolamento Eltif, il Capitale del Fondo non è investito in attività di imprese *target* nelle quali la SGR ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni di altri Eltif, EuSEF o EuVECA, OICVM o FIA UE che eventualmente gestisce.

La SGR ha individuato specifici presidi finalizzati a garantire un processo di investimento chiaro e trasparente, nell'interesse degli OICR gestiti e dei relativi partecipanti, e la conformità dell'operato aziendale alle prescrizioni normative e di vigilanza.

In particolare, la SGR:

- (i) si è dotata di procedure aziendali finalizzate a definire il processo di investimento degli OICR gestiti, l'intervento dei soggetti rilevanti e le modalità di adozione delle relative decisioni;
- (ii) ha predisposto misure organizzative volte a prevenire l'insorgenza di conflitti d'interesse e, ove ciò non risulti possibile, ad assicurare la corretta gestione delle situazioni in concreto verificatesi, in vista di realizzare l'equo trattamento dei patrimoni gestiti dalla SGR e per essi dei Partecipanti;
- (iii) ha identificato specifici ed ulteriori presidi in relazione alle singole fattispecie di conflitto.

Par. 10.2.2 Accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali sono stati scelti membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo o principali dirigenti

Sulla base del patto parasociale (il "**Patto**") siglato tra Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**BDB**"), Anthilia Holding S.r.l. ("**Anthilia Holding**") e i soci di Anthilia Holding, BDB ha diritto a nominare un componente del consiglio di amministrazione, un componente effettivo e un componente supplente del Collegio Sindacale di Anthilia SGR e Anthilia Holding si impegna a votare con la partecipazione detenuta nel capitale di Anthilia Holding in favore della nomina dei soggetti designati da BDB per tutta la durata del Patto.

Par. 10.2.3 Eventuali restrizioni concordate dai membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo e degli alti dirigenti per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli della SGR da essi detenuti in portafoglio

Gli amministratori Andrea Cuturi, Daniele Colantonio, Barbara Ellero e Paolo Rizzo sono soci indiretti della SGR ed aderiscono ad un patto parasociale in virtù del quale sono tenuti a detenere per un determinato lasso di tempo le partecipazioni in Anthilia Holding S.r.l., azionista diretto di maggioranza della SGR. La dott.ssa Barbara Giacomoni è socia indiretta della SGR.

Più in dettaglio, il dott. Cuturi è socio al 6,73% di Anthilia Holding S.r.l. e al 65,00% di A.H. S.r.l. che, a sua volta, partecipa al capitale sociale di Anthilia Holding S.r.l., al 20,30%. Il dott. Rizzo, il dott. Colantonio e la dott.ssa Ellero sono soci di Anthilia Holding S.r.l. con la partecipazione rispettivamente del 7,43%, dell'1,62% e dell'1,25%. La dott.ssa Giacomoni è socio al 47,50% di Chateau S.r.l. che, a sua volta, partecipa al capitale sociale di Anthilia Holding S.r.l. al 22,30%.

SEZIONE 11 REMUNERAZIONI E BENEFICI

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 1, Sezione 13)

Par. 11.1 Remunerazione e benefici dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo e degli alti dirigenti della SGR

Al 31 dicembre 2023, data dell'ultimo bilancio disponibile e approvato dall'Assemblea dei soci della SGR, il personale della SGR era composto da 9 amministratori, 33 dipendenti, 1 collaboratore, 1 agente e 1 consulente finanziario.

La retribuzione fissa complessiva corrisposta nel 2023 alle categorie di personale più rilevante così come individuate ai sensi della normativa vigente è stata pari a Euro 2.671.672 di cui Euro 567.979 relativa ai membri del Consiglio di Amministrazione ed Euro 2.103.693 ad altro personale (Responsabili di funzioni aziendali e Gestori non ricompresi nelle precedenti categorie e Responsabili delle funzioni di controllo).

La retribuzione variabile complessiva corrisposta nel 2023 alle categorie di personale più rilevante così come individuate ai sensi della normativa vigente è stata pari a Euro 243.379 di cui Euro 128.810 relativa ai membri del Consiglio di Amministrazione ed Euro 114.568 ad altro personale (Responsabili di funzioni aziendali e Gestori non ricompresi nelle precedenti categorie e Responsabili delle funzioni di controllo).

Gli emolumenti nel 2023 ai membri del Collegio Sindacale, includendo qualsiasi compenso differito, ammontano a Euro 36.034. Gli emolumenti ai membri dell'Organismo di Vigilanza, includendo qualsiasi compenso differito, ammontano a Euro 34.258.

Par. 11.2 Ammontare degli importi accantonati o accumulati per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi per i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo e degli alti dirigenti della SGR

Al 31 dicembre 2023, data dell'ultimo bilancio disponibile e approvato dall'Assemblea dei soci della SGR, non sono presenti accantonamenti a bilancio relativi a pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi (diversi da quanto dovuto per legge).

SEZIONE 12 PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 1, Sezione 14)

Par. 12.1 Cariche nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale attuali sono in carica a partire dal 28 aprile 2022 – ad eccezione dei Consiglieri Marina Balzano e Alessandro Maria Decio, in carica dal 17 giugno 2022 – e sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Par. 12.2 Informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza con la SGR o con le imprese figlie che prevedono indennità di fine rapporto

Alla data del presente Prospetto, con riferimento a taluni membri del Consiglio di Amministrazione sono in essere contratti che prevedono eventuali compensi in vista o in occasione di conclusione anticipata del rapporto o di cessazione anticipata dalla carica (cd. *golden parachute*), approvati dall'Assemblea dei soci della SGR tenendo tra l'altro conto della durata del rapporto o della carica, delle motivazioni della cessazione, del ruolo e della posizione ricoperti. Con riferimento ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale, non sono in essere contratti che prevedano il riconoscimento di indennità di fine rapporto (diverso da quanto dovuto per legge).

I soggetti beneficiari di eventuali compensi in vista o in occasione di conclusione anticipata del rapporto o di cessazione anticipata dalla carica (cd. *golden parachute*) sono gli amministratori che prestano la propria attività professionale nella SGR nonché il Senior Partner a presidio dell'Area Gestione FIA.

Per il Consigliere Delegato, il Consigliere Responsabile dell'Area *Business Development, Marketing & Sales*, il Consigliere responsabile dell'Area Gestioni FIA, ed il Consigliere responsabile di gestione dell'Area OICVM è previsto un meccanismo di *golden parachute* applicabile solo in caso di (i) revoca dell'amministratore da parte della SGR in assenza di una giusta causa (ii) rinuncia alla carica da parte dell'amministratore in presenza di una giusta causa. In tali casi, l'amministratore avrà diritto a ricevere un importo pari alla somma tra (i) la remunerazione fissa maturata in 18 mesi di carica e (ii) la media degli importi annuali percepiti durante il mandato triennale in corso e sino alla data di cessazione dalla carica a titolo di remunerazione variabile moltiplicato per 1,5.

Per il Senior Partner a presidio dell'Area Gestione FIA è previsto un meccanismo di *golden parachute* applicabile nel caso di recesso della SGR senza giusta causa o di recesso del collaboratore per giusta causa. In tali casi, il Senior Partner a presidio dell'Area Gestione FIA avrà diritto a ricevere la somma tra: (i) la remunerazione fissa maturata in 18 mesi di contratto e (ii) la media degli importi annuali percepiti nell'ultimo triennio a titolo di remunerazione variabile moltiplicato per 1,5.

Par. 12.3 Controlli e comitati interni

Alla data del presente Prospetto la SGR non ha istituito un comitato di revisione né un comitato per la remunerazione.

Par. 12.4 Il rispetto delle norme in materia di governo societario

La SGR svolge la propria attività in conformità alle disposizioni vigenti, anche di natura secondaria.

Nello specifico:

- il Regolamento del Fondo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in 24 luglio 2024;
- la SGR ha approvato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ha istituito un Organismo di Vigilanza;
- la SGR ha adottato un "Codice Etico" che individua i valori essenziali, gli *standard* di riferimento e le norme di condotta, fissando i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che operano nell'ambito e/o in nome della SGR nei rapporti con i clienti, attuali o potenziali, colleghi, collaboratori, consulenti, fornitori, Pubbliche Autorità;
- la SGR ha adottato una "Procedura in materia di operazioni personali e gestione delle informazioni privilegiate", che disciplina le operazioni di investimento a titolo personale dei soggetti rilevanti, prevedendo specifici obblighi, nonché norme in materia di gestione delle informazioni confidenziali;
- la SGR ha adottato una procedura interna per le operazioni con parti correlate.

La SGR, inoltre, rispetta tutte le disposizioni in merito ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e alle

cause di incompatibilità degli organi di vertice e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti della SGR di ciascun amministratore e sindaco, infatti, ne ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Par. 12.5 Potenziali impatti significativi sul governo societario

L'assemblea degli azionisti della SGR, con delibera del 28 aprile 2020 e più di recente con delibera del 17 giugno 2022, ha apportato le opportune modifiche al proprio statuto societario al fine di prevedere espressamente che la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale rifletta un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, genere ed età. Nella definizione della composizione del Consiglio di Amministrazione viene favorita la presenza di almeno un amministratore indipendente. Tale amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza, così come previsti dal Codice di Comportamento AIFI e di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Alla data del presente Prospetto, ad eccezione di quanto sopra rappresentato, non esistono né si sono verificati potenziali impatti significativi sul governo societario.

SEZIONE 13 DIPENDENTI

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 1, Sezione 15)

Par. 13.1 Partecipazioni azionarie e stock option

Nessun componente del Consiglio di Amministrazione detiene in via diretta azioni nella SGR, per quanto attiene alla detenzione in via indiretta delle partecipazioni della SGR si rinvia a quanto esposto al par. 10.2.3 che precede.

Nessun membro del Collegio Sindacale detiene una partecipazione azionaria nella SGR.

Alla data del presente Prospetto, nessun componente dell'organo amministrativo ovvero dirigente detiene *stock option* o ha ricevuto diritti di opzione volti all'acquisizione di azioni della SGR.

SEZIONE 14 PRINCIPALI AZIONISTI

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 1, Sezione 16)

Par. 14.1 Principali azionisti

La seguente tabella illustra la composizione del capitale sociale della SGR, alla data del presente Prospetto, con indicazione dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate.

Anthilia Holding S.r.l.	66,71%
Cassa Lombarda S.p.A.	14,29%
Banca Valsabbina S.C.p.A.	4,00%
Banco Desio e della Brianza S.p.A.	15,00%

Di seguito si riportano i soci di Anthilia Holding S.r.l.:

Chateau Srl	22,30%
AH Srl	20,30%
Andrea Cuturi	6,73%
Paolo Rizzo	7,43%
Luca Massimiliano Orioli	4,60%
Daniele Colantonio	1,62%
Markus Ratzinger	4,59%
Lucio Cuppini	4,59%
Giuseppe Sersale	1,48%
Barbara Ellero	1,25%
Anne Sophie. Chouillou	1,25%
Matteo Soriani	1,25%
Katia Bolzoni	1,25%
Silvia Cristina Delcò	3,25%
Mara Barbizzi	4,96%
Aleida La Forgia	1,24%
Alex La Forgia	1,24%
Monica Marsilli in comunione con Michele Capolino, Massimo Capolino e Margherita Capolino	7,43%
Sergio Ungaro	1,62%
Francesco Bianchi	1,62%

Par. 14.2 Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti della SGR

Alla data del presente Prospetto, la SGR non ha azioni di categoria speciale. Non esistono azioni portatrici di diritti di voto o di altra natura diverse dalle azioni ordinarie.

Par. 14.3 Controllo diretto o indiretto della SGR

Alla data del presente Prospetto, dalle risultanze del libro dei soci, Anthilia Holding S.r.l. (società prevalentemente partecipata dai *manager*) detiene il controllo di diritto della SGR della quale detiene il 66,71% del capitale sociale della SGR.

Par. 14.4 Eventuali accordi che possono determinare una variazione dell'assetto di controllo della SGR

Per quanto noto alla SGR, alla Data del Prospetto, non esistono accordi dalla cui attuazione possa scaturire una variazione del relativo assetto di controllo.

Con riguardo alla SGR, si segnala che, nel contesto di un più ampio progetto di *partnership* di natura commerciale nell'ambito dei servizi di *asset wealth management* e di supporto alle PMI, è stato sottoscritto in data 4 novembre 2021 un accordo di investimento tra la SGR, Anthilia Holding S.r.l. e Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito "Banco

Desio”) per l’ingresso di quest’ultimo nel capitale sociale della SGR. Tale accordo, che si è perfezionato in data 29 giugno 2022, ha previsto, tra l’altro, la sottoscrizione di un aumento di capitale dell’ammontare di circa Euro 4,6 milioni, riservato a Banco Desio per il 15% (quindici per cento) del capitale sociale della SGR. Contestualmente la Società di Gestione ha emesso dei *warrant* a favore di Banco Desio, la cui conversione sarà subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali entro il 2024. Se esercitati, Banco Desio potrà raggiungere il 30% del capitale della SGR.

Si evidenzia altresì che, nel contesto di un più ampio progetto di *partnership* di natura commerciale nell’ambito dei servizi di *asset wealth management* e di supporto alle PMI, è stato sottoscritto in data 19 dicembre 2023 un accordo di investimento tra la SGR, Anthilia Holding S.r.l. e Banca Valsabbina S.C.p.A. (di seguito “Banca Valsabbina”) per l’ingresso di quest’ultima nel capitale sociale della SGR con una quota del 4%.

L’operazione si è realizzata in data 19 dicembre 2023 tramite la cessione a Banca Valsabbina di azioni proprie detenute dalla SGR per il 2,5% e di azioni detenute da Anthilia Holding S.r.l. per l’1,5%.

SEZIONE 15 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 1, Sezione 17)

Par. 15.1 Dettaglio di operazioni con parti correlate e relative procedure di gestione

Il Fondo non ha ancora avviato la propria operatività per cui, alla data di redazione del Prospetto, non risultano operazioni con parti correlate con riferimento agli investimenti effettuati dal Fondo.

Si precisa che la SGR vigila sull'individuazione dei conflitti di interessi e adotta procedure interne idonee a salvaguardare i diritti del Fondo e dei Partecipanti, in modo tale da ridurre al minimo il rischio potenzialmente derivante da operazioni in conflitto di interesse.

Si rinvia per maggiori dettagli al par. 10.2 che precede.

SEZIONE 16 INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA, I PROFITTI E LE PERDITE DELLA SGR

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato I, Sezione 18)

Par. 16.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Par. 16.1.1 Le informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile relative agli ultimi tre esercizi

Si riportano di seguito i dati di conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario, variazioni del patrimonio netto e redditività complessiva della SGR per gli esercizi 2023, 2022 e 2021. Gli importi sono espressi in unità di Euro.

Conto Economico

		2023	2022	2021
10.	Commissioni attive	9.193.502	7.883.587	11.955.280
20.	Commissioni passive	(1.916.500)	(1.234.254)	(913.040)
30.	Commissioni nette	7.277.002	6.649.333	11.042.240
40.	Dividendi e proventi simili	35.516	22.360	2.776
50.	Interessi attivi e proventi assimilati	116.526	6.740	50
60.	Interessi passivi e oneri assimilati	(41.164)	(61.907)	(63.509)
90.	Utile/perdita da cessione o riacquisto di: <i>b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva</i>			
100.	Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico <i>b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	79.911	(73.623)	71.370
		79.911	(73.623)	71.370
110.	Margine di intermediazione	7.467.791	6.542.903	11.052.927
140.	Spese amministrative: <i>a) spese per il personale</i>	(7.348.671)	(6.416.713)	(7.342.668)
	<i>b) altre spese amministrative</i>	(4.966.003)	(4.048.260)	(5.147.393)
		(2.382.668)	(2.368.453)	(2.195.275)
160.	Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali	(464.029)	(464.705)	(454.874)
170.	Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali	(604)	(867)	(1.183)
180.	Altri proventi e oneri di gestione	1.537.668	619.364	583.134
190.	Costi operativi	(6.275.636)	(6.262.921)	(7.215.591)
240.	Utile (perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	1.192.155	279.982	3.837.336
250.	Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(422.314)	(78.111)	(1.065.509)
280.	Utile (perdita) d'esercizio	769.841	201.871	2.771.827

Stato Patrimoniale

	Voci dell'attivo	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
10.	Cassa e disponibilità liquide	2.794.472	5.549.570	4.496.739
20.	Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico	2.516.353	2.041.263	3.101.847
40.	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	5.851.815	1.553.989	2.502.869
80.	Attività materiali	889.550	1.325.997	1.617.521
90.	Attività immateriali	1.718.207	1.718.811	1.719.678
100.	Attività fiscali	932.863	1.229.565	614.414
	<i>a) correnti</i>	489.551	625.053	8.052
	<i>b) anticipate</i>	443.312	604.512	606.362
120.	Altre attività	669.578	828.350	836.608
	Totale Attivo	15.372.838	14.247.545	14.889.675

	Voci del passivo e del patrimonio netto	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
10.	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.877.625	1.800.327	2.013.560
60.	Passività fiscali	164.613	60.557	985.085
	<i>a) correnti</i>	99.765	12.500	953.819
	<i>b) differite</i>	64.848	48.057	31.266
80.	Altre passività	2.270.685	1.965.167	3.329.426
90.	Trattamento di fine rapporto del personale	350.442	305.455	484.838
	Patrimonio netto	10.709.472	10.116.039	8.076.767
110.	<i>Capitale</i>	6.319.342	6.319.342	5.371.440
140	<i>Sovraprezzi di emissione</i>	3.699.298	3.699.298	2.480
150.	<i>Riserve</i>	(58.984)	(69.379)	112.391
160.	<i>Riserve da valutazione</i>	(20.024)	(35.093)	(181.371)
170.	<i>Utile (Perdita) d'esercizio</i>	769.841	201.871	2.771.827
	Totale Passivo e Patrimonio Netto	15.372.838	14.247.545	14.889.675

Rendiconto finanziario

A.	ATTIVITA' OPERATIVA	2023	2022	2021
1.	Gestione	(299.222)	(279.746)	4.307.261
	- commissioni attive	7.080.911	8.759.781	10.724.959
	- commissioni passive	(1.777.984)	(1.058.384)	(800.369)
	- interessi attivi e proventi assimilati	116.526	6.740	50
	- interessi passivi pagati	(41.164)	(61.907)	(63.509)
	- dividendi e proventi simili	35.516	22.360	2.776
	- spese per il personale	(4.855.527)	(5.245.428)	(3.893.541)
	- altri costi	(2.411.387)	(2.423.317)	(2.207.533)
	- altri ricavi	1.566.387	674.228	595.392
	- imposte	(12.500)	(953.819)	(50.963)
2.	Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie	(1.843.046)	13.254	(471.656)
	- attività finanziarie detenute per la negoziazione			
	- attività finanziarie designate al fair value			
	- altre attività obbligatoriamente valutate al <i>fair value</i>	(394.878)	653.059	(960.382)
	- attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva			
	- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	(2.000.000)		
	- altre attività	551.832	(639.805)	488.726
3.	Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie	(351.372)	(681.666)	(830.065)
	- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	(461.912)	(434.500)	(398.107)
	- passività finanziarie di negoziazione			
	- passività finanziarie designate al <i>fair value</i>			
	- altre passività	110.540	(247.166)	(431.957)
	Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa	(2.493.640)	(948.158)	3.005.540
B.	ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
1.	Liquidità generata da	0	0	0
	- vendita di partecipazioni			
	- dividendi incassati su partecipazioni			
	- vendite/rimborsi di attività detenuta sino alla scadenza			
	- vendite di attività materiali		0	0
	- vendite di attività immateriali			
	- vendite di rami d'azienda			
2.	Liquidità assorbita da	(69.682)	(24.035)	(25.358)
	- acquisti di partecipazioni			
	- acquisti di attività materiali	(69.681)	(24.035)	(25.359)
	- acquisti di attività immateriali	(1)	0	1
	- acquisti di rami d'azienda			
	Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento	(69.682)	(24.035)	(25.358)
C.	ATTIVITA' DI PROVVISTA			
	- emissione/acquisti di azioni proprie	0	4.644.720	
	- emissioni/acquisti di strumenti di capitale			
	- distribuzioni dividendi e altre finalità	(191.777)	(2.619.695)	(889.659)
	Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista	(191.777)	2.025.025	(889.659)
	LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO	(2.755.099)	1.052.832	2.090.523
		2023	2022	2021
	Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	5.549.570	4.496.739	2.406.216
	Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio	(2.755.099)	1.052.832	2.090.523
	Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio	2.794.472	5.549.570	4.496.739

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 31/12/2023

	Esistenze al 31.12.2022	Modifica saldi apertura	Esistenze al 01.01.2023	Allocazione risultato esercizio precedente		Variazioni dell'esercizio					Redditività Complessiva esercizio 2023	Patrimonio Netto al 31.12.2023	
				Riserve	Dividendi e altre destinazioni	Variazioni di riserve	Operazioni sul Patrimonio Netto						
							Emissione nuove azioni	Acquisto azioni proprie	Distribuzione straordinaria dividendi	Variazioni strumenti di capitale			Altre variazioni
Capitale	6.319.342		6.319.342									6.319.342	
Sovrapprezzi di emissione	3.699.298		3.699.298									3.699.298	
Riserve:													
a) di utili	433.837		433.837	10.395								444.232	
b) altre	(516.758)		(516.758)									(516.758)	
Riserve da valutazione	(35.093)		(35.093)								15.069	(20.024)	
Strumenti di capitale	13.541		13.541									13.541	
Azioni proprie													
Utile (Perdita) di esercizio	201.871		201.871	(10.395)	(191.476)						769.841	769.841	
Patrimonio Netto	10.116.039		10.116.039	0	(191.476)						784.910	10.709.472	

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 31/12/2022

	Esistenze al 31.12.2021	Modifica saldi apertura	Esistenze al 01.01.2022	Allocazione risultato esercizio precedente		Variazioni dell'esercizio					Redditività Complessiva esercizio 2022	Patrimonio Netto al 31.12.2022	
				Riserve	Dividendi e altre destinazioni	Variazioni di riserve	Operazioni sul Patrimonio Netto						
							Emissione nuove azioni	Acquisto azioni proprie	Distribuzione straordinaria dividendi	Variazioni strumenti di capitale			Altre variazioni
Capitale	5.371.440		5.371.440				947.902					6.319.342	
Sovrapprezzi di emissione	2.480		2.480				3.696.818					3.699.298	
Riserve:													
a) di utili	295.091		295.091	138.747								433.838	
b) altre	(182.699)		(182.699)							(334.059)		(516.758)	
Riserve da valutazione	(181.372)		(181.372)								146.279	(35.093)	
Strumenti di capitale									13.541			13.541	
Azioni proprie													
Utile (Perdita) di esercizio	2.771.827		2.771.827	(138.747)	(2.633.080)						201.871	201.871	
Patrimonio Netto	8.076.767		8.076.767		(2.633.080)		4.644.720		13.541	(334.059)	348.150	10.116.039	

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 31/12/2021

	Esistenze al 31.12.2020	Modifica saldi apertura	Esistenze al 01.01.2021	Allocazione risultato esercizio precedente		Variazioni dell'esercizio					Redditività Complessiva esercizio 2021	Patrimonio Netto al 31.12.2021	
				Riserve	Dividendi e altre destinazioni	Variazioni di riserve	Operazioni sul Patrimonio Netto						
							Emissione nuove azioni	Acquisto azioni proprie	Distribuzione straordinaria dividendi	Variazioni strumenti di capitale			Altre variazioni
Capitale	5.371.440		5.371.440									5.371.440	
Sovrapprezzo emissioni	2.480		2.480									2.480	
Riserve:													
a) di utili	248.117		248.117	46.974								295.091	
b) altre										(182.699)		(182.699)	
Riserve da valutazione	(123.595)		(123.595)								(57.777)	(181.372)	
Strumenti di capitale													
Azioni proprie													
Utile (Perdita) di esercizio	936.484		936.484	(46.974)	(889.510)						2.771.827	2.771.827	
Patrimonio Netto	6.434.926		6.434.926		(889.510)					(182.699)	2.714.050	8.076.767	

Prospetto della redditività complessiva

	Voci	2023	2022	2021
10.	Utile (perdita) d'esercizio	769.841	201.871	2.771.827
70.	Piani a benefici definiti	15.069	146.279	(57.777)
170.	Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte	15.069	(146.279)	(57.777)
180.	Redditività Complessiva (Voce 10+170)	784.910	348.150	2.714.050

L'esercizio 2023 registra ricavi netti per l'attività tipica di Euro 7,28 milioni e un risultato economico positivo di Euro 769.841. L'incremento dei ricavi netti rispetto al 2022 (pari a Euro 6,65 milioni, +0,63 milioni) è riconducibile a maggiori commissioni di incentivo, nel 2023 pari a Euro 0,42 milioni (+0,39 milioni rispetto al 2022) e a maggiori commissioni nette di gestione, consulenza, sottoscrizione/rimborso, pari a Euro 6,85 milioni (+0,24 milioni rispetto al 2022).

La posizione finanziaria della Società alla data di riferimento del bilancio risulta positiva per circa Euro 7,31 milioni, riconducibile alla liquidità giacente sui conti correnti bancari e sui conti deposito, a cui si aggiungono attività finanziarie rappresentate da quote detenute dalla Società nei fondi Planetarium Fund - Anthilia White, Anthilia BIT Parallel Fund, Anthilia BIT III, Anthilia BIT IV Co-Investment Fund e Anthilia GAP per Euro 2,51 milioni. Le attività materiali comprendono le immobilizzazioni relative agli uffici e alle foresterie, valutati al costo di acquisto ridotto della quota di ammortamento. I beni contabilizzati in locazione e in leasing sono esposti sulla base del principio contabile IFRS 16 e comprendono rispettivamente i diritti d'uso per immobili e autoveicoli.

Le attività immateriali sono riconducibili per Euro 1.710.366 ad avviamento. Le passività finanziarie comprendono i debiti derivanti dalle locazioni di immobili e autoveicoli, ai sensi del principio contabile IFRS 16, per Euro 2,01 milioni.

Si forniscono di seguito i dati dei patrimoni gestiti dalla SGR al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023. Gli importi sono espressi in migliaia di Euro.

Valore complessivo netto degli OICR, delle gestioni di portafogli e attività di consulenza

Gli importi sono espressi in migliaia di Euro.

	OICR	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
1.	Gestioni proprie	515.400	429.513	383.852
	OICVM	96.378	65.100	67.233
	FIA chiusi	371.728	316.556	270.478
	ELTIF	47.294	47.857	46.141
2.	Gestioni ricevute in delega	173.801	216.022	216.394
	OICVM	161.801	204.022	210.589
	ELTIF	12.000	12.000	5.805
3.	Gestioni di portafogli	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
	Gestioni proprie	227.167	254.120	220.900
4.	Attività di consulenza	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
	Asset under advisory	1.094.175	737.142	518.619

Par. 16.1.2 Modifica della data di riferimento contabile

Non sono intervenute modifiche della data di riferimento contabile.

Par. 16.1.3 Principi contabili

Il bilancio di esercizio è predisposto sulla base delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con le disposizioni relative a "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" del 29 ottobre 2021, in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (*International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards*) emanati dall'*International Accounting Standards Board* (IASB) e delle relative interpretazioni emanate dall'*IFRS Interpretations Committee* (ex IFRIC) e dallo *Standing Interpretations Committee* (SIC) omologati dalla Commissione Europea come previsto dal Regolamento (CE) n. 1606 del 19 luglio 2002, recepito in Italia dal D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

Par. 16.1.4 Modifica della disciplina contabile

Non applicabile. La SGR, infatti, continuerà a elaborare il proprio bilancio nel rispetto delle normative applicabili alla stessa e nel rispetto dello IAS 1 per garantirne la comparabilità.

Par. 16.1.5 Contenuto informazioni finanziarie redatte secondo i principi contabili nazionali

Non applicabile. In considerazione di quanto indicato al par. 16.1.3, la SGR non redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali, ma secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Par. 16.1.6 Bilancio consolidato

Non applicabile.

La SGR non detiene alcuna partecipazione, pertanto non sussistono in capo alla stessa i presupposti per l'applicazione della disciplina relativa alla redazione del bilancio consolidato.

Par. 16.1.7 Data delle informazioni finanziarie

Le ultime informazioni finanziarie della SGR sottoposte a revisione sono quelle contenute nel bilancio di esercizio concluso in data 31 dicembre 2023, l'ultimo disponibile alla data della redazione del presente Prospetto.

Par. 16.2 Informazioni finanziarie infra-annuali e altre informazioni finanziarie

Non applicabile.

Par. 16.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati

Par. 16.3.1 Informazioni finanziarie sottoposte a revisione

Le informazioni finanziarie della SGR relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione della Società di Revisione.

Non vi sono stati rispetto ai bilanci di esercizio della SGR relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 rilievi o rifiuti di attestazione da parte della Società di Revisione.

All'interno del Prospetto non sono riportati dati relativi alla SGR non sottoposti a revisione.

Par. 16.3.2 Altre informazioni finanziarie sottoposte a revisione

Non applicabile.

Par. 16.3.3 Fonti delle informazioni finanziarie diverse dal bilancio

Non applicabile.

Par. 16.4 Informazioni finanziarie proforma

Non applicabile.

Par. 16.5 Politica dei dividendi

Par. 16.5.1 Descrizione della politica dei dividendi

Non applicabile.

La SGR, alla data del Prospetto, non ha adottato alcuna politica in merito alla distribuzione dei dividendi futuri. La SGR non ha assunto alcun impegno e non ha adottato alcun programma in merito alla distribuzione di dividendi in esercizi futuri, la quale, pertanto sarà demandata di volta in volta alle decisioni dell'Assemblea degli azionisti.

Par. 16.5.2 Ammontare dei dividendi relativi agli esercizi cui si riferiscono le informazioni finanziarie

Negli esercizi di riferimento e sino alla data del presente Prospetto, la SGR ha effettuato distribuzioni a favore degli azionisti come segue:

- con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, l'assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare una quota della riserva da sovrapprezzo azioni, pari a Euro 837.191,03, a riserva legale affinché quest'ultima, unitamente all'importo esistente di Euro 426.677,37, raggiunga il limite, previsto dall'art. 2430 del Codice Civile, di un quinto del capitale, pari a Euro 1.263.368,40 ed ha altresì deliberato di destinare integralmente a dividendo l'utile d'esercizio 2023, pari ad Euro 769.840,89, unitamente all'importo di Euro 486,90, da prelevarsi dalla riserva di utili portati a nuovo e così, per complessivi Euro 770.327,79, pari a Euro 0,1219 per azione;
- con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, l'assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare l'utile dell'esercizio 2022 pari a Euro 201.871,60 procedendo, dopo la costituzione della riserva legale di Euro 10.093,53, alla distribuzione di dividendi pari a Euro 0,0303 per azione, per un ammontare complessivo pari a Euro 191.476,06 e destinando quanto a Euro 301,01 a riserva di utili a nuovo;
- con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, l'assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare l'utile dell'esercizio 2021 pari a Euro 2.771.826,72 procedendo, dopo la costituzione della riserva legale di Euro 138.591,34, alla distribuzione di dividendi pari ad Euro 0,4902 per azione, per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.633.079,89 e destinando quanto a Euro 155,49 a riserva di utili a nuovo.

Par. 16.6 Procedimenti giudiziari e arbitrati

Alla data del Prospetto, per quanto a conoscenza della SGR, e fatto salvo quanto indicato di seguito, non risultano procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrati (anche in corso o minacciati) negli ultimi 12 mesi che possano avere, o abbiano avuto, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività della SGR e/o del Fondo.

Si precisa che in data 31 gennaio 2023, a esito di un procedimento ispettivo condotto dalla Banca d'Italia nell'ambito

dell'ordinaria e periodica attività di vigilanza, l'Autorità ha emanato il provvedimento sanzionatorio che dispone una sanzione amministrativa pecuniaria di euro trentamila, pari al minimo edittale, in merito a talune difformità concernenti la corretta attuazione delle politiche di remunerazione in precedenza applicate dalla SGR. La SGR, ad oggi, ha implementato un idoneo piano di azione e aggiornato le proprie politiche di remunerazione secondo le indicazioni ricevute dall'Autorità. Tale sanzione amministrativa, va ribadito, non ha determinato un impatto nei rapporti con la clientela, né ha avuto alcun effetto sulla situazione finanziaria, patrimoniale o sulla redditività della SGR e/o del Fondo.

Par. 16.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria della SGR

Dal 31 dicembre 2023, data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale le informazioni finanziarie disponibili sono state sottoposte a revisione, non si sono verificati cambiamenti significativi della situazione finanziaria della SGR.

SEZIONE 17 INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA, I PROFITTI E LE PERDITE DEL FONDO

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 1, Sezione 18)

Il Fondo non ha ancora avviato la sua operatività per cui, alla data di redazione del Prospetto, non sono disponibili le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati. Inoltre, non vi sono stati accadimenti significativi che hanno avuto, né vi sono alla data del presente Prospetto, accadimenti significativi che possano avere in futuro, ripercussioni importanti sul patrimonio del Fondo. Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi e, pertanto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento del Fondo e dal Regolamento Eltif, la SGR può deliberare la distribuzione dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio del Fondo di norma contestualmente all'approvazione della relazione annuale e/o della relazione semestrale, come meglio indicato al successivo par. 18.2.2.

SEZIONE 18 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE AL FONDO

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato I, Sezione 19)

Par. 18.1 Patrimonio del Fondo

Il Fondo non ha ancora avviato la sua operatività per cui, alla data del presente Prospetto, non è possibile fornire un resoconto dell'andamento e dei risultati dell'attività del Fondo. L'Ammontare Minimo del Fondo è pari a Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00). L'Ammontare Totale del Fondo è pari a Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni/00). Al raggiungimento dell'Ammontare Minimo del Fondo la SGR ha facoltà di procedere alla prima emissione di Quote.

Par. 18.2 Regolamento del Fondo

Il Regolamento del Fondo, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2024, è stato approvato dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 17 gennaio 2025, Prot. n. 0116485/25. La partecipazione al Fondo è disciplinata dal Regolamento del Fondo e comporta l'accettazione del Regolamento stesso, che è reso disponibile gratuitamente agli investitori in occasione delle operazioni di sottoscrizione ed è pubblicato sul sito *internet* della SGR www.anthilia.it.

Chiunque sia interessato può ottenere successivamente, a proprie spese, copia del Regolamento.

Par. 18.2.1 Registro e numero di iscrizione. Oggetto e scopo del Fondo

Il presente Prospetto ha ad oggetto l'offerta delle seguenti classi di Quote. Le Quote hanno i seguenti codici ISIN:

Classe Quote	ISIN	Classe Quote	ISIN
Quote A	IT0005633653 (portatore) IT0005633661 (nominativo)	Quote A1	IT0005633679 (portatore) IT0005633687 (nominativo)
Quote G	IT0005633695 (portatore) IT0005633703 (nominativo)	Quote I	IT0005633711 (portatore) IT0005633729 (nominativo)

La Società di Gestione intende gestire il Fondo con l'obiettivo di incrementare il valore del suo patrimonio nel medio-lungo termine, attraverso la realizzazione di operazioni di investimento aventi per oggetto, in via prevalente, l'acquisto e/o la sottoscrizione e/o la erogazione e/o la cessione e/o la vendita di strumenti di debito e/o crediti emessi da imprese italiane ed europee.

Par. 18.2.2 Classi di Quote, diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna Classe

Le Quote sono emesse e regolate ai sensi del diritto italiano. Il Fondo emette le seguenti Classi di Quote e ciascuna Quota ha valore nominale pari a Euro 100,00 (cento/00).

Il Fondo prevede l'emissione di 4 (quattro) classi di Quote, definite le "Quote A", le "Quote A1", le "Quote G" e le "Quote I" che presentano le caratteristiche indicate di seguito.

Le Quote A e A1 possono essere sottoscritte dalla generalità degli Investitori (siano i relativi destinatari classificati quali clienti al dettaglio ovvero quali clienti professionali come individuati dall'art. 35, comma 1, lettera d), del Regolamento Consob in materia di Intermediari, adottato con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018). Le Quote I, invece, possono essere sottoscritte esclusivamente dai clienti professionali. Le Quote G possono essere sottoscritte esclusivamente dalla SGR, dagli amministratori, dipendenti, collaboratori, soci, diretti o indiretti, della SGR (i "Manager"), ovvero da qualsiasi società, ente od organizzazione di cui i Manager – o alcuni di essi – siano, direttamente o indirettamente, gli unici soci o soci di maggioranza o gli unici percettori dei relativi proventi (ossia i beneficiari economici) (gli "Investitori Qualificati").

Le Quote A, le Quote A1, le Quote G e le Quote I si differenziano, oltre che per categorie di soggetti alla cui sottoscrizione sono riservate, altresì per il regime commissionale alle medesime applicato e per l'ammontare minimo di sottoscrizione. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle Quote del Fondo deve intendersi quale riferimento alle Quote di ciascuna classe.

Tutte le Quote appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e uguali diritti. Con riferimento a ciascuna classe di

Quote, tutti gli Investitori beneficiano di pari trattamento e nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico viene concesso a singoli Investitori o gruppi di Investitori.

La sottoscrizione di Quote A1 è idonea a qualificarsi come investimento qualificato destinato alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2-*bis*, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modifiche e/o integrazioni (cc.dd. "**PIR alternativi**"); a tal fine, la sottoscrizione di Quote A1 è consentita, per ciascun Investitore, in un ciascun anno solare, per un importo non superiore a Euro 300.000 all'anno ed entro un limite complessivo non superiore a Euro 1.500.000, in ossequio ai limiti di investimento prescritti dall'art. 1, comma 101, ultimo periodo, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 integrato dall'articolo 136 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 68 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. In caso di sottoscrizione da parte degli Investitori di Quote A1 in misura superiore alle predette soglie, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle Quote A, anche in deroga alle previsioni circa l'ammontare minimo di sottoscrizione prescritto per la rispettiva classe di quote.

Le Quote presentano le seguenti caratteristiche in termini di ammontare minimo di sottoscrizione (al lordo di Commissioni di Sottoscrizione e diritti fissi, ove applicabili):

- (i) con riferimento alle Quote A e A1 l'ammontare minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- (ii) con riferimento alle Quote I l'ammontare minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), e
- (iii) le Quote G possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dagli Investitori Qualificati senza limiti di importo, fermo restando il rispetto delle norme applicabili in materia.

Le Quote G possono essere emesse per un ammontare di sottoscrizione complessivamente non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

Oltre che per l'importo minimo di sottoscrizione, le Quote si differenziano per il regime commissionale applicato in relazione alla Commissione di Gestione pari:

- (i) al 1,75% (uno virgola settantacinque per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote A e Quote A1, e
- (ii) allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote I.

Nessuna Commissione di Gestione è dovuta a valere sulle Quote G.

Le Quote si differenziano, inoltre, per l'importo della Commissione di Sottoscrizione (come definita nel Regolamento) pari alla misura massima di seguito indicata:

- (i) a valere sulle Quote A e Quote A1: 4% (quattro per cento);
- (ii) a valere sulle Quote I: 2% (due per cento), e
- (iii) a valere sulle Quote G: nessuna Commissione di Sottoscrizione.

Le Quote hanno valore nominale pari a Euro 100,00 (cento/00).

Tutte le Quote appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore nominale e uguali diritti. Con riferimento a ciascuna Classe di Quote, tutti i Sottoscrittori beneficiano di pari trattamento e nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico viene concesso a singoli Sottoscrittori o gruppi di Sottoscrittori.

Con riferimento ai diritti di *governance*, i Sottoscrittori si riuniscono in assemblea per deliberare sulle materie alla stessa riservate ai sensi di legge e del Regolamento del Fondo, secondo le regole di funzionamento stabilite dallo stesso. Ciascuna Quota attribuisce altresì al Partecipante, il diritto a intervenire e votare nell'Assemblea dei Partecipanti del Fondo, al fine di deliberare in merito alla sostituzione della SGR e sulle materie ad essa riservate.

Non sussistono restrizioni alla libera trasferibilità delle quote del Fondo, fatto salvo il rispetto delle condizioni soggettive cui ciascuna classe di quote è riservata, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento del Fondo circa la procedura da adottare in merito al trasferimento delle quote, e ferme restando le cautele e i limiti di cui al Regolamento Eltif in materia di commercializzazione di quote di ELTIF a investitori al dettaglio.

Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento del Fondo e dal Regolamento Eltif, la SGR può deliberare la distribuzione dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio del Fondo con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta la SGR decida discrezionalmente di procedere con tali distribuzioni. La SGR si riserva la facoltà di ridurre il Capitale del Fondo (come definito nel Regolamento) su base proporzionale in caso di liquidazione di attività in cui è investito il patrimonio del Fondo che generi Introiti da Rimborso (*i.e.* i capitali rimborsati al Fondo dalle imprese oggetto di investimento in relazione agli *asset* detenuti dal Fondo, ovvero ogni rimborso dei capitali investiti derivante al Fondo da operazioni di disinvestimento) prima della fine della Durata del Fondo a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata nell'interesse degli Investitori. In tal caso, la SGR renderà noto mediante pubblicazione sul sito *internet* della SGR l'importo dei rimborsi parziali *pro quota* con riferimento a ciascuna Quota. Non sono ammissibili, in quanto non previste dal Regolamento, ipotesi di rimborso anticipato delle quote del Fondo su richiesta degli Investitori ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Eltif.

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Eltif, le quote del Fondo possono essere commercializzate presso un investitore al dettaglio solo se è stata effettuata una valutazione dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2014/65 ed è stata fornita una dichiarazione di adeguatezza a tale investitore al dettaglio a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, secondo e terzo comma, di detta direttiva. La liquidazione finale del Fondo inizia alla scadenza del Ciclo di Investimento del Fondo nell'ambito del Periodo di Smobilizzo del Portafoglio nei termini e secondo le modalità indicate dal Regolamento e si completa alla scadenza del Ciclo di Vita del Fondo, come eventualmente prorogata ai sensi del Regolamento.

La liquidazione del Fondo può avere luogo, fatti salvi gli altri casi eventualmente previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, anche in via anticipata qualora l'Assemblea dei Partecipanti non proceda alla nomina di una nuova SGR nei termini previsti, la SGR procederà alla liquidazione anticipata del Fondo, ai sensi del Regolamento.

Par. 18.2.3 Disposizioni del Regolamento del Fondo che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo del Fondo

Non esistono disposizioni nel Regolamento che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo del Fondo.

SEZIONE 19 PRINCIPALI CONTRATTI

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 1, Sezione 20)

Par. 19.1 Contratti importanti

Par. 19.1.1 Funzioni relative al Fondo e alla SGR affidate in outsourcing

La SGR – ai sensi della disciplina sull'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e ferma restando la propria responsabilità – ha affidato in *outsourcing* a Centro Servizi Asset Management S.r.l. o in breve CESAM S.r.l. le funzioni aziendali di *back office*.

La Società ha affidato in *outsourcing* a BNP Paribas SA - Succursale Italia la gestione dei partecipanti e altre attività amministrativo-contabili, tra cui il calcolo del NAV, dei propri FIA.

La Società ha affidato in *outsourcing* a BNP Paribas SA - Succursale Italia le attività amministrativo-contabili, tra cui il calcolo del NAV, dei propri OICVM e a AllFunds Bank SA la gestione dei partecipanti dei propri OICVM.

La Società ha altresì affidato in *outsourcing* le attività relative alle segnalazioni Centrale dei Rischi per conto dei propri FIA a Zenith Global S.p.A.

La funzione di Compliance è affidata alla società TMF Compliance (Italy) S.r.l.

La funzione di Revisione Interna è affidata alla società RbyC S.r.l.

La Società ha affidato in *outsourcing* le attività contabili, amministrative e fiscali allo Studio Spiniello Commercialisti Associati.

La Società ha affidato in *outsourcing* le attività di assistenza e manutenzione del sistema informativo e l'attività di *remote back-up* a B4Labs S.r.l.

SEZIONE 20 DOCUMENTI DISPONIBILI

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 1, Sezione 21)

Par. 20.1 Documenti accessibili

La SGR mette a disposizione dei Sottoscrittori: il Regolamento del Fondo, il Prospetto ed il PRIIPS KID del Fondo presso la propria sede nonché sul proprio sito www.anthilia.it.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 30 del 5 marzo 2015, la SGR redige, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile e con le stesse modalità, (i) il libro giornale del Fondo, (ii) la relazione annuale e (iii) la relazione semestrale, ai sensi delle vigenti disposizioni e con le modalità in esse prescritte. La relazione annuale e la relazione semestrale sono redatte seguendo gli schemi tipo e le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, cui devono essere trasmesse per il controllo di competenza.

Le relazioni annuali del Fondo, le relazioni semestrali e i relativi allegati sono rese note ai Partecipanti tramite deposito presso la sede della SGR entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla loro redazione. A seguito di specifica richiesta scritta, i Partecipanti avranno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR una copia dell'ultima relazione annuale e dell'ultima relazione semestrale.

La SGR mette a disposizione con cadenza annuale, contestualmente alla Relazione Annuale, le informazioni obbligatorie nei confronti dei Sottoscrittori di cui all' art. 23, par. 4 e 5 della AIFMD.

Oltre alle informazioni di cui all'art. 22 della AIFMD, la Relazione Annuale del Fondo contiene i seguenti elementi:

- a. una dichiarazione sui flussi di cassa;
- b. informazioni su qualsiasi partecipazione in strumenti che comprendono fondi iscritti nel bilancio dell'Unione;
- c. informazioni sul valore delle singole Società Target (come definite dal Regolamento ELTIF) e sul valore di altre attività in cui il Fondo ha investito, incluso il valore degli strumenti finanziari derivati utilizzati;
- d. informazioni in merito alle giurisdizioni in cui le attività del Fondo sono ubicate.

Su richiesta del Partecipante, la SGR è tenuta a fornire informazioni aggiuntive relative ai limiti quantitativi che si applicano alla gestione del rischio del Fondo, ai metodi scelti a tal fine e all'evoluzione recente dei principali rischi e dei rendimenti delle categorie di attività.

Il recapito della SGR, cui potranno essere inoltrati eventuali esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione è il seguente:

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., Corso di Porta Romana n. 68, 20122 Milano.

Il numero di telefono della sede sociale è 02.97386.101, e-mail info@anthilia.it.

Il sito *internet* della SGR è www.anthilia.it, su cui sono inoltre disponibili le informazioni sulla SGR e la documentazione relativa al Fondo.

SEZIONE 21 OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 4, Sezione 1)

Par. 21.1 Obiettivo e politica di investimento

Par. 21.1.1 Descrizione della politica, della strategia e degli obiettivi di investimento del Fondo

La Società di Gestione intende gestire il Fondo con l'obiettivo di incrementare il valore del suo patrimonio nel medio-lungo termine, attraverso la realizzazione di operazioni di investimento aventi per oggetto, in via prevalente, l'acquisto e/o la sottoscrizione e/o la erogazione e/o la cessione e/o la vendita di strumenti di debito e/o crediti emessi da imprese italiane ed europee.

Il Fondo persegue il suo obiettivo in un orizzonte di investimento di medio-lungo termine e nel rispetto degli obblighi relativi alle politiche di investimento previsti dal Regolamento Eltif.

Inoltre, il Fondo rientra tra gli investimenti "qualificati" destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR Alternativi) ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. "legge di bilancio 2017") (art. 1, commi da 100 a 114) e successive modifiche e/o integrazioni e dell'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni apportate dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto rilancio") convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 68 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Nell'ambito delle politiche di investimento, degli indirizzi e dei limiti di investimento sopra indicati, il patrimonio del Fondo è investito principalmente, vale a dire per una percentuale pari o superiore al 50% (cinquanta per cento), in "Strumenti di Debito" come definiti al successivo par. 21.1.2. È fatta salva la possibilità di investire in "Strumenti di Equity", come definiti al successivo par. 21.1.2, nei limiti del 20% (venti per cento) del Capitale, qualora accessori ad investimenti in strumenti di debito o crediti emessi dalla medesima impresa *target* o da società appartenenti al medesimo gruppo.

Il Fondo potrà investire per massimo il 10% (dieci per cento) in quote o azioni di altri OICR.

Gli investimenti del Fondo sono effettuati in conformità a quanto previsto dal Regolamento Eltif in materia di attività ammissibili, composizione del portafoglio, diversificazione e concentrazione, e tenuto conto altresì delle relative disposizioni attuative ed esecutive. In particolare, il patrimonio del Fondo potrà essere investito nelle attività indicate all'art. 10.1.1 del Regolamento del Fondo.

Par. 21.1.2 Descrizione dei tipi di attività in cui il Fondo può investire

Gli investimenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Eltif in materia di attività ammissibili, composizione del portafoglio, diversificazione e concentrazione, e tenuto conto altresì delle relative disposizioni attuative ed esecutive. In particolare, il patrimonio del Fondo potrà essere investito:

- (a) per almeno il 55% (cinquantacinque per cento) del Capitale in:
- (1) strumenti rappresentativi di *equity* o *quasi-equity*, ivi inclusi strumenti convertibili in *equity* e *warrant*, che siano stati:
 - (i) emessi da un'Impresa Target e acquisiti dal Fondo da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario;
 - (ii) emessi da un'Impresa Target in cambio di uno strumento rappresentativo di *equity* o *quasi-equity* acquisito in precedenza dal Fondo da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario;
 - (iii) emessi da un'impresa in cui un'Impresa Target detiene una partecipazione al capitale in cambio di uno strumento rappresentativo di *equity* o *quasi-equity* acquisito dal Fondo conformemente ai punti (i) o (ii) che precedono;
 - (2) strumenti di debito emessi da un'Impresa Target;
 - (3) prestiti erogati dal Fondo a un'Impresa Target con una scadenza non superiore alla Durata del Fondo;

- (4) quote o azioni di uno o più altri Eltif, o fondi Europei per il Venture Capital (EuVECA), o fondi Europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), OICVM e FIA UE gestiti da GEFIA UE, a condizione che tali ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM e FIA UE investano negli investimenti ammissibili di cui all'art. 9, paragrafi 1 e 2, del Regolamento Eltif e non abbiano investito essi stessi più del 10% delle loro attività in altri organismi di investimento collettivo;
 - (5) obbligazioni emesse, a norma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee, da un'Impresa Target.
- (b) è fatta salva la possibilità di investire la restante parte di Capitale in:
- (1) valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
 - (2) strumenti del mercato monetario;
 - (3) quote di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari;
 - (4) depositi bancari denominati in Euro.

Al fine di determinare il rispetto del limite di investimento del 55% di cui al par. 10.1.1 lettera a) del Regolamento, gli investimenti da parte del Fondo in quote o azioni di Eltif, EuVECA, EuSEF, OICVM e FIA UE gestiti da GEFIA UE sono presi in considerazione solo nella misura dell'importo degli investimenti di tali organismi di investimento collettivo nelle attività di investimento ammissibili di cui all'art. 10, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c), e), f) e g), del Regolamento Eltif.

Costituiscono "**Strumenti di Debito**" gli strumenti finanziari di debito e i crediti di cui alle precedenti lett. (a) n. (2), (3) e (5), e (b) n. (1), (2) e (4).

Costituiscono, invece, "**Strumenti di Equity**" gli strumenti rappresentativi di *equity* e *quasi-equity*, ivi inclusi strumenti convertibili in *equity* e *warrant*, di cui alla precedente lett. (a) n. (1), e (b) n. (1).

Ai fini di maggiore chiarezza, resta inteso che gli strumenti finanziari di cui alla lett. (a) n. (4), e (b) n. (3) rientrano nella definizione di Strumenti di Debito o Strumenti di Equity in ragione delle caratteristiche dello strumento considerato.

La politica di investimento del Fondo prevede la costruzione graduale del portafoglio del Fondo in un periodo massimo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal Primo *Closing* (il "**Periodo di Costruzione del Portafoglio**"). Il periodo che decorre a far data dalla fine del Periodo di Costruzione del Portafoglio e fino al 31 dicembre del 4° anno dalla data del Primo *Closing* costituisce il "**Ciclo di Investimento**". A partire dal giorno successivo alla scadenza del Ciclo di Investimento, previa comunicazione alla Banca d'Italia di un dettagliato piano di smobilizzo nei termini e con i contenuti di cui all'art. 21, comma 2, del Regolamento Eltif, la SGR avvierà la fase di smobilizzo degli investimenti (definito anche il "**Periodo di Smobilizzo del Portafoglio**") al fine di poter rimborsare le Quote agli Investitori a partire dal giorno successivo alla scadenza della Durata del Fondo.

I limiti di investimento di cui alla precedente lettera (a):

- (i) non trovano applicazione durante il Periodo di Costruzione del Portafoglio e a partire dal giorno successivo alla scadenza del Ciclo di Investimento;
- (ii) sono temporaneamente sospesi quando il Fondo raccoglie sottoscrizioni aggiuntive ovvero riduce il suo Capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 (dodici) mesi.

Il Fondo, nel rispetto della Disciplina PIR e dei limiti previsti dal Regolamento nonché dei vincoli previsti dal Regolamento Eltif e dalla normativa di attuazione:

- (i) per almeno i due terzi di ciascun anno solare, investe un ammontare pari ad almeno il 70% (settanta per cento) del Capitale, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici

FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese;

- (ii) può investire un ammontare fino al 20% (venti per cento) del Capitale in strumenti finanziari, prestiti o crediti di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; nel computo del limite di concentrazione in parola relativamente ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il Depositario;
- (iii) non può investire in strumenti finanziari emessi da o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- (iv) può investire, nei limiti del 30% (trenta per cento) del proprio attivo, in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi insiti negli investimenti qualificati di cui alla lettera a), in conformità alla normativa disposta dall'Organo di Vigilanza.

La SGR monitora costantemente le attività in cui è investito il Fondo al fine di assicurare la rispondenza delle stesse ai vincoli previsti dalla Disciplina PIR.

I limiti di investimento di cui alle precedenti lettere (i) e (ii):

- (i) non trovano applicazione durante il Periodo di Costruzione del Portafoglio e a partire dal giorno successivo alla scadenza del Ciclo di Investimento;
- (ii) sono temporaneamente sospesi quando il Fondo raccoglie sottoscrizioni aggiuntive ovvero riduce il suo Capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 (dodici) mesi.

Ai fini degli investimenti del Fondo per **"Impresa Target"** si intende un'impresa che soddisfi, al momento dell'investimento iniziale, i seguenti requisiti:

- (a) non è un'impresa finanziaria, ai sensi del Regolamento Eltif, fatta eccezione per il caso in cui: (i) è un'impresa finanziaria che non è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista; e (ii) tale impresa finanziaria è stata autorizzata o registrata meno di cinque anni prima della data dell'investimento iniziale;
- (b) è un'impresa che non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e al contempo ha una capitalizzazione di mercato non superiore ad Euro 1.500.000.000 (un miliardo cinquecento milioni/00);
- (c) è un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo, a condizione che quest'ultimo: (i) non sia identificato come paese terzo ad alto rischio elencato nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio e (ii) non figuri nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Il Capitale del Fondo sarà investito per almeno il 70% (settanta per cento) in Italia, restando inteso che dovranno considerarsi come situate in Italia le società che siano residenti nel territorio dello Stato oppure in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Il Fondo può, inoltre, detenere liquidità per esigenze di tesoreria e sfasamenti temporali nell'impiego delle risorse e nella distribuzione dei proventi.

Inoltre, il Fondo si qualifica come prodotto finanziario che promuove caratteristiche sociali e ambientali ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e successive modifiche e integrazioni (di seguito **"SFDR"**).

Nel perseguire gli obiettivi e la strategia d'investimento dal Fondo, la SGR ha adottato la Policy ESG. Inoltre, la SGR, nell'attività di investimento del Fondo, assicura il rispetto della vigente normativa in materia di diritti umani, della normativa ambientale e anticorruzione, e si conforma con i principi e le linee guida per investimenti responsabili. A tal riguardo, la SGR aderisce ai Principi delle Nazioni Unite per gli Investimenti Responsabili.

In attuazione di tali principi, e in linea con quanto previsto ai sensi della relativa Policy ESG, nella selezione delle società oggetto di investimento da parte del Fondo, la SGR opererà senza vincoli specifici di tipo settoriale, salvo i seguenti divieti. In particolare, il Fondo non può:

- (a) concedere alcun finanziamento, o investire, emettere garanzie o altrimenti fornire supporto finanziario o altro tipo di supporto direttamente o indirettamente a qualsiasi impresa la cui attività sia illegale (*i.e.* qualsiasi produzione, commercio o altra attività che risulta essere illegale ai sensi della legge o dei regolamenti applicabili al Fondo, o alla relativa società o entità, ivi incluso a mero titolo esemplificativo la clonazione umana a fini riproduttivi);
- (b) concedere alcun finanziamento o investire in imprese la cui attività sia sostanzialmente focalizzata su:
 - (i) la produzione e commercio del tabacco e relativi prodotti;
 - (ii) il finanziamento e la produzione e il commercio di armi da fuoco e munizioni di qualsiasi tipo, fermo restando che tale restrizione non si applica nella misura in cui tali attività risultino parte o complementari a politiche esplicite dell'Unione Europea;
 - (iii) il gioco d'azzardo e le scommesse, ovvero la produzione o commercializzazione di prodotti connessi ai medesimi;
 - (iv) la produzione e commercio di materiale pedo-pornografico o qualsiasi attività legata alla prostituzione;
 - (v) l'attività di compro oro o trading di metalli preziosi al dettaglio;
 - (vi) la ricerca, lo sviluppo o l'applicazione tecnica relativa a programmi e soluzioni elettroniche che permettano illegalmente l'accesso a network elettronici o lo scarico di dati in formato elettronico;
 - (vii) la ricerca, lo sviluppo o l'applicazione tecnica relativa a programmi e soluzioni elettroniche che trovino principalmente applicazione in uno dei settori di cui alle lett. che precedono;
- (c) fornire alcun supporto al finanziamento della ricerca, sviluppo o applicazione tecnica in connessione (i) alla clonazione umana a fini di ricerca o terapeutici o (ii) agli organismi geneticamente modificati (OGM), senza un adeguato controllo della SGR circa i temi legali, regolamentari e etici connessi a tale clonazione umana a fini di ricerca o terapeutici e/o OGM;
- (d) concedere finanziamenti o investire più del 20% (venti per cento) del Capitale del Fondo in imprese che svolgono attività di acquisto, valorizzazione e alienazione di immobili.

Ai sensi della Policy ESG della SGR:

- (i) l'approccio in materia ESG adottato dalla SGR nell'ambito dell'attività di investimento del Fondo è basato su una combinazione di: (a) *screening* negativi, attraverso l'utilizzo di criteri di esclusione finalizzati ad escludere le imprese coinvolte in specifiche attività o specifici settori ritenuti non finanziabili sulla scorta della best practice a livello internazionale, ovvero non conformi alle leggi dello Stato Italiano e dell'Unione Europea, e (b) *screening* positivi, funzionali a valutare l'allineamento del potenziale investimento rispetto agli obiettivi ambientali o sociali individuati dalla SGR;
- (ii) la SGR promuove altresì nelle Imprese Target oggetto di investimento l'implementazione di iniziative volte al miglioramento del profilo di sostenibilità dell'impresa dialogando in via continuativa con le stesse sui temi ambientali, sociali e di governance, anche mediante la fissazione di obiettivi di performance ESG (ESG KPI).

L'informativa di cui all'articolo 3 del SFDR (in tema di politiche d'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti) e all'articolo 4 del SFDR (con riferimento alle valutazioni della SGR sugli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità) è pubblicata sul sito della SGR al seguente link www.anthilia.it/esg/.

Ulteriori informazioni sui rischi di sostenibilità e sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali del Fondo ai sensi dell'art. 8 paragrafi 1, 2 e 2-bis del Regolamento (UE) 2019/2088 e all'art. 6, primo comma, del Regolamento (UE) 2020/852 sono presenti nell'Allegato 1, disponibile in calce al Prospetto, a cui si rinvia.

Par. 21.1.3 Le tecniche che il Fondo può utilizzare e i rischi associati, unitamente alle circostanze in cui può utilizzare la leva finanziaria

Gli strumenti finanziari sono selezionati attraverso un processo decisionale che privilegia l'analisi fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali, nonché sulla base della ricerca fornita eventualmente da soggetti terzi. Tenuto conto che il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari emessi da imprese a bassa e media capitalizzazione e dunque contraddistinti da un modesto grado di liquidità, la gestione risulterà caratterizzata da una ridotta movimentazione del portafoglio. Durante il Periodo di Costruzione del Portafoglio e, in ogni caso, durante l'intero Ciclo di Investimento, si procede ad un costante monitoraggio del portafoglio al fine di verificare, in particolare, il mantenimento delle prospettive degli utili e della generazione di cassa degli emittenti i titoli in portafoglio. Vengono inoltre valutate ulteriori opportunità di investimento e di disinvestimento anche in relazione al raggiungimento di eventuali *target* di prezzo individuati.

Il Fondo può prendere in prestito liquidità, a condizione che il prestito soddisfi tutte le condizioni stabilite dal Regolamento Eltif e dal Regolamento del Fondo. In relazione ai rischi connessi all'investimento nel Fondo si veda l'apposita Sezione del Prospetto "Fattori di Rischio".

Par. 21.1.4 I tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati

Il Fondo può prendere in prestito liquidità, a condizione che il prestito soddisfi tutte le condizioni stabilite dal Regolamento Eltif e dal Regolamento del Fondo.

Nel caso di garanzie rilasciate dal Fondo, a fronte dei finanziamenti ricevuti, che comportino il trasferimento al soggetto finanziatore della titolarità dei beni costituiti in garanzia, la SGR assicura, attraverso opportuni meccanismi contrattuali la facoltà incondizionata di chiudere la posizione – ottenendo quindi la restituzione immediata delle garanzie dietro estinzione anticipata del prestito, anche prima della scadenza – al verificarsi di eventi, riguardanti il finanziatore, che pongano in pericolo la restituzione delle garanzie al Fondo.

Dall'utilizzo della leva finanziaria derivano specifici rischi finanziari. In particolare, l'utilizzo della leva finanziaria espone gli investitori a un rischio tanto più elevato quanto maggiore è l'esposizione al mercato derivante da un impiego di risorse in eccesso rispetto alla dotazione patrimoniale del Fondo. In caso di contrazione della redditività delle attività del Fondo ad un livello inferiore al costo dei relativi debiti finanziari, il ricorso all'indebitamento ha un effetto di accentuazione delle perdite. Il ricorso all'indebitamento finanziario esercita un analogo effetto amplificativo dell'impatto sul valore complessivo netto del Fondo e delle relative Quote derivante da una variazione del valore delle attività dello stesso. Un'eventuale contrazione del valore delle attività determina una riduzione più che proporzionale del valore complessivo netto del Fondo e delle relative Quote.

Si rinvia alla sezione "Fattori di Rischio" per ulteriori informazioni.

Par. 21.1.5 Eventuali restrizioni all'uso della leva finanziaria e le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività

Il Fondo può detenere liquidità per esigenze di tesoreria e sfasamenti temporali nell'impiego delle risorse e nella distribuzione dei proventi.

Il Fondo può prendere in prestito liquidità, a condizione che il prestito soddisfi tutte le condizioni di cui all'art. 16 del Regolamento Eltif e, in particolare, il Fondo può prendere in prestito liquidità, qualora il prestito soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- (i) rappresenti non più del 50% (cinquanta per cento) del valore patrimoniale netto del Fondo;
- (ii) venga utilizzato per effettuare investimenti o per pagare costi e spese del Fondo, a condizione che le attività di cassa o altre disponibilità liquide del Fondo non siano sufficienti a effettuare l'investimento in questione o per pagare costi e spese del Fondo;
- (iii) sia contratto nella stessa valuta degli Strumenti da acquisire o delle spese e costi del Fondo da pagare con la liquidità presa in prestito, o in un'altra valuta se l'esposizione valutaria è stata adeguatamente coperta;
- (iv) abbia una scadenza non superiore alla Durata del Fondo.

Il Fondo può vincolare a titolo di garanzia attività del Fondo per attuare la propria strategia di assunzione in prestito, al momento di contrarre prestiti in contante.

I limiti di assunzione in prestito di cui al presente paragrafo sono temporaneamente sospesi qualora il Fondo raccolga sottoscrizioni aggiuntive o riduca il suo Capitale esistente. Tale sospensione è limitata al periodo strettamente necessario tenendo in debito conto gli interessi degli investitori nel Fondo e, in ogni caso, non supera i 12 (dodici) mesi.

Par. 21.1.6 Il livello massimo della leva finanziaria

La leva finanziaria complessiva del Fondo non potrà comunque essere superiore a 1,3. La leva finanziaria utilizzabile è espressa dal rapporto tra il totale delle attività e il valore complessivo netto del Fondo. Il metodo utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva è il metodo degli impegni.

Par. 21.2 Descrizione delle procedure con cui il Fondo può modificare la propria strategia

Le modifiche al Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR qualora strettamente necessarie e nell'interesse dei Partecipanti e sottoposte, qualora stabilito dalle disposizioni regolamentari di tempo in tempo vigenti, all'approvazione di Banca d'Italia.

Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento, richieste da disposizioni di legge o regolamentari, potrà essere conferita delega permanente al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Consigliere Delegato della SGR, anche in via disgiunta tra loro, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione utile.

Il contenuto di ogni modifica regolamentare e la relativa efficacia sono comunicati ai Partecipanti, con indicazione della relativa data di efficacia, mediante pubblicazione sul sito *internet* della SGR.

La SGR provvede a fornire gratuitamente copia, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, del Regolamento modificato ai titolari delle Quote che ne facciano richiesta scritta e al Depositario.

Par. 21.3 Limiti della leva finanziaria utilizzabile dal Fondo

Il Fondo può assumere prestiti in liquidità secondo le condizioni identificate al par. 21.1.5 che precede.

La leva finanziaria complessiva del Fondo, tenuto anche conto dell'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non potrà comunque essere superiore a 1,3. La leva finanziaria utilizzabile è espressa dal rapporto tra il totale delle attività e il valore complessivo netto del Fondo. Il metodo utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva è il metodo degli impegni.

Par. 21.4 Status del Fondo sotto il profilo della regolamentazione e nome dell'Autorità di vigilanza competente in relazione al Fondo

Il Fondo è un fondo comune di investimento.

Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla SGR; delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo.

Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Partecipanti sono ammesse soltanto sulle Quote dei medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

Ciascun Partecipante detiene un numero di Quote, tutte di uguale valore nominale e con uguali diritti, proporzionale all'importo versato a titolo di sottoscrizione. Il Fondo è "mobiliare" poiché il suo patrimonio è investito principalmente in strumenti finanziari. È "chiuso" in quanto non è previsto a carico del Fondo né della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima del termine della Durata del Fondo.

La SGR, nella gestione del patrimonio del Fondo, si attiene al Regolamento Eltif, nonché alla normativa tempo per tempo applicabile anche in relazione alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio.

Il Fondo è un ELTIF rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento Eltif ed è un Fondo di Investimento Alternativo ai sensi della AIFMD.

Il Fondo ha natura chiusa e non riservata a investitori professionali.

DATA LA NATURA DI TIPO CHIUSO DEL FONDO L'INVESTIMENTO NELLE QUOTE È DA CONSIDERARSI ILLIQUIDO. Non è infatti previsto a carico del Fondo né della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza del Fondo.

Il Fondo è soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d'Italia, nonché alla vigilanza della Consob.

Il Fondo è stato istituito ai sensi della legge italiana e le relative Quote sono offerte al pubblico in conformità alle disposizioni di cui al TUF e delle disposizioni regolamentari applicabili.

Il Fondo, istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della SGR del 24 luglio 2024, è soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Il Regolamento del Fondo è stato approvato da Banca d'Italia con provvedimento adottato il 17 gennaio 2025, Prot. n. 0116485/25.

Par. 21.5 Il profilo dell'investitore tipico

La SGR ha individuato il mercato di riferimento potenziale delle Quote.

Nel contesto del recepimento della Direttiva EU 2014/65, con riferimento alla recente introduzione nel nostro ordinamento dei nuovi obblighi informativi in capo agli intermediari, la SGR - in qualità di *manufacturer* del Fondo - individua di seguito le caratteristiche del c.d. *target market* ai sensi dell'art. 64 del Regolamento Intermediari e in conformità agli "Orientamenti sugli obblighi di *governance* dei prodotti ai sensi della MiFID II" emanati dall'ESMA.

Tipologia di clienti cui è rivolto il prodotto

Le Quote del Fondo sono rivolte alla sottoscrizione e/o acquisto da parte della clientela al dettaglio e della clientela professionale.

In particolare, ai sensi delle previsioni del Regolamento del Fondo, mentre le Quote I del Fondo possono essere sottoscritte esclusivamente dai clienti professionali come individuati dall'art. 35, comma 1, lettera d), del Regolamento Consob in materia di Intermediari, adottato con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018; le Quote A e le Quote A1 possono essere sottoscritte anche da soggetti classificati come investitori al dettaglio ai sensi della richiamata normativa applicabile. Le Quote G possono essere sottoscritte esclusivamente dalla SGR, dagli amministratori, dipendenti, collaboratori, soci, diretti o indiretti, della SGR (i "**Manager**"), ovvero da qualsiasi società, ente od organizzazione di cui i *Manager* - o alcuni di essi - siano, direttamente o indirettamente, gli unici soci o soci di maggioranza o gli unici percettori dei relativi proventi (ossia i beneficiari economici) ("**Investitori Qualificati**").

Conoscenze ed esperienza

Il potenziale investitore del Fondo è un investitore "informato" o "avanzato" con un livello di conoscenza/esperienza relativa a strumenti finanziari che gli permette la comprensione di strumenti finanziari complessi e ad alto rischio. Infatti, il potenziale investitore è in grado di comprendere quali siano i principali fattori in grado di influenzare il valore delle Quote e di apprezzare in particolare l'incidenza dell'andamento del mercato sul valore delle Quote del Fondo.

Situazione finanziaria con attenzione rivolta alla capacità di sostenere le perdite

Il potenziale sottoscrittore delle Quote del Fondo è un investitore per il quale la partecipazione al Fondo non rappresenta l'unica forma d'investimento di natura finanziaria. Infatti, è opportuno che tale Sottoscrittore, con soddisfacente situazione finanziaria, investa nel Fondo soltanto una piccola quota del proprio portafoglio di investimenti complessivo e che disponga quindi di un patrimonio che gli permetta di mantenere una diversificazione degli investimenti coerente con il proprio portafoglio.

L'investitore potenziale deve inoltre essere capace di sopportare perdite derivanti dall'investimento in Quote del Fondo che possono ammontare anche fino all'intero importo sottoscritto e versato, tenuto conto che il Fondo non è coperto da alcun sistema di indennizzo dell'investitore o da un sistema di garanzia.

Tolleranza al rischio

La sottoscrizione delle quote del Fondo richiede all'investitore di sopportare eventuali risultati negativi, anche in misura rilevante, del proprio investimento. Il potenziale investitore è infatti orientato al rischio ed è pertanto disposto a sostenere perdite potenziali del capitale investito anche di entità significativa e finanche della totalità dell'importo versato a fronte dell'investimento.

Il Fondo in parola, secondo l'indicatore di rischio di cui alla normativa sui prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, è classificato con un livello 6 su 7, che corrisponde alla classe di rischio seconda più alta.

Di conseguenza, è molto probabile che condizioni avverse del mercato influenzino il ritorno sull'investimento effettuato dal sottoscrittore che presenta un grado di tolleranza al rischio medio-alto o alto.

Tenuto conto che non tutti i rischi sono adeguatamente catturati dal summenzionato indicatore sintetico, i rischi che possono impattare sul Fondo sono dettagliati nel presente Prospetto.

Esigenze ed obiettivi del cliente

L'investitore potenziale, a fronte dell'assunzione di un rischio alto, si pone come obiettivo la crescita del proprio capitale

e la distribuzione di proventi nel medio o medio/lungo termine, tenuto conto che i flussi di cassa periodici (es. cedole, dividendi) derivanti dall'investimento nelle Quote del Fondo potrebbero essere anche di importo contenuto.

L'Investimento non è in ogni caso ammissibile per coloro che hanno obiettivi di conservazione del capitale.

L'investimento nel Fondo non è facilmente liquidabile: le prospettive di liquidabilità dell'investimento prima della scadenza del Fondo sono pertanto collegate unicamente (i) alla possibilità che la SGR proceda a rimborsi parziali *pro quota*; (ii) alla liquidazione anticipata del Fondo stesso; (iii) alla possibilità di trasferire la quota del Fondo a terzi. La SGR non ha alcun obbligo di garantire un mercato secondario né quello di rimborsare/riacquistare le quote prima della scadenza del Fondo.

Il Fondo non è dotato di alcuna protezione dalla *performance* futura del mercato; pertanto, l'investitore potrebbe perdere parte dell'investimento o la totalità dello stesso.

Orizzonte temporale

L'investimento nel Fondo si attaglia all'Investitore potenziale che ha un obiettivo di crescita del capitale nel lungo termine, tenuto conto che i flussi di cassa periodici derivanti dall'investimento nelle Quote del Fondo, se presenti, potrebbero essere anche di importo contenuto. L'acquisto delle Quote del Fondo richiede da parte dell'Investitore la capacità di immobilizzare le somme investite per tutto il periodo di Durata del Fondo e fino alla sua scadenza che è di 7 anni e scade il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del Primo *Closing*, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata e/o di proroga del termine di durata del Fondo, previste dal Regolamento. L'orizzonte temporale di investimento richiesto all'Investitore è pertanto di lungo termine; conseguentemente il Fondo non è adatto ad investitori con orizzonte temporale breve e medio.

Grado di interesse/sensibilità verso i principi ESG

In conformità al riformato art. 9 della direttiva delegata (UE) 2017/593, la SGR è tenuta a integrare i fattori di sostenibilità nell'ambito dei criteri che concorrono alla valutazione della compatibilità tra il prodotto finanziario e i clienti appartenenti al *target market* "potenziale".

Al riguardo, si precisa che il Fondo si qualifica come prodotto finanziario che promuove caratteristiche sociali e ambientali ai sensi dell'art. 8 del SFDR.

Tenuto conto di quanto sopra illustrato, il *target market* positivo del Fondo è stato identificato con quegli investitori che rappresentano preferenze di sostenibilità, rispetto ad investimenti che, in linea con quanto meglio precisato nell'Allegato 1, disponibile in calce al Prospetto, e a cui si rinvia, promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali.

Infine, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Eltif, le quote del Fondo possono essere commercializzate presso un investitore al dettaglio solo se è stata effettuata una valutazione dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2014/65 ed è stata fornita una dichiarazione di adeguatezza a tale investitore al dettaglio a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, secondo e terzo comma, di detta direttiva.

Par. 21.6 Autorità di Vigilanza competente

L'autorità competente in relazione al Prospetto è la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), con sede in Roma, via G.B. Martini n. 3. Sito *internet* della Consob: www.consob.it.

La SGR ha trasmesso il Prospetto alla Consob in quanto autorità competente ai sensi dell'art. 4-*quinquies*.1 del TUF. La trasmissione del Prospetto alla Consob e la pubblicazione non dovrebbe essere considerato un avallo dei titoli dell'emittente oggetto del Prospetto.

SEZIONE 22 RESTRIZIONI ALL'INVESTIMENTO

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 4, Sezione 2)

Par. 22.1 Restrizioni all'investimento applicabili al Fondo

Gli investimenti sono effettuati in conformità a quanto previsto dal Regolamento Eltif in materia di attività ammissibili, composizione del portafoglio, diversificazione e concentrazione e tenuto conto altresì delle disposizioni attuative ed esecutive e nel rispetto dei limiti previsti dalla Disciplina PIR.

Inoltre, la SGR si attiene agli ulteriori limiti previsti dal Regolamento del Fondo.

Il Fondo non investe in attività reali.

Il Fondo non può investire un ammontare superiore:

- i al 20% (venti per cento) del suo Capitale in Strumenti emessi da una singola Impresa Target o in prestiti alla stessa erogati;
- ii al 20% (venti per cento) del suo Capitale in quote o azioni di Eltif, EuSEF o EuVECA;
- iii al 10% (dieci per cento) del suo Capitale in strumenti di cui al par. 10.1.1, lett. (b) del Regolamento del Fondo emessi da un unico organismo.

Il limite di concentrazione del 10% (dieci per cento) di cui al punto iii che precede potrà essere innalzato fino al massimo del 25% (venticinque per cento) a condizione che gli strumenti siano emessi da enti creditizi che abbiano la sede legale in uno Stato membro e siano soggetti per legge a speciale vigilanza pubblica ai fini della tutela dei titolari delle obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall'emissione di tali obbligazioni sono investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

Le società incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, disciplinati dalla direttiva 2013/34/UE o ai sensi delle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un'unica Impresa Target o un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra.

L'investimento negli Strumenti di cui alla lettera b) dell'articolo 10.1.1 del Regolamento avviene nel rispetto dei limiti di concentrazione previsti dall'art. 56, par. 2 della medesima Direttiva 2009/65/CE.

Il Fondo non può:

- (i) acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
- (ii) negoziare beni con altri fondi gestiti dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza della SGR; e
- (iii) concedere in locazione beni del Fondo alla SGR o a società del gruppo di appartenenza della SGR o affidare a queste ultime servizi relativi alla gestione delle attività del Fondo.

Il Fondo può investire in parti di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da società del medesimo gruppo di appartenenza della SGR ("OICR Collegati"). Gli investimenti in OICR Collegati sono soggetti al limite del 10% (dieci per cento) previsto per gli investimenti in quote o azioni di altri OICR. In caso di investimento in OICR Collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. In conformità alla propria politica di gestione dei conflitti di interessi, la SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la provvigione di gestione percepita dal gestore degli OICR Collegati. Inoltre, la SGR è dotata di apposita procedura che regola l'allocazione degli investimenti tra i fondi gestiti in presenza di investimenti compatibili con più patrimoni tra cui il Fondo.

Taluni limiti di investimento, ai sensi del Regolamento, non trovano applicazione durante il Periodo di Costruzione del Portafoglio e durante il Periodo di Smobilizzo del Portafoglio e sono temporaneamente sospesi quando il Fondo raccoglie sottoscrizioni aggiuntive ovvero riduce il suo Capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a dodici mesi.

Inoltre, qualora gli Strumenti nei quali il Fondo ha investito risultino emessi da un'impresa che non soddisfi più i requisiti richiesti dal Regolamento, i relativi Strumenti possono continuare ad essere inclusi nel calcolo del limite massimo di

investimento per un periodo massimo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data in cui l'impresa non soddisfa più il requisito di cui al par. 10.1.2 lett. (b) del Regolamento.

Inoltre, in conformità all'art. 12 del Regolamento Eltif, il Capitale del Fondo non è investito in attività di Imprese Target nelle quali la SGR ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni di altri OICR che eventualmente gestisce.

Il Fondo intende soddisfare i requisiti per qualificarsi come "OICR PIR Alternativo" e pertanto rispetta i limiti, vincoli e divieti disposti dalla Normativa PIR, così come riportati qui di seguito:

- a) per almeno i due terzi di ciascun anno solare, investe un ammontare pari ad almeno il 70% (settanta per cento) del Capitale, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese;
- b) può investire un ammontare fino al 20% (venti per cento) del Capitale in strumenti finanziari, prestiti o crediti di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; nel computo del presente limite di concentrazione relativamente ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il Depositario;
- c) non può investire in strumenti finanziari emessi da o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- d) può investire, nei limiti del 30% (trenta per cento) del proprio attivo, in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi insiti negli investimenti qualificati di cui alla lettera a), in conformità alla normativa disposta dall'Organo di Vigilanza.

I limiti di investimento di cui alle lettere (a) e (b):

- (i) non trovano applicazione durante il Periodo di Costruzione del Portafoglio e a partire dal giorno successivo alla scadenza del Ciclo di Investimento;
- (ii) sono temporaneamente sospesi quando il Fondo raccoglie Capitale aggiuntivo ovvero riduce il suo Capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 (dodici) mesi.

Par. 22.2 Investimento del Fondo in misura superiore al 20% del suo patrimonio in un unico emittente sottostante, o in uno o più OICR che a loro volta investano più del 20% in altri OICR, o in attività che dipendono dall'affidabilità creditizia o dalla solvibilità di una controparte del Fondo

Non applicabile, in quanto il Regolamento del Fondo al paragrafo 10.2.1 prevede che il Fondo non può essere investito in strumenti finanziari o che non possano essere erogati prestiti ad uno stesso emittente o beneficiario per un valore superiore al 20% (venti per cento) del suo Capitale. Solo per gli Strumenti di cui al paragrafo 10.1.1, lett. b) del Regolamento il limite di concentrazione possa essere innalzato fino al massimo del 25% (venticinque per cento) a condizione che gli strumenti siano emessi da enti creditizi che abbiano la sede legale in uno Stato membro e siano soggetti per legge a speciale vigilanza pubblica ai fini della tutela dei titolari delle obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall'emissione di tali obbligazioni sono investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

Par. 22.3 Investimento del Fondo in misura superiore al 20% delle sue attività lorde in altri OICR

Non applicabile, secondo quanto disciplinato dal Regolamento del Fondo al paragrafo 10.2.1 sopra citato.

Par. 22.4 Informazioni sulle garanzie collaterali a copertura della quota di esposizione di una qualsiasi delle controparti del Fondo superiore al 20% del patrimonio del Fondo

Non applicabile, in quanto il Fondo non vincola a titolo di garanzie attività per importi superiori al 20% del patrimonio del Fondo.

Par. 22.5 Investimento di una parte superiore al 40% del patrimonio del Fondo in un altro OICR

Non applicabile, secondo quanto disciplinato dal Regolamento del Fondo al paragrafo 10.2.1 sopra citato.

Par. 22.6 Investimento diretto in materie prime

Non applicabile, in quanto la politica di investimento del Fondo come disciplinata dal Regolamento del Fondo non ammette l'investimento in materie prime.

Par. 22.7 Detenzione di beni immobili come parte degli obiettivi di investimento del Fondo

Non applicabile, in quanto la politica di investimento del Fondo come disciplinata dal Regolamento del Fondo non ammette la detenzione di beni immobili.

Par. 22.8 Strumenti finanziari derivati/ Strumenti del mercato monetario/ Valute

Nella gestione del Fondo la SGR ha facoltà di investire, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'attivo del Fondo, in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei seguenti investimenti qualificati, in conformità alla normativa disposta dall'Organo di Vigilanza.

Il patrimonio del Fondo sarà investito in strumenti e attività denominate in Euro per almeno l'80% (ottanta per cento) del Capitale. Resta inteso che l'esposizione a valute diverse dall'Euro, considerando le operazioni di copertura del rischio di cambio, non può superare il 10% (dieci per cento) del totale delle attività del Fondo.

SEZIONE 23 FORNITORI DI SERVIZI DEL FONDO

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 4, Sezione 3)

Par. 23.1 Oneri e spese a carico del Fondo

Ai sensi dell'art 12.1 del Regolamento del Fondo, sono a carico del Fondo la Commissione di Gestione, i Costi di Investimento, i Costi di Realizzo, le Altre Spese, la Commissione del Depositario e la Commissione di Calcolo. La remunerazione della SGR per l'attività di gestione del Fondo (la "**Commissione di Gestione**") è pari:

- (i) al 1,75% (uno virgola settantacinque per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote A e Quote A1;
- (ii) allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote I.

Nessuna Commissione di Gestione è dovuta a valere sulle Quote G.

La Commissione di Gestione sarà prelevata dalle disponibilità del Fondo, in via posticipata, entro il 10° (decimo) giorno successivo alla pubblicazione della relazione annuale o semestrale, e sarà calcolata sul NAV dalla stessa risultante. Ai fini del prelievo della Commissione di Gestione, la "Base di Calcolo" è pari al NAV al netto delle plusvalenze non realizzate su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (calcolate rispetto al costo di acquisto) e al lordo della Commissione di Gestione stessa.

I "**Costi di Investimento**" includono ogni spesa o altro costo, oltre IVA ove applicabile, sostenuto in relazione a operazioni di investimento del patrimonio del Fondo e/o alla detenzione dei relativi Strumenti da parte del Fondo, qualora non siano sostenuti dalle Imprese Target, compresi, a titolo meramente esemplificativo, le *business due diligence*, i compensi professionali dovuti per assistenza fiscale, legale, contabile, notarile e ambientale, le commissioni corrisposte a terzi a qualsiasi titolo, i compensi per l'ottenimento e l'aggiornamento del *rating* di merito di credito e di sostenibilità ove richiesto, le spese per l'accesso a *database* pubblici o specializzati e per gli *info-provider*, gli oneri finanziari e i costi bancari in genere, le commissioni di segnalazione, le commissioni dovute a intermediari e i costi di brokeraggio, indipendentemente dalla circostanza che tali oneri siano iscritti o iscrivibili nella contabilità del Fondo tra i costi capitalizzati.

I "**Costi di Realizzo**" includono tutte le spese sostenute e gli altri costi, oltre IVA ove applicabile, incorsi in relazione a operazioni di disinvestimento o altri eventi generatori di Introiti inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i costi connessi all'attività di riscossione e i compensi professionali dovuti per assistenza fiscale, legale, contabile, notarile o ambientale, le commissioni dovute a intermediari e i costi di brokeraggio.

Sono a carico del Fondo le seguenti ulteriori spese documentate (le "**Altre Spese**"), oltre IVA ove applicabile:

- (a) gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle Quote;
- (b) le spese di pubblicazione del valore unitario delle Quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità degli Investitori, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle Quote;
- (c) le spese di tenuta della contabilità e di redazione, revisione e certificazione dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione e degli altri documenti contabili;
- (d) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza; gli oneri relativi al funzionamento dell'Assemblea e all'organizzazione degli incontri periodici con gli Investitori; le altre spese amministrative, incluse le spese relative alle segnalazioni di vigilanza, le spese per eventuali segnalazioni in Centrale dei Rischi, all'eventuale soggetto indipendente incaricato della valutazione degli attivi, e le spese di gestione delle relazioni con gli Investitori;
- (e) i costi connessi all'attuazione della Policy ESG all'interno della politica di investimento del Fondo, quali, la redazione e pubblicazione della Relazione Annuale ESG, nonché quelli riferiti ai servizi forniti dall'Advisor ESG nell'esclusivo interesse del Fondo, quali il supporto nelle *Due Diligence* ESG e le attività di monitoraggio e valutazione periodica ESG sugli investimenti del Fondo;
- (f) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria e gli oneri bancari e le imposte di bollo dei c/c tecnici) diversi da quelli inclusi nei Costi di Investimento;
- (g) le spese per servizi e consulenze resi da terzi e le spese legali e giudiziarie, purché sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- (h) qualsiasi onere fiscale posto per legge a carico del Fondo;

- (i) i compensi da riconoscere al Depositario;
- (j) l'indennizzo di sostituzione dovuta alla SGR in caso di sostituzione della stessa in conformità a quanto previsto al par. 13.2.4 del Regolamento;
- (k) il contributo di vigilanza annuale dovuto dalla SGR alla Consob in relazione al Fondo e gli eventuali contributi da versarsi alle autorità di vigilanza estere in relazione alla relativa registrazione per la commercializzazione del Fondo; e
- (l) ogni costo e sopravvenienza passiva inerente quanto indicato alle lett. da (a) a (k) che precedono, salva la responsabilità della Società di Gestione in caso di violazione dei propri doveri ai sensi del presente Regolamento.

È a carico del Fondo il compenso da riconoscere al Depositario (“**Commissione del Depositario**”) per le funzioni da questo svolte nella misura di seguito indicata:

- (a) per l'incarico di banca depositaria una commissione pari a 0,027% (zero virgola zero ventisette per cento) su base annua, calcolata sul NAV del Fondo, come risulta dall'ultima relazione annuale o semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (calcolate rispetto al costo di acquisto), con un minimo annuo di Euro 16.800 (sedecimila ottocento); e
- (b) per il servizio di custodia e amministrazione, una commissione pari allo 0,003% (zero virgola zero zero tre per cento) su base annua, calcolata sul NAV del Fondo, come risulta dall'ultima relazione annuale o semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (calcolate rispetto al costo di acquisto), con un minimo annuo di Euro 1.200 (milleduecento).

La Commissione del Depositario matura a partire dal Primo *Closing* ed è addebitata su base semestrale entro 15 (quindici) giorni dal termine del semestre di riferimento. In sede di prima applicazione e fino alla stesura della prima relazione annuale o semestrale, la Commissione del Depositario è calcolata sugli Importi Sottoscritti.

È altresì a carico del Fondo il compenso da riconoscere a BNP Paribas SA - Succursale Italia, in qualità di *outsourcer* per l'incarico conferito riguardante il calcolo del NAV (“**Commissione di Calcolo**”). La Commissione di Calcolo è pari a 0,018% (zero virgola zero diciotto per cento) su base annua, calcolata sul NAV del Fondo, come risulta dall'ultima relazione annuale o semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (calcolate rispetto al costo di acquisto), con un minimo annuo di Euro 24.000 (ventiquattromila). Per ogni calcolo del NAV aggiuntivo rispetto ai calcoli in occasione delle relazioni annuali e semestrali, è prevista una commissione ulteriore *una tantum* massima pari a Euro 5.000 (cinquemila).

La Commissione di Calcolo matura a partire dal Primo *Closing* ed è addebitata su base semestrale entro 15 (quindici) giorni dal termine del semestre di riferimento. In sede di prima applicazione e fino alla stesura della prima relazione annuale o semestrale, la Commissione di Calcolo è calcolata sugli Importi Sottoscritti.

I compensi sopra riportati sono soggetti ad IVA in conformità alla legislazione applicabile in vigore.

In caso di investimento in OICR Collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. La SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la provvigione di gestione percepita dal gestore degli OICR Collegati.

Par. 23.2 Oneri a carico dei Partecipanti

Sono a carico dei singoli Investitori interessati:

- (i) i costi per l'emissione o il frazionamento dei certificati delle Quote, nonché per la spedizione dei medesimi presso il domicilio degli Investitori richiedenti;
- (ii) le spese relative ai mezzi di pagamento utilizzati, su richiesta degli Investitori, per la distribuzione degli Importi Allocabili e per il rimborso delle Quote;
- (iii) le spese relative alla consegna dei certificati rappresentativi delle Quote da parte dell'Investitore o della SGR al Depositario in occasione della distribuzione degli Importi Allocabili e del rimborso delle Quote; e
- (iv) qualsiasi onere fiscale posto per legge a carico degli Investitori.

I costi di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti dalla SGR, anche nei confronti del Depositario, e sono indicati di volta in volta all'Investitore interessato.

È a carico degli Investitori la “**Commissione di Sottoscrizione**”, prelevata sull'ammontare lordo di sottoscrizione, nella misura massima di seguito indicata:

- (a) a valere sulle Quote A e Quote A1: 4% (quattro per cento);
- (b) a valere sulle Quote I: 2% (due per cento);
- (c) a valere sulle Quote G: nessuna Commissione di Sottoscrizione.

La SGR ha comunque diritto di prelevare dall'importo di pertinenza degli Investitori diritti fissi, per un ammontare pari a Euro 5 (cinque), a fronte di ogni sottoscrizione di Quote. Per le operazioni effettuate secondo la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" di cui al paragrafo 14.2.7 del Regolamento del Fondo, in luogo dei costi e delle spese indicati sopra al punto 1, romanini (i), (ii) e (iii), nonché del diritto poc'anzi menzionato, viene applicato e trattenuto dal Collocatore Primario un diritto fisso pari al massimo a Euro 18 (diciotto) per ogni operazione di sottoscrizione.

Par. 23.3 Descrizione degli oneri a carico del Fondo e dei Sottoscrittori diversi da quelli di cui ai par. 23.1 e 23.2

Non vi sono ulteriori oneri a carico del Fondo e dei Sottoscrittori diversi da quelli di cui ai par. 23.1 e 23.2.

Si riporta di seguito l'informativa sui costi di cui all'art. 25 del Regolamento Eltif.

Informativa sui costi sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori

	Classi A/A1	Classe I	Classe G
Costi di costituzione dell'Eltif (Commissioni di Sottoscrizione <i>una tantum</i>)	Fino al 4%	Fino al 2%	Non previsti
Costi relativi all'acquisizione di attività (Costi di Investimento e Realizzo su base annua)	0,18%	0,18%	0,18%
Commissioni relative alla gestione (Commissioni di Gestione su base annua)	1,75%	0,75%	Non previste
Costi di distribuzione	Non previsti	Non previsti	Non previsti
Altri costi (Commissioni del Depositario, Commissioni di Calcolo e Altre spese su base annua)	0,23%	0,23%	0,23%
Rapporto generale tra costi ricorrenti e Capitale del Fondo (su base annua)	2,16%	1,16%	0,41%
Commissioni relative alla performance (<i>Carried interest</i>)	15% del rendimento in eccesso rispetto ad un multiplo di 1,15x dell'importo investito	15% del rendimento in eccesso rispetto ad un multiplo di 1,15x dell'importo investito	Non previste

I valori riportati ricomprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi pagati al consulente o al distributore. Inoltre, i valori relativi alle spese correnti riportate riflettono una stima delle spese. Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro.

Par. 23.4 Benefici ed incentivi corrisposti dalla SGR ed alla SGR

Par. 23.4.1 Benefici e incentivi versati dalla SGR

Ferme restando le retrocessioni commissionali spettanti ai collocatori sulla base degli accordi stipulati tra la SGR e gli stessi, non sono stati individuati ulteriori potenziali incentivi che potrebbero essere versati dalla SGR in relazione al Fondo. Con il fine di migliorare la qualità del servizio, la SGR può fornire utilità non monetarie a favore dei collocatori sotto forma di prestazione e organizzazione dell'attività di formazione del relativo personale del collocatore.

Si precisa che la retrocessione commissionale spettante ai collocatori è inclusiva della Commissione di Sottoscrizione

versata dall'Investitore, nella misura del 100% (cento per cento) del relativo importo, e di una porzione della Commissione di Gestione, fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) del relativo importo, a valere sulle Quote oggetto di collocamento. Tale retrocessione è corrisposta a fronte dell'attività di promozione e collocamento, nonché dell'assistenza fornita in via continuativa ai partecipanti al Fondo anche nella fase successiva alla sottoscrizione, nonché, ove applicabile, dell'attività di consulenza prestata dai collocatori.

Par. 23.4.2 Benefici e incentivi versati alla SGR

Non sono stati individuati potenziali benefici e/o incentivi che potrebbero essere versati alla SGR in relazione al Fondo, né benefici di minore entità.

Par. 23.5 Identità dei prestatori di servizi e descrizione dei loro obblighi e dei diritti dell'investitore

I principali prestatori di servizi del Fondo sono:

- BNP Paribas SA - Succursale Italia: alla banca sono affidati gli incarichi di custodia degli strumenti finanziari ad essa affidati e di verifica della relativa proprietà, nonché di tenuta delle registrazioni degli altri beni e, se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo, in qualità di Depositario.
- Centro Servizi Asset Management S.r.l. o in breve CESAM S.r.l.: la società svolge, in *outsourcing* le funzioni aziendali di *back office*;
- BNP Paribas SA - Succursale Italia: alla società sono stati affidati in *outsourcing* la gestione dei partecipanti dei FIA e altre attività amministrativo-contabili, tra cui il calcolo del NAV, dei propri FIA ed OICVM;
- Zenith Global S.p.A.: alla società sono affidate in *outsourcing* le attività legate alla Centrale dei Rischi.
- TMF Compliance (Italy) S.r.l.: alla società è affidata in *outsourcing* la funzione di *Compliance*;
- RbyC S.r.l.: alla società è affidata in *outsourcing* la funzione di Revisione Interna;
- Studio Spiniello Commercialisti Associati: la società ha affidato le attività contabili, amministrative e fiscali;
- B4Labs S.r.l.: la società si occupa della gestione del sistema informativo di Anthilia SGR.

La SGR, ai fini della commercializzazione delle Quote diverse dalle Quote G, si avvale altresì:

(i) dei seguenti collocatori primari (“**Collocatori Primari**”):

- AllFunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano, con sede in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano MI (“**AFB**”);
- Cassa Lombarda S.p.A., con sede in Via A. Manzoni, 12/14, 20121 Milano (“**Cassa Lombarda**”);
- Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A., avente sede in Via del Macello, 55, 39100 Bolzano BZ (“**Volksbank**”), e

(ii) dei seguenti collocatori secondari (“**Collocatori Secondari**”):

- Banca Valsabbina S.C.p.A., Via Molino, 4, 25078 Vestone (BS) (“**Banca Valsabbina**”);
- Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede in Via E. Rovagnati 1, 20832 Desio (MB) (“**Banco Desio**”).

Ulteriori collocatori possono essere nominati dalla SGR. L'elenco dei soggetti collocatori sarà pubblicato sul sito *internet* della SGR www.anthilia.it.

Par. 23.6 Conflitti di interessi significativi di ognuno dei fornitori di servizi

I conflitti di interessi più significativi riguardano il Depositario laddove svolga altre attività per conto della SGR. Al fine di gestire tale conflitto al Depositario non vengono affidati ulteriori incarichi.

Quanto invece ai collocatori, ivi inclusi eventuali collocatori che detengano quote di partecipazione nella SGR, il conflitto di interesse potenziale che sussiste è presidiato dalla circostanza che la retrocessione commissionale spettante a tali collocatori, indicata negli accordi con questi ultimi, è conforme a condizioni *standard* di mercato, preventivamente comunicata agli investitori e corrisposta a fronte dell'attività di promozione e collocamento, nonché dell'assistenza fornita in via continuativa ai partecipanti al Fondo anche nella fase successiva alla sottoscrizione, nonché, ove applicabile, dell'attività di consulenza prestata dai collocatori.

SEZIONE 24 GESTORE DEGLI INVESTIMENTI E CONSULENTI

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 4, Sezione 4)

Par. 24.1 Gestore degli investimenti

La SGR non si avvale di eventuali gestori delegati terzi.

Par. 24.2 Consulenti

La SGR non si avvale di consulenti nella gestione del patrimonio del Fondo.

SEZIONE 25 CUSTODIA

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 4, Sezione 5)

Par. 25.1 Modalità di custodia delle attività del Fondo e soggetto responsabile

Il Depositario del Fondo è BNP Paribas SA - Succursale Italia, con sede legale in Piazza Lina Bo Bardi n. 3 – Milano, codice fiscale e partita IVA 04449690157, iscritta al n. 5482 dell'Albo delle Banche ex art. 13 del D. Lgs. del 1° settembre 1993 n. 385, costituita in data 26 maggio 1966, con data termine fissata al 31 dicembre 9999, succursale di BNP Paribas SA, banca costituita in Francia come *Société Anonyme* (una società per azioni di diritto francese) con il n. 662042449, autorizzata dall'*Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution* (ACPR) e soggetta alla supervisione dell'*Autorité des Marchés Financiers* (AMF), capitale sociale Euro 2.294.954.818, con sede legale in 16, *Boulevard des Italiens* – Parigi.

Sito web: cib.bnpparibas;

Numero di telefono: +39 02 7247 1

Codice LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83.

Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione del Fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dalla legge, dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e dal Regolamento.

Le funzioni di custodia del patrimonio, di emissione dei certificati di partecipazione al Fondo, nonché quelle di rimborso e annullamento delle Quote del Fondo, sono svolte presso la sede di Milano del Depositario.

Presso il Depositario sono depositati gli *asset* e le disponibilità liquide del Fondo nei limiti e secondo i termini del Regolamento.

Il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli *asset* del Fondo ad esso affidati e alla verifica della proprietà, nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni del Fondo. Nell'esercizio delle proprie funzioni, inoltre, il Depositario:

- a. accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, rimborso e annullamento delle Quote, nonché la destinazione delle distribuzioni del Fondo;
- b. accerta la correttezza del calcolo del valore delle Quote;
- c. accerta che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;
- d. esegue le istruzioni della SGR se non sono contrarie alla legge, al Regolamento o alle prescrizioni delle Autorità di Vigilanza;
- e. monitora i flussi di liquidità del Fondo, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al Depositario medesimo; e
- f. è incaricato dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal Regolamento e dalla normativa applicabile.

I rapporti fra la SGR e il Depositario sono disciplinati dal Regolamento e ulteriormente regolati da apposita convenzione sottoscritta tra i medesimi (la "**Convenzione**").

Sotto la propria responsabilità il Depositario ha facoltà di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni di custodia degli *asset* del Fondo o altri beni qualora sussista un motivo oggettivo della delega e nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del TUF. In tal caso, il Depositario dovrà utilizzare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute sia nella selezione che nel costante monitoraggio delle attività del terzo a cui deleghi, in tutto o in parte, le proprie funzioni di custodia.

Il Depositario è responsabile nei confronti della Società di Gestione e di ciascun Partecipante per ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza di qualunque inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli Investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. In tali ipotesi, si applica quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del Regolamento (UE) 231/2013. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale è stata delegata la custodia dal Depositario, resta impregiudicata la responsabilità del Depositario.

L'incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della

Società di Gestione. Il Depositario può, a sua volta, rinunciare con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. L'efficacia della revoca o della rinuncia sono, in ogni caso, sospese fino a quando:

- (i) un altro soggetto, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, abbia accettato l'incarico di depositario del Fondo in sostituzione del precedente;
- (ii) sia stata approvata la conseguente modifica del Regolamento; e
- (iii) gli *asset* e le disponibilità liquide del Fondo siano stati trasferiti e accreditati presso il nuovo depositario sulla base di ordini scritti.

Par. 25.2 Soggetti diversi che svolgono l'attività di custodia

Non applicabile.

SEZIONE 26 VALUTAZIONE

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 4, Sezione 6)

Par. 26.1 Procedura di valutazione e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività

Il valore complessivo netto del Fondo (“NAV”) è pari al valore netto delle attività che lo compongono ed è calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla Banca d’Italia.

Il valore unitario delle Quote, distinto per ciascuna classe, è calcolato con cadenza semestrale e in occasione di ogni *Closing* Successivo dividendo il valore complessivo netto di ciascuna classe di Quote per il numero di Quote della rispettiva classe in circolazione. I Partecipanti hanno diritto di ottenere la documentazione relativa ai criteri di valutazione, facendone richiesta scritta alla SGR.

Nelle ipotesi in cui il valore comunicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle Quote, la Società di Gestione:

- (a) reintegra i Partecipanti eventualmente danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie Quote per un importo inferiore al dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota agli Investitori in occasione di eventuali adeguamenti;
- (b) trasmette ai Partecipanti un’idonea informativa dell’accaduto, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR.

Nel caso di errore nel calcolo del valore unitario della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore corretto (la c.d. “soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro di cui alla lett. a) che precede e non fornirà l’informativa prevista dalla lett. (b) del paragrafo che precede per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della Quota.

Il valore unitario delle Quote di ciascuna classe è comunicato a tutti i Partecipanti, mediante pubblicazione sul sito *internet* della SGR, contestualmente alla pubblicazione della relazione annuale o relazione semestrale del Fondo, quanto al valore unitario delle Quote riferito rispettivamente al 6° (sesto) e al 12° (dodicesimo) mese solare. In caso di modifica significativa del valore di un’attività, la SGR lo comunica agli investitori nelle sue relazioni periodiche.

Il valore unitario della Quota è calcolato sotto la responsabilità della SGR anche avvalendosi di soggetti esterni.

Par. 26.2 Sospensione della valutazione

È facoltà della SGR sospendere il calcolo del valore unitario delle Quote e la sua comunicazione, in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili che non consentano la regolare determinazione dello stesso o la sua comunicazione. Ove ricorrano tali circostanze, la SGR informa di tale sospensione la Banca d’Italia, nonché, con le stesse modalità sopra indicate, i Partecipanti. Al cessare delle situazioni predette, la SGR si adopererà per determinare il valore unitario delle Quote non appena possibile e provvederà alla relativa comunicazione ai Partecipanti

SEZIONE 27 OBBLIGAZIONI INCROCIATE

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 4, Sezione 7)

Par. 27.1 OICR ombrello

Non applicabile. Il Fondo non è un OICR “ombrello”.

SEZIONE 28 INFORMAZIONI FINANZIARIE

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 4, Sezione 8)

Par. 28.1 Informazioni finanziarie riguardanti le attività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite del Fondo

Il Fondo è di nuova costituzione. Il medesimo, pertanto, alla data di pubblicazione del presente Prospetto non ha ancora avviato la propria operatività né ha redatto alcuna relazione di gestione.

Par. 28.2 Descrizione del portafoglio del Fondo

Non applicabile in quanto il Fondo è di nuova costituzione. Il medesimo, pertanto, alla data di pubblicazione del presente Prospetto non ha ancora avviato la propria operatività.

Par. 28.3 Indicazione del valore più recente del patrimonio netto del Fondo

Non applicabile in quanto il Fondo è di nuova costituzione. Il medesimo, pertanto, alla data di pubblicazione del presente Prospetto non ha ancora avviato la propria operatività.

NOTA INFORMATIVA

relativo all'offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, non riservato, autorizzato come

Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)
rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/760⁴

denominato

“Anthilia ELTIF Synthesis”

istituito e gestito da:

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.

⁴ Come modificato e integrato dal Regolamento (UE) 2023/606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 e dal Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023.

SEZIONE 1 PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E AUTORITÀ COMPETENTI

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 11, Sezione 1)

Par. 1.1 Indicazione delle persone responsabili

La SGR, con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana n. 68, capitale sociale Euro 6.319.342,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05855780960, e altresì iscritta all'Albo delle SGR ex art. 35 del TUF, alla Sezione Gestori di FIA, al n. 117, alla Sezione Gestori di OICVM al n. 41 e, ai sensi dell'art. 4-*quinquies*.1, comma 2 del TUF, alla Sezione Gestori di Eltif al n. 10, (sito internet www.anthilia.it) è responsabile delle informazioni fornite nel presente Prospetto per l'offerta al pubblico delle Quote del Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine - ELTIF - rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento Eltif, denominato "Anthilia ELTIF Synthesis" fondo di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso e non riservato.

Par. 1.2 Dichiarazione di responsabilità

La SGR, in qualità di soggetto responsabile della redazione del Prospetto, dichiara che le informazioni contenute nella presente Nota Informativa - e nel Prospetto in generale - sono, per quanto di propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Par. 1.3 Dichiarazioni e relazioni di esperti

Non applicabile poiché la presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di esperti.

Par. 1.4 Informazioni provenienti da terzi

Nella presente Nota Informativa non vi sono informazioni provenienti da terzi.

Par. 1.5 Autorità competente

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), con sede in Roma, via G.B. Martini n. 3. Sito internet della Consob: www.consob.it.

La SGR ha trasmesso il Prospetto alla Consob in quanto autorità competente ai sensi dell'art. 4-*quinquies*.1 del TUF. La trasmissione alla Consob del Prospetto non deve essere considerato un avallo della qualità del Fondo. I potenziali investitori nel Fondo dovrebbero valutare prima persona l'idoneità dell'investimento nel Fondo.

SEZIONE 2 FATTORI DI RISCHIO

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 11, Sezione 2)

Par. 2.1 Fattori di rischio relativi all'investimento nel Fondo

Per una descrizione dei fattori di rischio legati all'investimento nel Fondo e che sono rilevanti per assumere una decisione di investimento informata, si rinvia alla specifica Sezione "Fattori di rischio" del Prospetto.

Non sono garantiti né la restituzione del capitale investito nel Fondo, né il raggiungimento dell'obiettivo del Fondo stesso.

È necessario che i Partecipanti siano consapevoli che la potenziale perdita parziale o totale del capitale investito nel Fondo è insita in tale tipologia di investimenti.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento si invitano, quindi, gli investitori a leggere attentamente i fattori di rischio relativi al Fondo. I fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto.

In relazione alle caratteristiche intrinseche e alla durata del Fondo, l'investimento nello stesso è adatto ad investitori disposti ad immobilizzare le somme investite per un lungo periodo di tempo, che sono in grado di sopportare la perdita dell'intero ammontare investito, per i quali la partecipazione al Fondo non rappresenti l'unica forma di investimento di natura finanziaria e che siano investitori informati o avanzati con un livello di conoscenza/esperienza che gli permetta di comprendere le caratteristiche del Fondo, le strategie d'investimento adottate dalla SGR ed i rischi ad esse connessi.

Per quanto attiene agli investimenti effettuati da parte di investitori al dettaglio si specifica che ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Eltif, le quote del Fondo possono essere commercializzate presso un investitore al dettaglio solo se è stata effettuata una valutazione dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2014/65 ed è stata fornita una dichiarazione di adeguatezza a tale investitore al dettaglio a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, secondo e terzo comma, di detta direttiva.

Il rendimento del Fondo può variare di anno in funzione dei rendimenti delle singole attività nelle quali il patrimonio del Fondo è investito.

Non essendo previsto a carico del Fondo, né della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza della durata del Fondo, e considerata la sua natura di FIA di tipo chiuso, **IL FONDO SI CARATTERIZZA COME UN INVESTIMENTO ILLIQUIDO.**

Il Fondo non è quotato su mercati regolamentati, né su sistemi multilaterali di negoziazione.

La durata del Fondo è fissata in 7 (sette) anni e scade il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del Primo *Closing*, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata e/o di proroga del termine di durata del Fondo.

SEZIONE 3 INFORMAZIONI ESSENZIALI

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 11, Sezione 3)

Par. 3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

Non applicabile.

Par. 3.2 Capitalizzazione e indebitamento

Il Fondo alla data del Prospetto non ha fatto ricorso all'utilizzo della leva finanziaria.

Par. 3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta

Non applicabile in quanto la SGR ha valutato che non sussistono conflitti d'interesse rilevanti che riguardino l'offerta delle Quote del Fondo.

Quanto invece ai collocatori, ivi inclusi eventuali collocatori che detengano quote di partecipazione nella SGR, il conflitto di interesse potenziale che sussiste è presidiato dalla circostanza che la retrocessione commissionale spettante a tali collocatori, indicata negli accordi con questi ultimi è conforme a condizioni *standard* di mercato, comunicata preventivamente agli investitori e corrisposta a fronte dell'attività di promozione e collocamento, nonché dell'assistenza fornita in via continuativa ai partecipanti al Fondo anche nella fase successiva alla sottoscrizione, nonché, ove applicabile, dell'attività di consulenza prestata dai collocatori,.

Par. 3.4 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

L'ammontare ricavato dall'offerta delle Quote sarà integralmente utilizzato dalla SGR nell'ordinaria attività di gestione del patrimonio mobiliare del Fondo medesimo, secondo le modalità previste dalla politica di investimento e dal Regolamento del Fondo.

Il Prospetto non contiene stime sui proventi del Fondo.

Il Fondo può detenere liquidità per esigenze di tesoreria e sfasamenti temporali nell'impiego delle risorse e nella distribuzione dei proventi.

Il Fondo può prendere in prestito liquidità, a condizione che il prestito soddisfi tutte le condizioni di cui all'art. 16 del Regolamento Eltif e, in particolare, qualora il prestito soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- (i) rappresenti non più del 50% (cinquanta per cento) del valore patrimoniale netto del Fondo;
- (ii) venga utilizzato per effettuare investimenti o per pagare costi e spese del Fondo, a condizione che le attività di cassa o altre disponibilità liquide del Fondo non siano sufficienti a effettuare l'investimento in questione o per pagare costi e spese del Fondo;
- (iii) sia contratto nella stessa valuta degli Strumenti da acquisire o delle spese e costi del Fondo da pagare con la liquidità presa in prestito, o in un'altra valuta se l'esposizione valutaria è stata adeguatamente coperta;

(iv) abbia una scadenza non superiore alla Durata del Fondo.

Il Fondo può vincolare a titolo di garanzia attività del Fondo per attuare la propria strategia di assunzione in prestito, al momento di contrarre prestiti in contante.

I limiti di assunzione in prestito di cui al presente paragrafo sono temporaneamente sospesi qualora il Fondo raccolga sottoscrizioni aggiuntive o riduca il suo Capitale esistente. Tale sospensione è limitata al periodo strettamente necessario tenendo in debito conto gli interessi degli investitori nel Fondo e, in ogni caso, non supera i 12 (dodici) mesi.

La leva finanziaria complessiva del Fondo, tenuto anche conto dell'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non potrà comunque essere superiore a 1,3. La leva finanziaria utilizzabile è espressa dal rapporto tra il totale delle attività e il valore complessivo netto del Fondo. Il metodo utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva è il metodo degli impegni.

Per una descrizione più dettagliata si rinvia al Documento di Registrazione.

SEZIONE 4 INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLI OFFERTI

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 11, Sezione 4)

Par. 4.1 Descrizione del tipo e della Classe delle Quote

Le Quote sono emesse e regolate ai sensi del diritto italiano. Il Fondo emette le seguenti Classi di Quote e ciascuna Quota ha valore nominale pari a Euro 100,00 (cento/00).

Il Fondo prevede l'emissione di 4 (quattro) Classi di Quote, definite le "**Quote A**", le "**Quote A1**", le "**Quote G**" e le "**Quote I**" che presentano le caratteristiche di seguito indicate.

Le Quote A e A1 possono essere sottoscritte dalla generalità degli Investitori (siano i relativi destinatari classificati quali clienti al dettaglio ovvero quali clienti professionali come individuati dall'art. 35, comma 1, lettera d), del Regolamento Consob in materia di Intermediari, adottato con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018). Le Quote I, invece, possono essere sottoscritte esclusivamente dai clienti professionali. Le Quote G possono essere sottoscritte esclusivamente dalla SGR, dagli amministratori, dipendenti, collaboratori, soci, diretti o indiretti, della SGR (i "**Manager**"), ovvero da qualsiasi società, ente od organizzazione di cui i *Manager* – o alcuni di essi – siano, direttamente o indirettamente, gli unici soci o soci di maggioranza o gli unici percettori dei relativi proventi (ossia i beneficiari economici) (gli "**Investitori Qualificati**").

Le Quote A, le Quote A1, le Quote G e le Quote I si differenziano, oltre che per categorie di soggetti alla cui sottoscrizione sono riservate, altresì per il regime commissionale alle medesime applicato e per l'ammontare minimo di sottoscrizione. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle Quote del Fondo deve intendersi quale riferimento alle Quote di ciascuna classe.

La sottoscrizione di Quote A1 è idonea a qualificarsi come investimento qualificato destinato alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modifiche e/o integrazioni (cc.dd. "**PIR alternativi**"); a tal fine, la sottoscrizione di Quote A1 è consentita, per ciascun Investitore, in un ciascun anno solare, per un importo non superiore a Euro 300.000 all'anno ed entro un limite complessivo non superiore a Euro 1.500.000, in ossequio ai limiti di investimento prescritti dall'art. 1, comma 101, ultimo periodo, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 integrato dall'articolo 136 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 68 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. In caso di sottoscrizione da parte degli Investitori di Quote A1 in misura superiore alle predette soglie, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle Quote A, anche in deroga alle previsioni circa l'ammontare minimo di sottoscrizione prescritto per la rispettiva classe di quote.

Con riferimento a ciascuna classe di Quote, tutti gli Investitori beneficiano di pari trattamento e nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico viene concesso a singoli Investitori o gruppi di Investitori.

Le Quote hanno i seguenti codici ISIN:

Classe Quote	ISIN	Classe Quote	ISIN
Quote A	IT0005633653 (portatore) IT0005633661 (nominativo)	Quote A1	IT0005633679 (portatore) IT0005633687 (nominativo)
Quote G	IT0005633695 (portatore) IT0005633703 (nominativo)	Quote I	IT0005633711 (portatore) IT0005633729 (nominativo)

Par. 4.2 Legislazione in base alla quale le Quote del Fondo sono state create

Il Fondo è stato istituito ai sensi del Regolamento Eltif e delle relative norme nazionali attuative di cui al TUF. Le relative Quote sono offerte al pubblico in conformità alle disposizioni di cui al TUF e alle disposizioni regolamentari applicabili.

Par. 4.3 Natura delle Quote

I certificati rappresentativi delle Quote verranno emessi con riferimento alle sottoscrizioni effettuate in occasione del Primo *Closing* e dei *Closing* Successivi sulla base delle sottoscrizioni delle Quote effettuate di volta in volta dai Partecipanti. I certificati rappresentativi delle Quote possono essere emessi per un numero intero di Quote e/o per frazioni di esse.

I certificati individuali rappresentativi delle Quote sono immessi in un Certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di Quote appartenenti a più Partecipanti. Tale Certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Partecipante.

È facoltà dei Partecipanti richiedere, in ogni momento, l'emissione e la consegna del certificato individuale rappresentativo di tutte o una parte delle Quote di propria titolarità immesse nel Certificato cumulativo, previa corresponsione delle spese previste, ai sensi del Regolamento. Le Quote potranno essere rappresentate, in alternativa al certificato cumulativo, da certificati, nominativi o al portatore.

Nel caso di emissione dei certificati nominativi, laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al par. 14.2.7, la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il Collocatore Primario secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento".

Il certificato individuale può essere emesso per un numero intero di Quote e/o frazioni di esse. Il frazionamento dei certificati è consentito a condizione che essi siano rappresentativi di almeno una quota di partecipazione. La predisposizione e la consegna dei certificati avvengono a opera della SGR. Essi vengono avvalorati dal Depositario, che vi provvede su istruzioni della SGR.

La richiesta di emissione dei certificati individuali dovrà essere inviata alla SGR che provvederà ad inviarla al Depositario.

I certificati individuali sono messi a disposizione degli aventi diritto che ne abbiano fatto richiesta scritta presso la SGR, entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi a quello della relativa richiesta di emissione, fermo il recupero delle spese di emissione ai sensi del Regolamento. La SGR, su richiesta scritta del Partecipante e ad esclusivo rischio dello stesso, provvede all'invio dei certificati all'indirizzo indicato dal Partecipante stesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta di emissione, fermo il recupero delle spese di spedizione e di emissione ai sensi del Regolamento.

È fatto salvo il diritto del Partecipante di ottenere in ogni momento la re-immissione delle proprie Quote nel Certificato cumulativo relativo alla propria classe di Quote, previa corresponsione delle spese previste.

Par. 4.4 Valuta di emissione delle Quote

Le Quote oggetto della presente offerta sono denominate in Euro.

Par. 4.5 I diritti connessi alle Quote

Tutte le Quote appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e attribuiscono uguali diritti. Con riferimento a ciascuna classe di Quote, tutti gli Investitori beneficiano di pari trattamento e nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico viene concesso a singoli Investitori o gruppi di Investitori.

Ciascuna Quota rappresenta il diritto del Partecipante a concorrere proporzionalmente ai risultati economici e agli incrementi di valore del NAV, nonché a ottenere, in sede di liquidazione finale del Fondo alla scadenza del Fondo, una somma pari al valore della frazione del NAV rappresentata dalla Quota stessa, stabilita in conformità al rendiconto finale di liquidazione redatto dalla SGR. Infatti, il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi e, pertanto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento del Fondo e dal Regolamento Eltif, la SGR può deliberare la distribuzione dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio del Fondo con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta la SGR decida discrezionalmente di procedere con tali distribuzioni. I proventi sono distribuiti proporzionalmente tra i quotisti del Fondo secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Fermo restando la discrezionalità della SGR, gli Importi Allocabili – così come definiti nel Regolamento - sono allocati dalla Società di Gestione, ai fini della distribuzione *pari passu* a tutti gli Investitori, secondo l'ordine e con i criteri che seguono:

- (i) in primo luogo, a tutti gli Investitori, in proporzione alle rispettive Quote, sino a che gli stessi non abbiano ricevuto, tenendo conto dei rimborsi ai sensi del par. 17.4 del Regolamento, di quelli eventualmente effettuati ai sensi del par. 11.6 del Regolamento e delle distribuzioni di Importi Allocabili, un ammontare pari alla somma di tutti i rispettivi Importi Sottoscritti;
- (ii) in secondo luogo, a tutti gli Investitori, in proporzione alle rispettive Quote, sino a che gli Investitori diversi dagli Investitori titolari delle Quote G non abbiano ricevuto un ammontare che sommato all'ammontare di cui al precedente punto (i) sia pari alla somma di tutti i rispettivi Importi Sottoscritti moltiplicati per 1,15 (uno virgola quindici);
- (iii) in terzo luogo, *pari passu*:
 - l'85% (ottantacinque per cento) a tutti gli Investitori diversi dagli Investitori titolari delle Quote G, in proporzione alle rispettive Quote, e
 - il 15% (quindici per cento) ai soli Investitori titolari delle Quote G, in proporzione alle rispettive Quote G.

Inoltre, gli Investitori hanno altresì diritto a ricevere rimborsi parziali *pro quota* qualora la SGR riduca il Capitale del Fondo su base proporzionale ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento del Fondo.

Per chiarezza, non sono ammissibili, in quanto non previste dal Regolamento, ipotesi di rimborso anticipato delle quote del Fondo su richiesta degli Investitori ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Eltif.

Ciascuna Quota attribuisce altresì al Partecipante il diritto a intervenire e votare nell'Assemblea dei Partecipanti del Fondo, al fine di deliberare in merito alla sostituzione della SGR e sulle materie ad essa riservate ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dal Regolamento del Fondo.

Per quanto attiene agli investimenti effettuati da parte di investitori al dettaglio si specifica che ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Eltif, le quote del Fondo possono essere commercializzate presso un investitore al dettaglio solo se è stata effettuata una valutazione dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2014/65 ed è stata fornita una dichiarazione di adeguatezza a tale investitore al dettaglio a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, secondo e terzo comma, di detta direttiva.

Par. 4.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Quote sono emesse

La presente emissione di Quote è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 20 febbraio 2025, subordinatamente al positivo esito della procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del TUF. Il Fondo è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 24 luglio 2024 che ne ha approvato il relativo Regolamento. Il Regolamento del Fondo è stato approvato dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 17 gennaio 2025, Prot. n. 0116485/25.

Par. 4.7 In caso di nuove emissioni, la data prevista per l'emissione

Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante più emissioni di Quote (*Closing*) durante il Periodo di Sottoscrizione. Non sono previste nuove emissioni di Quote successivamente alla chiusura del Periodo di Sottoscrizione. Resta inteso che la SGR inizierà l'attività di investimento a seguito della prima emissione di Quote. Il patrimonio del fondo alla chiusura del Periodo di Sottoscrizione è compreso tra l'Ammontare Minimo e l'Ammontare Massimo del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 20 febbraio 2025, ha deliberato di avviare il primo Sub-Periodo di Sottoscrizione delle Quote subito dopo l'ottenimento del nullaosta alla commercializzazione del Fondo da parte della Consob, con chiusura dello stesso entro un periodo di 6 (sei) mesi, condizionatamente al raggiungimento dell'Ammontare Minimo. Resta ferma la facoltà della SGR, ai sensi del Regolamento, di procedere all'apertura, una o più volte e ciascuna per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, di successivi Sub-Periodi di Sottoscrizione delle Quote – comunicando prontamente ai distributori e pubblicando sul proprio sito *internet* le date di riferimento di tali finestre temporali in cui sarà possibile procedere alla sottoscrizione delle Quote del Fondo – fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data pubblicazione del Prospetto ai sensi dell'art. 94, comma 1, del TUF.

Par. 4.8 Trasferimento delle Quote e restrizioni alla loro cedibilità

Non sussistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Quote del Fondo, fatto salvo il rispetto dell'importo minimo di sottoscrizione, delle condizioni soggettive cui ciascuna Classe di Quote è riservata e il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 14.4 del Regolamento del Fondo circa la procedura da adottare in merito al trasferimento delle Quote e ferme le cautele, i limiti e le altre disposizioni del Regolamento Eltif in materia di commercializzazione di quote di Eltif agli investitori al dettaglio. La SGR verifica che i soggetti che ricevono, in tutto o in parte, le Quote possiedano i medesimi requisiti in capo ai Partecipanti cedenti. nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Fondo e dal Regolamento Eltif.

Si precisa che il Regolamento del Fondo non prevede la possibilità di abbinare le richieste di trasferimento di quote del Fondo da parte degli investitori in uscita con le richieste di trasferimento da parte di potenziali investitori (meccanismo di c.d. *matching*).

Par. 4.9 Dichiarazione sull'esistenza di una legislazione nazionale in materia di offerta pubblica di acquisto applicabile all'emittente che possa impedire un'eventuale offerta

Non applicabile.

Par. 4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Quote del Fondo nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso

Non applicabile.

Par. 4.11 Regime fiscale

Avvertenza: si avvertono i Partecipanti che la normativa fiscale dello Stato membro del Partecipante medesimo e quella del Fondo possono avere un impatto sul reddito generato da titoli.

Il presente paragrafo fornisce una sintesi del regime fiscale del Fondo e dei Partecipanti di questo in relazione - per questi ultimi - all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Quote.

Quanto riportato di seguito è da intendersi come una mera introduzione alla materia ed è basato sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla data del presente Prospetto. Qualora fossero approvati, in seguito alla pubblicazione del Prospetto, provvedimenti legislativi suscettibili di modificare il regime fiscale in vigore, la SGR non provvederà ad aggiornarlo, nemmeno qualora le informazioni ivi contenute non risultassero più valide.

Si raccomanda quindi ai Sottoscrittori residenti in Italia e non, di rivolgersi ai propri consulenti per l'individuazione del regime fiscale applicabile all'investimento nelle Quote.

Regime di tassazione del Fondo

I redditi del Fondo sono esenti dalle imposte sui redditi e dall'IRAP. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea (UE) e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico Europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. *white list*) emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.

Regime di tassazione dei Partecipanti

Le quote del Fondo rientrano tra gli "investimenti qualificati" destinati ai "piani individuali di risparmio a lungo termine"

(PIR) ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “legge di bilancio 2017”) e dell’art. 13-*bis*, comma 2-*bis*, del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni (nello specifico, i cc.dd. “PIR Alternativi”). Pertanto, non sono soggetti a tassazione i redditi relativi a quote detenute da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano nell’ambito di un PIR alternativo al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa commerciale. L’investitore può destinare nel PIR alternativo somme o valori per un importo non superiore a Euro 300.000 (trecentomila) all’anno e a Euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila) complessivi e potrà beneficiare del regime di esenzione purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dalla legge di bilancio 2017 e successive modifiche e/o integrazioni e dall’art. 13-*bis*, comma 2-*bis*, del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modifiche e/o integrazioni. Tale regime di esenzione è applicabile anche nei confronti degli enti di previdenza obbligatoria di cui al d.lgs. n. 509/94 e al d.lgs. n. 103/96 e delle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 252/05 che, a norma dei commi 88 e 92 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017, rientrano tra i soggetti che possono essere titolari di PIR Alternativi, nei quali possono destinare risorse per un ammontare pari al 10% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente.

Nei confronti delle persone fisiche è previsto, altresì, un regime di esenzione dall’imposta di successione delle quote del fondo detenute nel PIR alternativo e, pertanto, in caso di decesso del titolare del piano, queste non concorrono a formare l’attivo ereditario.

Il PIR alternativo si costituisce attraverso l’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il conferimento di valori nel PIR Alternativo si considera cessione a titolo oneroso e l’intermediario applica l’imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni.

Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell’ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 106 e 107, articolo 1 della Legge 232/2016.

In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato dell’anno di acquisto.

Il trasferimento del PIR Alternativo dalla SGR o dall’intermediario presso il quale è stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 101, articolo 1 della Legge 232/2016 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari.

Ciascun PIR Alternativo non può avere più di un titolare. La SGR o l’intermediario presso il quale è costituito il PIR Alternativo, all’atto dell’incarico, acquisisce dal titolare un’autocertificazione con la quale lo stesso dichiara il rispetto del plafond annuale e complessivo, nonché l’impegno a comunicare alla SGR o all’intermediario presso il quale è costituito il PIR Alternativo l’eventuale raggiungimento del plafond annuale e complessivo.

Nelle situazioni differenti da quelle sopra descritte, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata sull’ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle Quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Quote medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,5%). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita, direttamente o indirettamente, per il

tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Quote oppure, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle Quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Partecipante di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le Quote siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle Quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico Europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tal fine la SGR fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo.

La normativa statunitense sui *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi, pena l'applicazione di un prelievo alla fonte del 30% su determinati redditi di fonte statunitense ("*withholdable payments*") da esse ricevuti.

Il 10 gennaio 2014 l'Italia ha sottoscritto con gli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo del tipo modello IGA 1, ratificato con la Legge 18 giugno 2015 n. 95, per migliorare la *tax compliance* internazionale e per applicare la normativa FATCA.

In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia, inclusi gli OICR ivi istituiti, sono tenute ad acquisire dai propri clienti determinate informazioni in relazione ai conti finanziari, incluse le quote o azioni di OICR sottoscritte e/o acquistate, e a comunicare annualmente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("*specified U.S. persons*"), da entità non finanziarie passive ("*passive NFFEs*") controllate da uno o più dei predetti investitori nonché i pagamenti effettuati a istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("*non-participating FFIs*"). L'Agenzia delle entrate provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni all'Autorità statunitense (*Internal Revenue Service - IRS*).

Par. 4.12 Potenziale impatto sull'investimento in caso di risoluzione a norma della Direttiva 2014/59/UE

Il Fondo potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a *bail-in*. Si evidenzia altresì che a) la liquidità del Fondo depositata presso intermediari diversi dal Depositario è, altresì, soggetta a

*bail-in*⁵ e b) i depositi del Fondo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE).

Par. 4.13 Identità e i dati di contatto della SGR e se diverso dalla SGR, l'identità e i dati di contatto dell'offerente delle Quote del Fondo

Il Fondo è istituito dalla SGR, con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana n. 68, capitale sociale Euro 6.319.342,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05855780960, e altresì iscritta all'Albo delle SGR ex art. 35 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), alla Sezione Gestori di FIA, al n. 117, alla Sezione Gestori di OICVM al n. 41 e alla Sezione Gestori di ELTIF al n. 10, sito internet www.anthilia.it.

Codice LEI: 815600EE98F7C0B52F93.

La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata presso la SGR, la quale, ai fini della commercializzazione delle Quote diverse dalle Quote G, si avvale altresì:

(i) dei seguenti collocatori primari ("**Collocatori Primari**"):

- AllFunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano, con sede in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano MI ("**AFB**");
- Cassa Lombarda S.p.A., con sede in Via A. Manzoni, 12/14, 20121 Milano ("**Cassa Lombarda**");
- Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A., avente sede in Via del Macello, 55, 39100 Bolzano BZ ("**Volksbank**"), e

(ii) dei seguenti collocatori secondari ("**Collocatori Secondari**"):

- Banca Valsabbina S.C.p.A., Via Molino, 4, 25078 Vestone (BS) ("**Banca Valsabbina**");
- Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede in Via E. Rovagnati 1, 20832 Desio (MB) ("**Banco Desio**").

Ulteriori collocatori possono essere nominati dalla SGR. L'elenco dei soggetti collocatori sarà pubblicato sul sito internet della SGR www.anthilia.it.

SEZIONE 5 TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DEI TITOLI

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 11, Sezione 5)

Par. 5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di Sottoscrizione dell'offerta

La partecipazione al Fondo si realizza mediante sottoscrizione delle Quote o successivo acquisto delle Quote stesse a qualsiasi titolo nei termini e secondo le condizioni di cui al Regolamento. In particolare, l'ammontare minimo di sottoscrizione (al lordo di Commissioni di Sottoscrizione e diritti fissi, ove applicabili) è differente per ogni Classe di Quote e, in particolare,

- (i) con riferimento alle Quote A e A1 l'ammontare minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 10.000 (diecimila);
- (ii) con riferimento alle Quote I l'ammontare minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila),
e
- (iii) le Quote G possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dagli Investitori Qualificati senza limiti di importo, fermo restando il rispetto delle norme applicabili in materia.

Le Quote G possono essere emesse per un ammontare di sottoscrizione complessivamente non superiore ad Euro 100.000 (centomila).

L'ammontare massimo complessivo di sottoscrizione di Quote del Fondo è di Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni) (l'"**Ammontare Totale del Fondo**"). Qualora entro la scadenza del Periodo di Sottoscrizione vengano raccolti Importi Sottoscritti per almeno Euro 15.000.000 (quindici milioni) (l'"**Ammontare Minimo**"), la SGR ne dà

⁵ La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il *bail-in* costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa d'investimento, introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, "BRRD")

comunicazione agli Investitori mediante pubblicazione sul sito *internet* della SGR.

La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione. La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del Periodo di Sottoscrizione ovvero di cessare anticipatamente l'offerta al pubblico delle Quote del Fondo. L'eventuale prolungamento del Periodo di Sottoscrizione o la cessazione anticipata dell'offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito *internet* della SGR. La durata del Periodo di Sottoscrizione non potrà risultare in ogni caso superiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di pubblicazione del prospetto ai sensi dell'art. 94, comma 1, del TUF. La SGR ha la facoltà di prorogare il Periodo di Sottoscrizione per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi qualora, trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di pubblicazione del prospetto, gli Importi Sottoscritti siano inferiori a Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni).

Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante una o più emissioni di Quote in occasione del Primo *Closing* e di ciascun *Closing* Successivo legato alla relativa finestra temporale della durata massima di 6 (sei) mesi ciascuna (i "**Sub-Periodi di Sottoscrizione**") entro la quale possono essere effettuate di volta in volta sottoscrizioni di Quote dai Partecipanti. La data di apertura e di chiusura di ciascun Sub-Periodo di Sottoscrizione sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito *internet* della SGR.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 20 febbraio 2025, ha deliberato di avviare il primo Sub-Periodo di Sottoscrizione delle Quote subito dopo l'ottenimento del nullaosta alla commercializzazione del Fondo da parte della Consob, con chiusura dello stesso entro un periodo di 6 (sei) mesi, condizionatamente al raggiungimento dell'Ammontare Minimo. Resta ferma la facoltà della SGR, ai sensi del Regolamento, di procedere all'apertura, una o più volte e ciascuna per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, di successivi Sub-Periodi di Sottoscrizione delle Quote – comunicando prontamente ai distributori e pubblicando sul proprio sito *internet* le date di riferimento di tali finestre temporali in cui sarà possibile procedere alla sottoscrizione delle Quote del Fondo – fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di pubblicazione del Prospetto ai sensi dell'art. 94, comma 1, del TUF.

La sottoscrizione avviene mediante la compilazione e sottoscrizione della domanda di sottoscrizione, redatta su apposito modulo predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa che contiene, fra l'altro, le generalità del sottoscrittore e l'importo che si intende sottoscrivere (al lordo di eventuali spese). La sottoscrizione delle Quote può avvenire solo a fronte del versamento in un'unica soluzione dell'importo che si intende sottoscrivere. Fatto salvo quanto di seguito previsto, la sottoscrizione delle Quote è definitiva e vincolante per il sottoscrittore, il quale si obbliga con la stessa ad agire in conformità con i termini del Regolamento di cui dichiara di aver ricevuto una copia nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. La sottoscrizione delle Quote non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento. La Società di Gestione si riserva altresì il diritto di non accettare la domanda di sottoscrizione di un potenziale sottoscrittore, ivi incluso quando, tra l'altro, ritenga (i) che, a seguito di detta sottoscrizione, il Fondo possa essere soggetto a regimi fiscali, regolamentari e di attività, di minor favore rispetto a quelli in essere al momento della richiesta di sottoscrizione, ovvero (ii) che il potenziale sottoscrittore non sia ragionevolmente in grado di adempiere gli obblighi di versamento a valere sulle Quote sottoscritte. La SGR comunica al potenziale sottoscrittore i motivi del rifiuto della sottoscrizione.

Nel corso del Periodo di Sottoscrizione o Sub-Periodo di Sottoscrizione ed entro due settimane dalla data della sottoscrizione di Quote, gli Investitori diversi dai "clienti professionali", come individuati ai sensi dell'art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, TUF possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi eventualmente versati senza incorrere in penalità.

La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata: (i) direttamente presso la SGR oppure fuori sede per il tramite di consulenti finanziari della SGR abilitati all'offerta fuori sede; (ii) per il tramite dei soggetti collocatori; ovvero (iii) secondo la modalità "*nominee* con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del Regolamento, per i collocatori che vi aderiscano. I clienti al dettaglio possono sottoscrivere le Quote tramite:

- a. la SGR;
- b. AllFunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano, con sede in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano MI ("**AFB**") che agisce in qualità di Collocatore Primario e Banco Desio e Banca Valsabbina in qualità di collocatori secondari nell'ambito della modalità indicata al par. 14.2.7, secondo lo schema del c.d. "*nominee* con integrazione verticale del collocamento";
- c. Cassa Lombarda S.p.A., con sede in Via A. Manzoni, 12/14, 20121 Milano ("**Cassa Lombarda**");
- d. Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A., avente sede in Via del Macello, 55, 39100 Bolzano BZ ("**Volksbank** ").

Ulteriori collocatori possono essere nominati dalla SGR. L'elenco dei soggetti collocatori sarà pubblicato sul sito internet della SGR www.anthilia.it.

La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a far pervenire le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di due settimane entro cui l'Investitore può annullare la propria sottoscrizione ai sensi del Regolamento Eltif, senza spese né corrispettivo, comunicando tale intenzione al soggetto cui ha consegnato la proposta di sottoscrizione – entro e non oltre le ore 14:00 del giorno di chiusura del Periodo di Sottoscrizione o del relativo Sub-Periodo di Sottoscrizione. La SGR ha facoltà di avviare la propria attività prima della scadenza del Periodo di Sottoscrizione qualora prima di tale data il Fondo risulti sottoscritto per un ammontare almeno pari all'Ammontare Minimo (il “**Primo Closing**”), comunicando ai Partecipanti, a mezzo posta elettronica, l'effettivo ammontare raccolto e il numero di Quote assegnate. Dopo il *Primo Closing* e fino alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione, la SGR ha comunque facoltà di raccogliere ulteriori sottoscrizioni delle Quote e di effettuare uno o più *Closing* successivi sulla base delle sottoscrizioni delle Quote effettuate di volta in volta dai Partecipanti (i “**Closing Successivi**”), durante i relativi Sub-Periodi di Sottoscrizione, inviando le relative comunicazioni. A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all'emissione delle Quote, la SGR ovvero il Collocatore Primario, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al par. 14.2.7 del Regolamento) provvede ad inviare al sottoscrittore, a mezzo posta elettronica, una conferma dell'avvenuta sottoscrizione, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo e netto sottoscritto, l'importo della Commissione di Sottoscrizione, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di Quote attribuite e il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte, nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

Ciascun Partecipante che sottoscrive Quote in occasione del *Primo Closing* versa un importo (al netto di eventuali spese) pari alla somma del valore nominale delle Quote da esso sottoscritte (l’“**Importo Sottoscritto al Primo Closing**”). Ciascun Partecipante che sottoscrive Quote in occasione di *Closing* Successivi versa un importo (al netto di eventuali spese) pari alla somma del valore unitario delle Quote da esso sottoscritte, come risultante dal relativo calcolo effettuato in occasione della chiusura del relativo Sub-Periodo di Sottoscrizione ai fini del *Closing* Successivo (l’“**Importo Sottoscritto al Closing Successivo**”). Gli Importi Sottoscritti al *Primo Closing* e gli Importi Sottoscritti ai *Closing* Successivi sono definiti congiuntamente gli “**Importi Sottoscritti**”.

I versamenti relativi all'Importo Sottoscritto devono essere effettuati in Euro, esclusivamente mediante bonifico bancario a favore del conto aperto presso il Depositario intestato alla SGR rubrica “Anthilia ELTIF Synthesis”.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del Periodo di Sottoscrizione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori all'Ammontare Minimo del Fondo, la Società di Gestione comunica alla Banca d'Italia e agli Investitori l'abbandono del progetto e la liberazione degli Investitori dagli impegni assunti in sede di sottoscrizione delle Quote e, in particolare, dall'obbligo di effettuare i relativi versamenti. Nel caso in cui gli Importi Sottoscritti siano superiori all'Ammontare Totale del Fondo, la SGR procede al riparto proporzionale tra gli Investitori di tale *Closing* della quota eccedente tale Ammontare Totale del Fondo.

Le Quote sono emesse e regolate ai sensi del diritto italiano.

Per quanto attiene agli investimenti effettuati da parte di investitori al dettaglio si specifica che ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Eltif, le quote del Fondo possono essere commercializzate presso un investitore al dettaglio solo se è stata effettuata una valutazione dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2014/65 ed è stata fornita una dichiarazione di adeguatezza a tale investitore al dettaglio a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, secondo e terzo comma, di detta direttiva.

Par. 5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

L'offerta non è subordinata ad alcuna condizione, fatto salvo il raggiungimento dell'Ammontare Minimo del Fondo di cui al paragrafo successivo.

Par. 5.1.2 Ammontare dell'offerta

L'Ammontare Minimo del Fondo è pari a Euro 15.000.000 (quindici milioni). L'Ammontare Massimo è pari a Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni). Al raggiungimento dell'Ammontare Minimo del Fondo la SGR ne dà comunicazione agli Investitori mediante pubblicazione sul proprio sito *internet* e potrà procedere alla prima emissione di Quote.

Una volta terminato il Periodo di Sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale proroga, se risulta che il patrimonio del Fondo è stato sottoscritto in misura superiore all'Ammontare Minimo, ma inferiore all'Ammontare Massimo, la SGR può decidere di ridimensionare il Fondo. Come precisato al par. 5.1 che precede, nel caso in cui, alla data di scadenza del Periodo di Sottoscrizione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori all'Ammontare Minimo del Fondo, la Società di Gestione comunica alla Banca d'Italia e agli Investitori l'abbandono del progetto e la liberazione degli Investitori dagli impegni assunti in sede di sottoscrizione delle Quote. Qualora, infine, una volta terminato il Periodo di Sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale proroga, gli Importi Sottoscritti siano superiori all'Ammontare Totale del Fondo, la SGR procede al riparto proporzionale tra gli Investitori dell'ultimo *Closing* della quota eccedente tale Ammontare Totale del Fondo.

Par. 5.1.3 Periodo di validità dell'offerta e procedura di Sottoscrizione

La Sottoscrizione delle Quote può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione che non potrà risultare in ogni caso superiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di pubblicazione del prospetto ai sensi dell'art. 94, comma 1, del TUF. La SGR ha la facoltà di prorogare il Periodo di Sottoscrizione per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi qualora, trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di pubblicazione del Prospetto, gli Importi Sottoscritti siano inferiori a Euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni/00). Tale proroga non può in ogni caso superare la fine del Periodo di Costruzione del Portafoglio. Le date di apertura e di chiusura del Periodo di Sottoscrizione saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR www.anthilia.it.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 20 febbraio 2025, ha deliberato di avviare il primo Sub-Periodo di Sottoscrizione delle Quote subito dopo l'ottenimento del nullaosta alla commercializzazione del Fondo da parte della Consob, con chiusura dello stesso entro un periodo di 6 (sei) mesi, condizionatamente al raggiungimento dell'Ammontare Minimo del Fondo.

Resta ferma la facoltà della SGR, ai sensi del Regolamento del Fondo, di procedere alla apertura, una o più volte e ciascuna per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, di successivi Sub-Periodi di Sottoscrizione delle Quote – comunicando prontamente ai distributori e pubblicando sul proprio sito *internet* le date di riferimento di tali finestre temporali in cui sarà possibile procedere alla sottoscrizione delle Quote del Fondo – fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di pubblicazione del Prospetto sopra citata.

La Sottoscrizione può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle Quote e può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione. La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del Periodo di Sottoscrizione oppure di cessare anticipatamente l'offerta delle Quote. L'eventuale prolungamento del Periodo di Sottoscrizione o la cessazione anticipata dell'offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito *internet* della SGR.

Non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il versamento di tutti gli Importi Sottoscritti relativi alle emissioni precedenti.

La procedura di Sottoscrizione è descritta al par. 5.1.

Par. 5.1.4 Indicazione del momento e delle circostanze in cui l'offerta può essere revocata

Non applicabile in quanto l'offerta non può essere revocata.

Per completezza, come precisato al par. 5.1 che precede, nel caso in cui, alla data di scadenza del Periodo di Sottoscrizione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori all'Ammontare Minimo del Fondo, la Società di Gestione comunica alla Banca d'Italia e agli Investitori l'abbandono del progetto e la liberazione degli Investitori dagli impegni assunti in sede di sottoscrizione delle Quote.

Par. 5.1.5 Indicazione della possibilità di ridurre la Sottoscrizione e le modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai Sottoscrittori

In relazione all'andamento delle Sottoscrizioni, in caso di superamento da parte del Fondo dell'Ammontare Totale del Fondo, pari ad Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni), la SGR, in conformità a quanto previsto al par. 14.1.5. del regolamento del Fondo, procede al riparto proporzionale tra gli Investitori dell'ultimo *Closing* della quota eccedente il predetto Ammontare Totale del Fondo, calcolato sulla base degli Importi Sottoscritti (al lordo di Commissioni di Sottoscrizione e diritti fissi, ove applicabili). Detto riparto consiste nella riduzione proporzionale (pro-quota) delle

sottoscrizioni degli Investitori dell'ultimo *Closing*, in modo tale che il totale degli impegni rientri nell'Ammontare Totale del Fondo.

Par. 5.1.6 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della Sottoscrizione

L'ammontare minimo di sottoscrizione (al lordo di commissioni di sottoscrizione e diritti fissi, ove applicabili) è differente per ogni classe di Quote e, in particolare,

- (i) con riferimento alle Quote A e A1 l'ammontare minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 10.000 (diecimila);
- (i) con riferimento alle Quote I l'ammontare minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila), e
- (ii) le Quote G possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dagli Investitori Qualificati senza limiti di importo, fermo restando il rispetto delle norme applicabili in materia.

Le Quote G possono essere emesse per un ammontare di sottoscrizione complessivamente non superiore ad Euro 100.000 (centomila).

La sottoscrizione di Quote A1 è idonea a qualificarsi come investimento qualificato destinato alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2-*bis*, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modifiche e/o integrazioni (cc.dd. "**PIR Alternativi**"); a tal fine, la sottoscrizione di Quote A1 è consentita, per ciascun Investitore, in un ciascun anno solare, per un importo non superiore a Euro 300.000 all'anno ed entro un limite complessivo non superiore a Euro 1.500.000, in ossequio ai limiti di investimento prescritti dall'art. 1, comma 101, ultimo periodo, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 integrato dall'articolo 136 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 68 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. In caso di sottoscrizione da parte degli Investitori di Quote A1 in misura superiore alle predette soglie, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle Quote A, anche in deroga alle previsioni circa l'ammontare minimo di sottoscrizione prescritto per la rispettiva classe di quote.

Par. 5.1.7 Periodo durante il quale una Sottoscrizione può essere ritirata

Nel corso del Periodo di Sottoscrizione o Sub-Periodo di Sottoscrizione e entro due settimane dalla data della sottoscrizione di Quote, gli Investitori diversi dai "clienti professionali", come individuati ai sensi dell'art. 6, commi 2-*quinqies* e 2-*sexies*, TUF possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi eventualmente versati senza incorrere in penalità. Tale termine di due settimane per l'esercizio del diritto di annullamento della sottoscrizione da parte degli investitori *retail*, trova applicazione anche nel caso di offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 del TUF.

Par. 5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli

Ciascun Partecipante che sottoscrive Quote in occasione del Primo *Closing* versa un importo (al netto di eventuali spese) pari alla somma del valore nominale delle Quote da esso sottoscritte (l'"**Importo Sottoscritto al Primo Closing**"). Ciascun Partecipante che sottoscrive Quote in occasione di *Closing* Successivi versa un importo (al netto di eventuali spese) pari alla somma del valore unitario delle Quote da esso sottoscritte, come risultante dal relativo calcolo effettuato in occasione della chiusura del relativo Sub-Periodo di Sottoscrizione ai fini del *Closing* Successivo (l'"**Importo Sottoscritto al Closing Successivo**").

Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario a favore del Fondo sul conto acceso presso il Depositario, intestato alla SGR e rubricato a nome del Fondo.

In caso di sottoscrizione con le modalità indicate al par. 14.2.7, secondo lo schema del c.d. "*nominee* con integrazione verticale del collocamento", sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dal sottoscrittore all'ordine del Collocatore Secondario;
- bonifico bancario disposto dal sottoscrittore, all'ordine del Collocatore Secondario;
- autorizzazione permanente di addebito su un conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore o da uno dei cointestatari con l'indicazione del Collocatore Secondario quale beneficiario;

- addebito su conto corrente presso il Collocatore Secondario e a favore di quest'ultimo

A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all'emissione delle quote, la SGR (ovvero il Collocatore Primario nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al par. 14.2.7 del Regolamento) provvede a inviare al Sottoscrittore, a mezzo posta elettronica, una lettera di conferma dell'avvenuta sottoscrizione, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo e netto sottoscritto, l'importo della Commissione di Sottoscrizione, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di Quote attribuite e il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

Par. 5.1.9 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici

Le date di apertura e di chiusura del Periodo di Sottoscrizione e di ciascun Sub-Periodo di Sottoscrizione delle Quote saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della SGR www.anthilia.it.

Par. 5.1.10 Procedura per l'esercizio del diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di Sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di Sottoscrizione non esercitati

Non applicabile.

Par. 5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

Par. 5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i titoli

Le Quote A e A1 possono essere sottoscritte dalla generalità degli Investitori (siano i relativi destinatari classificati quali clienti al dettaglio ovvero quali clienti professionali come individuati dall'art. 35, comma 1, lettera d), del Regolamento Intermediari, adottato con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018) presso la SGR e presso i collocatori. Le Quote I, invece, possono essere sottoscritte esclusivamente dai clienti professionali. Le Quote G possono essere sottoscritte esclusivamente dalla SGR, dagli amministratori, dipendenti, collaboratori, soci, diretti o indiretti, della SGR (i "**Manager**"), ovvero da qualsiasi società, ente od organizzazione di cui i **Manager** – o alcuni di essi – siano, direttamente o indirettamente, gli unici soci o soci di maggioranza o gli unici percettori dei relativi proventi (ossia i beneficiari economici) (gli "**Investitori Qualificati**").

Per quanto attiene agli investimenti effettuati da parte di investitori al dettaglio si specifica che ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Eltif, le quote del Fondo possono essere commercializzate presso un investitore al dettaglio solo se è stata effettuata una valutazione dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2014/65 ed è stata fornita una dichiarazione di adeguatezza a tale investitore al dettaglio a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, secondo e terzo comma, di detta direttiva.

Par. 5.2.2 I principali azionisti o i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza della SGR che intendono sottoscrivere l'offerta, o se qualsiasi persona intende sottoscrivere più del 5% dell'offerta

Per quanto di conoscenza della SGR, i soci della stessa non intendono sottoscrivere Quote, né vi sono persone che, al momento, hanno comunicato l'intenzione di sottoscrivere più del 5% dell'offerta.

Par. 5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione

Non applicabile.

Par. 5.2.4 Comunicazione ai Partecipanti dell'ammontare assegnato

Per quanto attiene alla prima emissione di Quote, la SGR (ovvero il Collocatore Primario, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al par. 14.2.7 del Regolamento) provvede a determinare il numero delle Quote e delle frazioni millesimali di esse, arrotondate per difetto, da attribuire ad ogni Partecipante, dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore nominale della Quota, pari a Euro 100,00. Le eventuali emissioni successive alla prima saranno effettuate sulla base del valore unitario della Quota, come risultante dal relativo calcolo del NAV.

A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all'emissione delle quote, la SGR (ovvero il Collocatore Primario, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al par. 14.2.7) provvede ad inviare al sottoscrittore, a mezzo posta elettronica, una lettera di conferma dell'avvenuta sottoscrizione, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo e netto sottoscritto, l'importo della Commissione di Sottoscrizione, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di Quote attribuite e il valore unitario al quale

le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

Par. 5.3 Fissazione del prezzo

Par. 5.3.1 Indicazione del prezzo al quale le Quote saranno offerte e dell'importo delle spese e delle imposte a carico del Sottoscrittore

Il valore unitario della Quota iniziale di ciascuna Classe è pari a Euro 100,00 (cento/00). Ciascun Partecipante che sottoscrive Quote in occasione di *Closing* Successivi versa un importo (al netto di eventuali spese) pari alla somma del valore unitario delle Quote da esso sottoscritte, come risultante dal relativo calcolo effettuato in occasione della chiusura del relativo Sub-Periodo di Sottoscrizione ai fini del *Closing* Successivo.

La SGR per tutte le Classi di Quote ha comunque diritto di prelevare dall'importo di pertinenza degli Investitori: (i) diritti fissi, per un ammontare pari ad Euro 5, a fronte di ogni sottoscrizione; (ii) la Commissione di Sottoscrizione; (iii) altri eventuali rimborsi spese (es. costi relativi all'inoltro dei certificati, oneri interbancari connessi al rimborso delle Quote), limitatamente all'effettivo onere sostenuto dalla SGR, di volta in volta indicato all'interessato; (iv) le imposte e tasse dovute ai sensi di legge. Per maggiori indicazioni sui costi e sulle spese a carico dell'Investitore si rinvia al par. 23.2 del Documento di Registrazione e all'art. 12.2 del Regolamento del Fondo.

Sono a carico del Sottoscrittore gli eventuali oneri connessi all'evidenziazione in un deposito amministrato delle Quote immesse nel Certificato cumulativo.

Par. 5.3.2 Procedura per la comunicazione del prezzo dell'offerta

Il valore unitario della Quota, riferito a ciascuna Classe, è pubblicato, nei termini previsti dalla normativa applicabile, sul sito internet della SGR www.anthilia.it.

Par. 5.3.3 Il diritto di prelazione degli azionisti

Non applicabile.

Par. 5.3.4 Indicazione della differenza tra il prezzo dell'offerta al pubblico e il costo in denaro per i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza e gli alti dirigenti

Non applicabile.

Par. 5.4 Collocamento e Sottoscrizione

Par. 5.4.1 Collocatori e coordinatore dell'offerta globale

La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata: (i) direttamente presso la SGR oppure fuori sede per il tramite di consulenti finanziari della SGR abilitati all'offerta fuori sede; (ii) per il tramite dei soggetti collocatori; ovvero (iii) secondo la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del par. 14.2.7 del Regolamento, per i collocatori che vi aderiscano. La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata, come anticipato sopra, secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il *nominee* agisce in qualità di collocatore primario del Fondo (il "Collocatore Primario") e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari (i "Collocatori Secondari") dallo stesso nominati.

In tal caso, i mezzi di pagamento sono intestati dal Partecipante al Collocatore Secondario che provvede, in nome e per conto del Partecipante medesimo, a:

- incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare le relative somme su apposito conto corrente acceso presso il Collocatore Primario, oppure, in assenza di tale conto, su un conto tecnico del Collocatore Primario (di seguito il

“Conto Tecnico del Collocatore Primario”);

- inviare al Collocatore Primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle Quote.

Ricevuta la richiesta di sottoscrizione e i mezzi di pagamento, il Collocatore Primario provvede:

- a trasmettere alla SGR un’unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del Collocatore Secondario;
- ad addebitare il conto del Collocatore Secondario presso di sé oppure, in assenza di detto conto, il Conto Tecnico del Collocatore Primario;
- ad accreditare con la medesima data valuta dell’addebito, le relative somme (al netto di eventuali spese applicabili e indicate al par. 12.2 del Regolamento) sul conto afflussi del Fondo aperto presso il Depositario.

Le Quote sottoscritte sono immesse nel Certificato Cumulativo di cui al par. 15 del Regolamento, a nome del Collocatore Primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi. Il Collocatore Primario mantiene presso di sé evidenza delle singole posizioni dei Partecipanti.

Il Partecipante ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti.

La SGR, ai fini della commercializzazione delle Quote diverse dalle Quote G, si avvale altresì:

(i) dei seguenti collocatori primari (“**Collocatori Primari**”):

- AllFunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano, con sede in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano MI (“**AFB**”);
- Cassa Lombarda S.p.A., con sede in Via A. Manzoni, 12/14, 20121 Milano (“**Cassa Lombarda**”);
- Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A., avente sede in Via del Macello, 55, 39100 Bolzano BZ (“**Volksbank** “), e

(ii) dei seguenti collocatori secondari (“**Collocatori Secondari**”):

- Banca Valsabbina S.C.p.A., Via Molino, 4, 25078 Vestone (BS) (“**Banca Valsabbina**”);
- Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede in Via E. Rovagnati 1, 20832 Desio (MB) (“**Banco Desio**”).

Ulteriori collocatori possono essere nominati dalla SGR. L’elenco dei soggetti collocatori sarà pubblicato sul sito internet della SGR www.anthilia.it.

Par. 5.4.2 Agente depositario e soggetto incaricato del servizio finanziario

Il Depositario, incaricato anche del servizio finanziario, è BNP Paribas SA - Succursale Italia, con sede legale in Piazza Lina Bo Bardi n. 3, Milano, e iscritta al n. 5482 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia e aderente al Fondo di Protezione dei Depositi.

Par. 5.4.3 Collocamento e garanzia

Non sono presenti collocatori dell’offerta con impegno di assunzione a fermo.

Come precisato al par. 5.4.1 che precede, la commercializzazione sarà eseguita dalla medesima SGR e dai soggetti collocatori indicati al paragrafo 5.4.1 della presente Nota Informativa cui si rinvia.

Si precisa che la retrocessione commissionale spettante ai collocatori è inclusiva della Commissione di Sottoscrizione versata dall’Investitore, nella misura del 100% (cento per cento) del relativo importo, e di una porzione della Commissione di Gestione, fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) del relativo importo, a valere sulle Quote oggetto di collocamento.

Par. 5.4.4 Accordo di sottoscrizione

Non applicabile.

SEZIONE 6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 11, Sezione 6)

Non è attualmente prevista la negoziazione delle Quote in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di

negoiazione.

SEZIONE 7 POSSESSORI DI TITOLI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 11, Sezione 7)

Non applicabile.

SEZIONE 8 SPESE RELATIVE ALL'EMISSIONE/OFFERTA

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 11, Sezione 8)

Par. 8.1 Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all'emissione/all'offerta

Non applicabile in quanto non è prevista alcuna spesa legata all'offerta delle Quote.

L'ammontare ricavato dall'offerta delle Quote del Fondo sarà infatti integralmente utilizzato dalla SGR nell'ordinaria attività di gestione del patrimonio mobiliare del Fondo medesimo, secondo le modalità previste dalla politica di investimento e dal Regolamento del Fondo.

Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi e, pertanto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento del Fondo e dal Regolamento Eltif, la SGR può deliberare la distribuzione dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio del Fondo con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta la SGR decida discrezionalmente di procedere con tali distribuzioni. I proventi sono distribuiti proporzionalmente tra i quotisti del Fondo secondo quanto stabilito dal Regolamento. Inoltre, gli Investitori hanno altresì diritto a ricevere rimborsi parziali *pro quota* qualora la SGR riduca il Capitale del Fondo su base proporzionale ai sensi del par. 11.6 del Regolamento del Fondo.

SEZIONE 9 DILUIZIONE

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 11, Sezione 9)

Non applicabile.

SEZIONE 10 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

(Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, Allegato 11, Sezione 10)

Par. 10.1 Consulenti legati all'emissione delle Quote

La SGR non si avvale di consulenti in relazione all'emissione delle Quote.

Par. 10.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti in relazione alle Quote o al Fondo.

APPENDICE AL PROSPETTO

depositato presso Consob in data
12 febbraio 2025 con validità dal 24 febbraio 2025 e
relativo all'offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di
tipo chiuso, non riservato, autorizzato come

Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF) rientrante nell'ambito di applicazione del
Regolamento (UE) 2015/760
denominato

“Anthilia ELTIF Synthesis”

istituito e gestito da:
Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.

INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATE AGLI INVESTITORI

Documento redatto ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, contenente le informazioni che devono essere comunicate agli investitori ai sensi dell'art. 23 della Direttiva 2011/61/UE.

a) Politica e strategia di investimento del FIA

- a.1) *I tipi di attività in cui il FIA può investire, nonché le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ove diversi da quelli da indicare al punto a.4), e ogni eventuale limite all'investimento*

Per tali informazioni si vedano (i) la sezione "Fattori di Rischio" della Nota di Sintesi e (ii) le sezioni 21 e 22 del Documento di Registrazione.

- a.2) *Circostanze in cui il FIA può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA*

Per tali informazioni si vedano (i) la sezione "Fattori di Rischio" della Nota di Sintesi e (ii) la sezione 21 del Documento di Registrazione.

- a.3) *Nel caso di fondo feeder, descrizione del fondo master, e con riferimento a quest'ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti*

Il Fondo non è un *feeder* né si configura come fondo *master* per altri FIA ai sensi dell'art. 40 del TUF, e delle relative norme di attuazione. Il Fondo non è un fondo di fondi poiché può investire fino al 10% delle proprie attività in altri OICVM e FIA (compresi fondi ELTIF, EuVECA ed EuSEF).

- a.4) *Laddove siano previste operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di total return swap, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, una descrizione generale delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei total return swap ai quali può fare ricorso il FIA, incluse le motivazioni dell'utilizzo di tali tecniche*

Non applicabile.

- a.4-bis) *Le informazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del Regolamento SFDR, nei casi ivi previsti, e le informazioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia, nei casi ivi previsti, che devono essere fornite nel documento di offerta o in apposito allegato secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento SFDR e dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento SFDR*

Approccio generale della SGR all'integrazione dei Rischi di Sostenibilità

Ai sensi dell'articolo 6 del SFDR, la SGR considera i rischi di sostenibilità nei propri processi decisionali relativi agli investimenti. L'approccio della SGR all'integrazione dei rischi di sostenibilità si basa su:

- **Screening negativi:** la SGR utilizza criteri di esclusione finalizzati a escludere le imprese coinvolte in specifiche attività o specifici settori ritenuti non finanziabili sulla scorta della *best practice* a livello internazionale, ovvero non conformi alle leggi dello Stato italiano e dell'Unione Europea.
- **Screening positivi:** Nelle decisioni di investimento sono tenuti in considerazione criteri funzionali a valutare l'allineamento del potenziale investimento rispetto agli obiettivi ambientali o sociali individuati dalla SGR.
- **Due Diligence ESG:** Prima di ogni Operazione di Investimento, la SGR svolge una Due Diligence ESG sulle Imprese Target, volta a valutare se e in quale misura le stesse possano essere considerate conformi sotto il profilo ESG, evidenziando anche i potenziali miglioramenti che possono essere apportati in una prospettiva ESG da tali società in seguito all'investimento del Fondo.

L'informativa di cui all'articolo 3 del SFDR (in tema di politiche d'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti) e all'articolo 4 del SFDR (con riferimento alle valutazioni della SGR sugli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità) è pubblicata sul sito della SGR al seguente [link www.anthilia.it/esg/](http://www.anthilia.it/esg/)

Ulteriori informazioni sui rischi di sostenibilità e sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali

ai sensi dell'art. 8 paragrafi 1, 2 e 2-bis del Regolamento (UE) 2019/2088 e all'art. 6, primo comma, del Regolamento (UE) 2020/852, nei casi ivi previsti, sono presenti nell'Allegato 1, disponibile in calce al Prospetto, a cui si rinvia.

Approccio della SGR all'integrazione dei Rischi di Sostenibilità a livello del Fondo

Il Fondo è classificato come un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'articolo 8 del SFDR. Per una precisa individuazione delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Fondo si rinvia all'Allegato 1, disponibile in calce al Prospetto relativo all'informativa sui rischi di sostenibilità e sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'art. 8 paragrafi 1, 2 e 2-bis del Regolamento (UE) 2019/2088 e all'art. 6, primo comma, del Regolamento (UE) 2020/852.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Il Fondo non persegue un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 9 del SFDR.

Impatto dei Rischi di Sostenibilità sul rendimento del Fondo

Nonostante l'integrazione dei Rischi di Sostenibilità nella strategia d'investimento dei prodotti finanziari, come descritto in precedenza, alcuni Rischi di Sostenibilità rimarranno non mitigati.

I Rischi di sostenibilità non mitigati o residui a livello di emittente possono comportare, quando si materializzano, su orizzonti temporali che possono essere anche di lungo periodo, una minore *performance* finanziaria di alcuni investimenti sottostanti i prodotti finanziari. A seconda dell'esposizione dei prodotti finanziari agli investimenti interessati, l'impatto dei Rischi di Sostenibilità non mitigati o residui sulla *performance* finanziaria del prodotto finanziario può assumere diversi livelli di gravità.

Con specifico riferimento al Fondo, considerate le attività in cui il Fondo può investire, lo stesso rientra in una tipologia di prodotto per il quale la probabilità che si verifichi un impatto negativo effettivo o potenziale sul rendimento del Fondo può essere valutata come non significativa.

Principali Effetti Negativi

I principali effetti negativi (*Principal Adverse Impact*, "PAI") sono effetti negativi, rilevanti o probabilmente rilevanti sui Fattori di Sostenibilità che sono causati, aggravati o direttamente collegati alle decisioni di investimento della SGR.

Con riferimento al Fondo, ai sensi dell'articolo 7 del SFDR, la SGR al momento non svolge una valutazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità data la scarsità e difficoltà di raccolta dei dati necessari. Tuttavia, la SGR monitora la disponibilità dei dati sulla base delle informazioni in suo possesso, di dati pubblici e in ultima istanza dei dati forniti dai *data provider* attualmente operativi sul mercato, in modo da valutare possibili miglioramenti circa la trasparenza degli effetti negativi delle decisioni di investimento sulla sostenibilità. Tale modalità operativa si integra in un approccio di tipo graduale e basato sul principio di proporzionalità circa la trasparenza degli effetti negativi delle decisioni di investimento sulla sostenibilità.

b) Modalità secondo le quali può essere modificata la strategia di investimento o la politica di investimento del FIA, o entrambe

Per tali informazioni si veda la sezione 21 del Documento di Registrazione.

c) Principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale con gli investitori, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l'eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse sul territorio in cui è stabilito il FIA

Il Fondo e la SGR sono regolati da un complesso di norme, sovranazionali (quali Regolamenti UE, direttamente applicabili) nonché nazionali, di rango primario (TUF) e secondario (regolamenti ministeriali, della CONSOB e della Banca d'Italia).

La SGR agisce in modo indipendente e nell'interesse degli Investitori al Fondo stesso ed assume verso i medesimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

Ciascun fondo comune di investimento costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Ne consegue, pertanto, che delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo.

Inoltre, su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo. Nel caso in cui il Partecipante al Fondo sia un consumatore ai sensi dell'articolo 1469-*bis* del codice civile, il foro competente è quello ove tale Partecipante ha la propria residenza o domicilio.

Il rapporto contrattuale tra gli Investitori e la SGR è disciplinato dal Regolamento.

La soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal Regolamento è regolata dalla legge e dalla giurisdizione italiana e, in particolare, è rimessa alla competenza del Foro di Milano (salvi i casi di competenza inderogabile ai sensi delle applicabili disposizioni normative).

Nel caso in cui l'Investitore sia residente in Italia, non sarà necessario attuare alcuna procedura di riconoscimento delle sentenze eventualmente emesse dai competenti organi giurisdizionali italiani.

In ogni caso, in qualità di membro dell'Unione Europea, l'Italia applica il Regolamento n. 44/2001/CE in materia di "competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale" in base al quale le decisioni assunte dagli organi giurisdizionali di Stati membri sono efficaci in tutto il territorio dell'Unione Europea.

Il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle sentenze emesse in uno Stato UE sono disciplinati dal Regolamento (UE) 1215/2012.

Il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle sentenze emesse in uno Stato Extra-UE sono regolati dalle convenzioni internazionali applicabili o dagli articoli 64 e ss. della Legge 31 maggio 1995, n. 218.

Inoltre, a seguito dell'adozione del Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5-*bis* e 5-*ter*, del d.lgs. 8 ottobre 2007 n. 179 nonché del Regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 in vigore dal 1° ottobre 2021, i Partecipanti al Fondo hanno la facoltà di adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Il ricorso all'ACF potrà essere inoltrato esclusivamente dal Partecipante al Fondo, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore, nelle modalità rese note sul sito internet dell'ACF (www.acf.consob.it) e, comunque, entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Società di Gestione. In particolare, il ricorso sarà proponibile se:

- a) sui medesimi fatti oggetto del ricorso non è pendente - anche su iniziativa della Società di Gestione a cui il Partecipante al Fondo ha aderito - altra procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie e,
- b) sia stato preventivamente presentato alla Società di Gestione reclamo, al quale sia stata fornita espressa risposta, ovvero siano decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione senza che la Società di Gestione abbia comunicato al Partecipante al Fondo le proprie determinazioni.

L'ACF è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte della Società di Gestione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla parte II del Testo Unico della Finanza (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Restano invece escluse dalla competenza dell'ACF:

- a) le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo comunque superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- b) i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della Società di Gestione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF;
- c) i danni che non hanno natura patrimoniale.

d) Identità del gestore, del depositario del FIA, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi in favore del Fondo: indicazione delle funzioni e responsabilità di tali soggetti e i corrispondenti diritti degli investitori in ipotesi di inadempimento

Per tali informazioni si vedano le sezioni 2, 4, 23 e 25 del Documento di Registrazione e la sezione 5 della Nota Informativa.

La durata e la modalità di revoca degli incarichi conferiti ai soggetti di cui al presente paragrafo sono disciplinate nei contratti stipulati tra la SGR e la controparte in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. In ogni caso, il conferimento di tali incarichi non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della SGR.

In caso di inadempimento dei rispettivi obblighi da parte dei soggetti sopra indicati, gli Investitori del Fondo hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento italiano.

I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

e) Modalità con cui il gestore soddisfa i requisiti relativi alla copertura su potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che lo stesso esercita

La SGR soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento Delegato UE 231/2013 tramite il ricorso ad un'assicurazione della responsabilità civile professionale, stipulata con Beazley Insurance, avente le caratteristiche previste dalle disposizioni normative vigenti.

f) Eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario, identità del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe

La SGR non ha esternalizzato a terzi la gestione del portafoglio né la funzione di *risk management* né le funzioni di custodia attribuite al Depositario.

g) Procedura di valutazione del FIA e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso, ivi comprese le attività difficili da valutare

Il processo valutativo è svolto internamente alla SGR secondo i criteri indicati nel Regolamento Delegato UE 231/2013 e nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 recante il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio e successive modificazioni.

La funzione preposta alla valutazione dei beni, in linea con il principio di proporzionalità, è gerarchicamente e funzionalmente indipendente dalle funzioni preposte alla gestione.

La politica retributiva del personale addetto alla funzione assicura la prevenzione dei conflitti di interesse e l'esercizio di influenze indebite del personale stesso.

La funzione preposta alla valutazione degli strumenti finanziari e delle altre attività presenti all'interno del patrimonio del Fondo è la Funzione di *Risk Management*. Per quanto concerne la valutazione degli strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la Funzione di *Risk Management* si avvale del supporto del Depositario, che già opera come soggetto delegato alla valutazione dei beni per gli OCVM istituiti e/o

gestiti dalla SGR. Per quanto concerne la valutazione degli altri strumenti e *asset* oggetto di investimento, la Funzione di *Risk Management* si avvale del supporto operativo dei gestori coinvolti nell'attività di gestione del Fondo.

La valorizzazione periodica del portafoglio del Fondo avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia e secondo le modalità previste dal Regolamento.

La valutazione degli strumenti finanziari e delle altre attività nel portafoglio del Fondo avviene sulla base di criteri e metodologie adottati per le differenti tipologie di *asset* oggetto di investimento. Tali strumenti e attività sono valutati privilegiando come fonte i prezzi reperibili presso *info-provider* o mercati di negoziazione (anche non regolamentati) e, in mancanza di tali informazioni, definendo un valore sulla base delle informazioni disponibili e tramite un modello, sviluppato internamente dalla SGR.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione 26 del Documento di Registrazione.

h) Descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali

Per tali informazioni si veda (i) la sezione Fattori di Rischio, (ii) le sezioni 4, 18 e 21 del Documento di Registrazione e (iii) la sezione 4.5 della Nota Informativa, di cui al Prospetto.

In ogni caso, in considerazione della natura di tipo chiuso del Fondo e le caratteristiche delle *asset class* sottostanti, **L'INVESTIMENTO NEL FONDO È DA CONSIDERARSI ILLIQUIDO**. Infatti, non è previsto a carico del Fondo né della SGR il rimborso o il riacquisto delle quote prima della scadenza del Fondo.

La SGR può tuttavia avvalersi della facoltà di effettuare, nell'interesse degli investitori, rimborsi parziali *pro-quota* a fronte di disinvestimenti secondo quanto previsto nel Regolamento del Fondo.

Ai fini della gestione della liquidità del Fondo, la SGR si è dotata di procedure che consentono una verifica costante della liquidità del Fondo. La SGR riesamina periodicamente le procedure adottate.

Inoltre, quale ulteriore presidio, il Regolamento del Fondo prevede la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare per non più di 2 (due) volte una proroga non superiore a 12 (dodici) mesi della Durata del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio.

i) Oneri a carico del sottoscrittore e a carico del fondo con indicazione dell'importo massimo

Per tali informazioni si vedano le sezioni 23.1, 23.2 e 23.3 del Documento di Registrazione.

j) In ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici e economici tra questi ultimi e il FIA o il gestore

La SGR non prevede alcun tipo di trattamento preferenziale a favore dei Partecipanti. Con riferimento a ciascuna classe di Quote, tutti gli investitori beneficiano di pari trattamento e nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico viene concesso a singoli investitori o gruppi di investitori.

Per le informazioni in relazione alle classi di Quote del Fondo si rinvia alle sezioni 18 e 23 del Documento di Registrazione e alla sezione 4 della Nota Informativa.

k) Indicazione sulle modalità di accesso alla più recente relazione annuale

Per informazioni in merito alle scritture contabili e alle relative forme di pubblicità si veda la sezione 20 del Documento di Registrazione.

l) Modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote

Per tali informazioni si veda la sezione 4 e la sezione 5 della Nota Informativa.

m) NAV del FIA più recente disponibile o ultimo prezzo formatosi su un mercato regolamentato o piattaforma di scambio organizzata

Trattandosi di Fondo di nuova istituzione e non ancora operativo, alla data della presente Appendice non è disponibile alcun *net asset value* ("NAV") delle Quote.

n) Rendimento storico del FIA, ove disponibile

Alla data della presente Appendice, non avendo il Fondo ancora avviato la propria operatività, non è disponibile un dato rappresentativo del rendimento storico del Fondo.

- o) Identità dei prime brokers e accordi rilevanti conclusi con gli stessi e modalità di gestione dei relativi conflitti di interesse, nonché informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all'eventuale intermediario principale. Contratto con il depositario: possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del FIA, eventuale esonero da responsabilità ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del TUF e modalità con le quali verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del medesimo depositario**

La SGR, nella gestione del Fondo, non fa ricorso ad un intermediario principale (cosiddetto *prime broker*).

Il Depositario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUF, è responsabile nei confronti della SGR e degli Investitori al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. Tale responsabilità permane anche in caso di delega delle funzioni. Al Depositario non è consentito l'utilizzo per conto proprio degli attivi del Fondo e ne è responsabile anche nell'ipotesi di delega a depositari terzi.

Fermo restando quanto sopra, in caso di perdita di strumenti finanziari custodibili da parte di un terzo al quale è stato affidato il sub-deposito, ai sensi dell'art. 49, comma 3 del TUF, resta impregiudicata la responsabilità del Depositario, fatta salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra la SGR, il Depositario e il sub-depositario al quale è stato affidato il sub-deposito, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del sub-depositario. In tal caso, ai sensi della Convenzione, il Depositario del Fondo è esonerato da responsabilità se: (a) siano soddisfatti i requisiti per il sub-deposito; (b) il Depositario abbia stipulato un contratto scritto con la SGR e il sub-depositario in forza del quale viene trasferita espressamente a quest'ultimo la responsabilità del Depositario in caso di perdita degli strumenti finanziari detenuti dal sub-depositario; (c) il contratto, di cui alla precedente lettera b), indichi la ragione oggettiva per l'esonero dalla responsabilità del Depositario, in conformità all'articolo 102 del Regolamento Delegato UE 231/2013.

- p) Modalità e tempistica di divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/61/UE**

Le informazioni di cui all'art. 23, commi 4 e 5 della Direttiva 2011/61/UE sono fornite dalla SGR in occasione dell'approvazione delle scritture contabili del Fondo (Relazione semestrale e annuale di gestione del Fondo) e sono messi a disposizione degli Investitori con le modalità indicate al precedente paragrafo k).

Le informazioni di cui all'art. 23, paragrafo 5, della Direttiva 2011/61/UE relative ad eventuali modifiche del livello massimo della leva finanziaria che la SGR può utilizzare per conto del Fondo, saranno comunicate ai partecipanti senza indebito ritardo. Pertanto, tali informazioni saranno oggetto di apposita informativa.

GLOSSARIO

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini tecnici utilizzati all'interno del presente Prospetto. Tali definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

AIFMD	La Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) 1060/2009 e (UE) 1095/2010
Ammontare Minimo	L'ammontare minimo del Fondo, pari a Euro 15.000.000 (quindici milioni)
Ammontare Totale	L'ammontare massimo complessivo di sottoscrizione di Quote del Fondo, pari a Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni)
Assemblea dei Partecipanti	L'assemblea dei Partecipanti e/o Investitori delibera esclusivamente in merito alla sostituzione della SGR e sulle altre materie alla stessa Assemblea riservate ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti e nel rispetto del Regolamento
Base di Calcolo	La base di calcolo per la Commissione di Gestione è pari al NAV al netto delle plusvalenze non realizzate su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (calcolate rispetto al costo di acquisto) e al lordo della Commissione di Gestione stessa
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, è una società per azioni di natura privatistica, che organizza e gestisce mercati per la negoziazione di strumenti finanziari
Capitale	L'insieme degli Importi Sottoscritti, al netto di tutte le Commissioni, dei Costi di Investimento, dei Costi di Realizzo e delle Altre Spese sostenute direttamente o indirettamente dal Fondo
Certificato cumulativo	Certificato rappresentativo di una pluralità di Quote
Ciclo di Investimento	Il periodo che decorre a far data dalla fine del Periodo di Costruzione del Portafoglio e fino al 31 dicembre del 4° (quarto) anno dalla data del Primo <i>Closing</i> .
Ciclo di Vita o Durata	La durata del Fondo pari a 7 (sette) anni, eventualmente prorogabili per non più di 2 (due) volte per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi
Closing	Ciascuna emissione di Quote avvenuta nell'ambito del Periodo di Sottoscrizione
Closing Successivi	Uno o più <i>Closing</i> successivi al Primo <i>Closing</i> e fino alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione, entro cui la SGR ha comunque facoltà di raccogliere ulteriori sottoscrizioni delle Quote sulla base delle sottoscrizioni delle Quote effettuate di volta in volta dai Partecipanti durante i relativi Sub-Periodi di Sottoscrizione
Commissioni	La Commissione di Gestione, i Costi di Investimento, i Costi di Realizzo, le Altre Spese, la Commissione del Depositario e la Commissione di Calcolo.
Commissioni di Gestione	La remunerazione pagata alla Società di Gestione attraverso addebito diretto sul patrimonio del Fondo per remunerare l'attività di gestione
Commissioni di Sottoscrizione	Commissioni pagate da un Partecipante a fronte dell'acquisto di Quote, prelevate sull'ammontare delle somme investite
Data del Prospetto	La data di pubblicazione del Prospetto

Depositario	BNP Paribas SA - Succursale Italia, con sede legale in Piazza Lina Bo Bardi n. 3 – Milano, codice fiscale e partita IVA 04449690157, iscritta al n. 5482 dell’Albo delle Banche <i>ex art. 13 del D. Lgs. del 1° settembre 1993 n. 385</i> , succursale di BNP Paribas SA, preposta alla custodia del patrimonio di un Fondo e alla verifica della proprietà, nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni ed alla custodia delle disponibilità liquide del Fondo (ove non affidate a soggetti diversi)
Disciplina PIR	Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, commi da 100 a 114) e successive modifiche e/o integrazioni e art. 13- <i>bis</i> del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 come modificate dall’articolo 136 del Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dall’articolo 68 del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre, n. 126 e dall’articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Documento di Registrazione	Il documento facente parte del Prospetto e contenente le informazioni relative al Fondo e alla SGR, redatto in conformità al Regolamento (UE) 2017/1129
Durata del Fondo	La durata del Fondo pari a 7 (sette) anni, eventualmente prorogabili per non più di due 2 (due) volte per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi
ELTIF	Fondo di investimento Europeo a lungo termine disciplinato dal Regolamento (UE) 2015/760
EuSEF	I FIA rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2013/346 relativo ai fondi Europei per l’imprenditoria sociale
EuVECA	I FIA rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2013/345 relativo ai fondi Europei per il venture capital
Fondo	Anthilia ELTIF Synthesis, Fondo di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso e non riservato istituito dalla SGR e rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/760 relativo ai Fondi di Investimento Europei a Lungo Termine
Fondo comune di investimento	L’OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in Quote, istituito e gestito da una società di gestione del risparmio
Fondo di Investimento Alternativo (FIA)	Fondo comune di investimento rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva AIFMD
Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)	FIA istituito ai sensi Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015
Importi Allocabili	Gli Introiti da Provento, per la parte non destinata a nuovi investimenti ovvero alla copertura dei costi, al netto degli accantonamenti che la Società di Gestione ritiene prudente operare a copertura di specifici rischi
Importi Sottoscritti	Gli Importi Sottoscritti al Primo <i>Closing</i> e gli Importi Sottoscritti ai <i>Closing</i> Successivi
Impresa Target	Un’impresa che soddisfi i seguenti requisiti: (a) non è un’impresa finanziaria, ai sensi del Regolamento Eltif, fatta eccezione per il caso in cui: (i) è un’impresa finanziaria che non è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista; e (ii) tale impresa finanziaria è stata autorizzata o registrata meno di cinque anni prima della data dell’investimento iniziale; (b) è un’impresa che non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e al contempo ha una capitalizzazione di mercato non superiore ad Euro 1.500.000.000 (un miliardo cinquecento milioni/00); (c) è un’impresa

stabilita in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo, a condizione che quest'ultimo: (i) non sia identificato come paese terzo ad alto rischio elencato nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio e (ii) non figuri nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Introiti	Tutti i flussi di cassa a qualunque titolo generati dall'impiego delle somme corrisposte al Fondo dagli Investitori ovvero comunque collegati alle operazioni di investimento o alle operazioni di disinvestimento del patrimonio del Fondo, ivi inclusi: (i) gli interessi e gli altri redditi di capitale versati al Fondo dalle Imprese Target in relazione a Strumenti detenuti dal Fondo; (ii) i dividendi e le altre distribuzioni che il Fondo riceve; (iii) le plusvalenze realizzate dal Fondo attraverso operazioni di disinvestimento; (iv) ogni altra componente di reddito generata da operazioni di investimento ovvero dagli attivi in cui è investito il patrimonio del Fondo; (v) i capitali rimborsati al Fondo in relazione a Strumenti detenuti dal Fondo; e (vi) ogni rimborso dei capitali investiti derivante al Fondo da operazioni di disinvestimento. Gli Introiti di cui ai punti da (i) a (iv) sono altresì definiti quali "Introiti da Provento" , mentre gli Introiti di cui ai punti (v) e (vi) sono altresì definiti quali "Introiti da Rimborso"
Investitore e/o Sottoscrittore	Ciascun sottoscrittore delle Quote del Fondo e ogni successivo cessionario o acquirente delle stesse
Modulo di Sottoscrizione	Il modulo sottoscritto dal Sottoscrittore con il quale egli aderisce al Fondo, sottoscrivendo un certo numero di Quote, ai sensi di quanto indicato nel Modulo di Sottoscrizione stesso
Nota Informativa	Il documento facente parte del Prospetto e contenente le informazioni relative alle Quote, redatto in conformità al Regolamento (UE) 2017/1129
Nota di Sintesi	Il documento facente parte del Prospetto e contenente le informazioni chiave di cui i Sottoscrittori necessitano per comprendere la natura e i rischi dell'investimento nel Fondo, redatto in conformità al Regolamento (UE) 2017/1129
OICR (Organismo di investimento collettivo del risparmio)	L'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di Partecipanti mediante l'emissione e l'offerta di Quote o azioni, gestito in monte nell'interesse dei Partecipanti e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata
OICR Collegati	Gli OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da società del medesimo gruppo di appartenenza della SGR
OICVM (Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari)	Il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE
Partecipante	Ciascun Sottoscrittore delle Quote del Fondo e ogni successivo cessionario o acquirente delle stesse
Periodo di Smobilizzo	Il periodo che parte dal giorno successivo alla scadenza del Ciclo di Investimento, previa comunicazione alla Banca d'Italia di un dettagliato piano di smobilizzo nei termini e con i contenuti di cui all'art. 21, comma 2, del Regolamento Eltif, la SGR avvierà la fase di smobilizzo degli investimenti al fine di poter rimborsare le Quote agli Investitori a partire dal giorno successivo alla scadenza alla Durata del Fondo
Periodo di Sottoscrizione	Il periodo durante il quale è possibile sottoscrivere Quote del Fondo, predeterminato in un numero massimo di 24 (ventiquattro) mesi, con

	decorrenza dalla data di apertura del Periodo stesso, fatta salva la possibilità di proroga o chiusura anticipata
PIR Alternativi	I piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13- <i>bis</i> , comma 2- <i>bis</i> , del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modifiche e/o integrazioni
Primo Closing	Chiusura parziale del Periodo di Sottoscrizione ove il Fondo risulti sottoscritto per un ammontare almeno pari all'Ammontare Minimo
Prospetto	Il documento per l'offerta delle Quote del Fondo redatto in conformità al Regolamento (UE) 2017/1129, al Regolamento Delegato (UE) 2019/979 della Commissione ed al Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, nonché ai sensi del Regolamento Eltif
Quota o Quota del Fondo	Unità di misura del Fondo, rappresentativa della "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo. Sottoscrivendo il Fondo, si acquista un determinato numero di Quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo
Regolamento (UE) 2017/1129	Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE
Regolamento Delegato (UE) 231/2013 della Commissione	Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza
Regolamento Eltif Delegato	Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli strumenti finanziari derivati utilizzati a solo scopo di copertura, sulla sufficiente durata del ciclo di vita degli Eltif, sui criteri di valutazione del mercato dei potenziali acquirenti e sulla valutazione delle attività da liquidare, e sulle tipologie e caratteristiche degli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio
Regolamento Delegato (UE) 2019/979 della Commissione	Regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica, e che abroga i regolamenti delegati (UE) n. 382/2014 e (UE) 2016/301 della Commissione
Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione	Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione
Regolamento Eltif	Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai Fondi di Investimento Europei a Lungo Termine, come modificato e integrato dal Regolamento (UE) 2023/606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 e dal Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023
Regolamento del Fondo	Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto, in quanto contiene l'insieme di norme che definiscono (a) le modalità di funzionamento del Fondo, (b) i compiti dei soggetti coinvolti e (c) i rapporti con i Sottoscrittori

Società di Gestione del Risparmio (SGR)	“Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.”, con sede legale in Corso di Porta Romana n. 68 – Milano, capitale sociale Euro 6.319.342,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05855780960, e altresì iscritta all’Albo delle SGR <i>ex art.</i> 35 del TUF, alla Sezione Gestori di FIA, al n. 117, alla Sezione Gestori di OICVM al n. 41 e alla Sezione Gestori di ELTIF al n. 10, sito internet www.anthilia.it
Società di Revisione	PricewaterhouseCoopers S.p.A. - con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 2, iscritta al n. 119644 del registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, società abilitata a esercitare la revisione legale, iscritta ad apposito registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, che svolge l’attività di controllo sulla regolarità nella tenuta della contabilità della SGR e del Fondo e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili di quest’ultimo. A seguito dell’analisi, la Società di Revisione provvede con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del Fondo
Sub-Periodo di Sottoscrizione	Il periodo, successivo al Primo <i>Closing</i> , e legato alla relativa finestra temporale della durata massima di 6 (sei) mesi ciascuna entro la quale possono essere effettuate di volta in volta sottoscrizioni di Quote dai Partecipanti
TUB	Il D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato, che costituisce il Testo Unico delle disposizioni in materia bancaria
TUF	Il D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, che costituisce il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
Valore del patrimonio netto (<i>net asset value</i>) o NAV	Rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del Fondo, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data

Allegato 1

Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance.

La **tassonomia UE** è un sistema di classificazione istituito dal Regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati alla tassonomia.

Nome prodotto:
Anthilia ELTIF Synthesis
(LEI: 8156004AA13107CC6864)

Identificativo della persona giuridica:
Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.
(LEI: 815600EE98F7C0B52F93)

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

Si

No

Effettuerà una quota minima di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale** pari al(lo): ___%

in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

Effettuerà una quota minima di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale** pari al(lo): ___%

Promuove caratteristiche ambientali e/o sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) ___% di investimenti sostenibili

con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo sociale

Promuove caratteristiche A/S e, ma **non effettuerà alcun investimento sostenibile**

Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario.

Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

Il Fondo mira a promuovere le seguenti caratteristiche ambientali, collegate ai *Sustainable Development Goals* (“**SDG**”), definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite:

- prevenzione e riduzione dell’inquinamento attraverso la promozione dell’SDG n. 7 (energia pulita e accessibile);
- transizione verso un’economia circolare attraverso la promozione dell’SDG n. 12 (consumo e produzione responsabili) e dell’SDG n. 9 (imprese, innovazione e infrastrutture).

Il Fondo mira altresì a promuovere le seguenti caratteristiche sociali, collegate a SDG:

- creazione di occupazione stabile nel rispetto dei diritti dei lavoratori attraverso la promozione dell’SDG n. 8 (lavoro dignitoso e crescita economica);
- implementazione di politiche inclusive attraverso la promozione dell’SDG n. 5 (parità di genere).

Non è stato designato alcun parametro di riferimento al fine di soddisfare le caratteristiche promosse dal Fondo.

● **Quali indicatori di sostenibilità sono utilizzati per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?**

Per misurare il rispetto delle caratteristiche A/S promosse dal Fondo, la SGR utilizza, ove disponibili, i seguenti indicatori, elaborati sulla base delle informazioni in suo possesso, di dati pubblici e dei dati forniti dai soggetti terzi specializzati e indipendenti, incaricati di valutazione e attribuzione di un giudizio del profilo di rischio secondo criteri ESG:

- SDG n. 5 (parità di genere): presenza femminile in posizioni apicali, diversità di genere del personale.
- SDG n. 7 (energia pulita e accessibile): intensità di energia consumata, intensità di emissioni GHG.
- SDG n. 8 (lavoro dignitoso e crescita economica): quota di mantenimento del totale della forza lavoro per tutta la durata dell’investimento.
- SDG n. 9 (imprese, innovazione e infrastrutture): appartenenza dell’Impresa Target ad una filiera produttiva o distributiva di beni o servizi di natura innovativa o infrastrutturale.
- SDG n. 12 (consumo e produzione responsabili): intensità di rifiuti generati.

I **principali effetti negativi** sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

La **strategia di investimento** guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Sì

No. La SGR non svolge una valutazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità data la scarsità e difficoltà di raccolta dei dati necessari. Tuttavia, la SGR monitora la disponibilità dei dati sulla base delle informazioni in suo possesso, di dati pubblici e in ultima istanza dei dati forniti dai data provider attualmente operativi sul mercato, in modo da valutare possibili miglioramenti circa la trasparenza degli effetti negativi delle decisioni di investimento sulla sostenibilità. Tale modalità operativa si integra in un approccio di tipo graduale e basato sul principio di proporzionalità circa la trasparenza degli effetti negativi delle decisioni di investimento sulla sostenibilità.

Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

La Società di Gestione intende gestire il Fondo con l'obiettivo di incrementare il valore del suo patrimonio nel medio-lungo termine, attraverso la realizzazione di operazioni di investimento aventi per oggetto, in via prevalente, l'acquisto e/o la sottoscrizione e/o la erogazione e/o la cessione e/o la vendita di strumenti di debito e/o crediti emessi da imprese italiane ed europee.

La SGR integra i principi ambientali, sociali e di governance (ESG) nella propria attività di investimento. Le caratteristiche A/S del Fondo sono perseguite attraverso:

- **Screening negativi:** la SGR utilizza criteri di esclusione finalizzati a escludere le imprese coinvolte in specifiche attività o specifici settori ritenuti non finanziabili sulla scorta della *best practice* a livello internazionale, ovvero non conformi alle leggi dello Stato italiano e dell'Unione Europea.
- **Screening positivi:** nelle decisioni di investimento sono tenuti in considerazione criteri funzionali a valutare l'allineamento del potenziale investimento rispetto agli obiettivi ambientali o sociali individuati dalla SGR.
- **Due Diligence ESG:** prima di ogni Operazione di Investimento, la SGR svolge una Due Diligence ESG sulle Imprese Target, volta a valutare se e in quale misura le stesse possano essere considerate conformi sotto il profilo ESG, evidenziando anche i potenziali miglioramenti che possono essere apportati in una prospettiva ESG da tali società in seguito all'investimento del Fondo.

Contestualmente alla Due Diligence ESG, la SGR, per ogni Impresa Target, assegna ad un primario soggetto terzo specializzato e indipendente l'incarico di valutazione e attribuzione di un giudizio del profilo di rischio secondo criteri ESG. Per la valutazione di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali, il soggetto terzo raccoglie e utilizza indicatori ambientali, ivi inclusi quelli climatici, e sociali laddove sono disponibili dati pertinenti.

Le risultanze della Due Diligence ESG e delle valutazioni del terzo specializzato e indipendente vengono utilizzate per verificare la rispondenza dell'Operazione di Investimento con i principi stabiliti nella Policy ESG, ivi inclusa la possibilità di promuovere, in tutto o in parte, caratteristiche ambientali e sociali nell'Impresa Target.

- ***Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?***

La SGR, nell'attività di investimento del Fondo, assicura il rispetto della vigente normativa in materia di diritti umani, della normativa ambientale e anticorruzione, e si conforma con i principi e le linee guida per investimenti responsabili. A tal riguardo, la SGR aderisce ai Principi delle Nazioni Unite per gli Investimenti Responsabili.

La SGR integra i rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento del Fondo sia in fase di selezione degli investimenti sia su base continuativa per la gestione degli investimenti in portafoglio (fase di monitoraggio post-investimento).

Fase di selezione degli investimenti

A) Screening negativo

La SGR utilizza criteri di esclusione finalizzati a escludere le Imprese Target coinvolte in specifiche attività o specifici settori ritenuti non finanziabili sulla scorta della *best practice* a livello internazionale.

In attuazione dei menzionati principi, e in linea con quanto previsto ai sensi della relativa Policy ESG, nella selezione delle società oggetto di investimento da parte del Fondo, la SGR opererà senza vincoli specifici di tipo settoriale, fatti salvi i divieti di seguito elencati. In particolare, il Fondo non può:

- a) concedere alcun finanziamento, o investire, emettere garanzie o altrimenti fornire supporto finanziario o altro tipo di supporto direttamente o indirettamente a qualsiasi impresa la cui attività sia illegale (i.e. qualsiasi produzione, commercio o altra attività che risulta essere illegale ai sensi della legge o dei regolamenti applicabili al Fondo, o alla relativa società o entità, ivi incluso a mero titolo esemplificativo la clonazione umana a fini riproduttivi);
- b) concedere alcun finanziamento o investire in imprese la cui attività sia sostanzialmente focalizzata su:
 - (i) la produzione e commercio del tabacco e relativi prodotti;
 - (ii) il finanziamento e la produzione e il commercio di armi da fuoco e munizioni di qualsiasi tipo, fermo restando che tale restrizione non si applica nella misura in cui tali attività risultino parte o complementari a politiche esplicite dell'Unione Europea;
 - (iii) il gioco d'azzardo e le scommesse, ovvero la produzione o commercializzazione di prodotti connessi ai medesimi;
 - (iv) la produzione e commercio di materiale pedo-pornografico o qualsiasi attività legata alla prostituzione;
 - (v) l'attività di compro oro o trading di metalli preziosi al dettaglio;
 - (vi) la ricerca, lo sviluppo o l'applicazione tecnica relativa a programmi e soluzioni elettroniche che permettano illegalmente l'accesso a *network* elettronici o lo scarico di dati in formato elettronico;
 - (vii) la ricerca, lo sviluppo o l'applicazione tecnica relativa a programmi e soluzioni elettroniche che trovino principalmente applicazione in uno dei settori di cui alle lett. che precedono;

- c) fornire alcun supporto al finanziamento della ricerca, sviluppo o applicazione tecnica in connessione (i) alla clonazione umana a fini di ricerca o terapeutici o (ii) agli organismi geneticamente modificati (OGM), senza un adeguato controllo della SGR circa i temi legali, regolamentari ed etici connessi a tale clonazione umana a fini di ricerca o terapeutici e/o OGM;
- d) concedere finanziamenti o investire più del 20% (venti per cento) del Capitale del Fondo in imprese che svolgono attività di acquisto, valorizzazione e alienazione di immobili.

Il Fondo non investe altresì in imprese che non diano garanzie del rispetto dei diritti umani nell'esercizio della propria attività.

B) Screening positivo

Nelle decisioni di investimento sono tenuti in considerazione criteri funzionali a valutare l'allineamento del potenziale investimento rispetto agli obiettivi ambientali o sociali individuati per il Fondo.

Attraverso lo screening positivo la Società di Gestione tende a selezionare solo le Imprese Target che dimostrano un concreto impegno nel raggiungimento di migliori *target* di sostenibilità, in termini di caratteristiche A/S promosse dal Fondo.

In particolare, il Fondo privilegia le imprese che adottano strategie e politiche orientate a:

- migliorare le *performance* ambientali, attraverso la riduzione di emissioni, la transizione a fonti di energia rinnovabili, l'uso responsabile ed efficiente delle risorse, l'adozione di modelli di economia circolare;
- promuovere il benessere sociale, attraverso la creazione e il mantenimento di posti di lavoro, il rispetto di condizioni di lavoro eque e sicure, l'adozione di politiche a favore della diversità e dell'inclusione, lo sviluppo delle comunità locali.

C) Due diligence ESG

Prima di ogni Operazione di Investimento, la SGR svolge una Due Diligence ESG sulle Imprese Target che hanno già superato in via preliminare le attività di screening negativo e positivo, evidenziando i potenziali miglioramenti che possono essere apportati in una prospettiva ESG da tali società in seguito all'investimento del Fondo. L'attività di *due diligence* è mirata a verificare ed approfondire la rispondenza dell'Operazione di Investimento con i principi stabiliti nella Policy ESG, ivi inclusa la possibilità di promuovere, in tutto o in parte, caratteristiche A/S nell'Impresa Target.

Per ogni società oggetto di investimento, la SGR assegna ad un primario soggetto terzo specializzato e indipendente l'incarico di valutazione e attribuzione di un giudizio del profilo di rischio di sostenibilità. La SGR si impegna a monitorare periodicamente tali giudizi attribuiti alle imprese presenti nei portafogli.

Nei contratti che disciplinano l'investimento da parte del Fondo, la SGR prevederà l'adozione da parte delle Imprese Target di presidi correlati alle caratteristiche A/S promosse dal Fondo volti alla verifica del miglioramento delle stesse, anche mediante la fissazione di obiettivi di *performance* ESG (ESG KPI) relativi agli indicatori di sostenibilità utilizzati.

Fase di monitoraggio post-investimento

La SGR monitorerà l'andamento dei presidi correlati alle caratteristiche A/S promosse dal Fondo volti alla verifica del miglioramento delle stesse e al raggiungimento degli

Le prassi di **buona governance** comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

obiettivi di *performance* ESG (ESG KPI) relativi agli indicatori di sostenibilità stabiliti nei relativi contratti.

In caso di sopravvenuta insussistenza o carenza dei requisiti per gli investimenti da parte del Fondo nelle Imprese Target o di mancato raggiungimento degli obiettivi di *performance* ESG, la SGR, sulla base delle previsioni contrattuali, potrà procedere alla risoluzione di diritto di detti contratti e al rimborso anticipato dei crediti e/o strumenti sottoscritti o acquistati ovvero a rivederne i termini e le condizioni.

● ***Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?***

Il Fondo non ha un tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione della strategia di investimento.

● ***Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?***

Le prassi di buona *governance* delle società in cui il Fondo investe sono oggetto di valutazione e verifica al momento dell'investimento e successivo monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la solidità delle strutture di gestione e il rispetto degli obblighi fiscali.

Al fine di verificare il rispetto delle prassi di buona *governance*, nella selezione degli investimenti, la SGR effettua valutazioni interne sulla base delle informazioni ottenute negli incontri con le Imprese Target e nello svolgimento dell'attività di Due Diligence ESG, nonché sulla base dei giudizi attribuiti alle Imprese Target da un primario soggetto terzo specializzato e indipendente.

Sulla base di tali informazioni la SGR effettua uno screening negativo volto ad escludere investimenti in Imprese Target che non garantiscono:

- il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;
- il rispetto della regolarità contributiva o fiscale;
- la presenza di una società di revisione indipendente, quale garanzia di affidabilità e correttezza nella rendicontazione finanziaria;
- la composizione e le qualifiche professionali dei componenti dell'organo di gestione, con un focus sulle competenze, sull'esperienza e sull'indipendenza dei membri;
- il requisito di onorabilità degli esponenti aziendali, attraverso un'attenta analisi della loro integrità e conformità alle *best practice* di governance.


Rispetto agli argomenti più strettamente collegati alle relazioni con il personale e la remunerazione del personale, la SGR privilegia le imprese che adottano un approccio di relazione con il personale orientate alla trasparenza e politiche di remunerazione equilibrate ed allineate al mercato.

Questo processo di valutazione iniziale è affiancato da un monitoraggio costante nel tempo, volto a garantire che le società partecipate mantengano elevati *standard* di *governance* e continuino a operare nel rispetto dei criteri di sostenibilità e trasparenza richiesti dal Fondo.

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

Qual è l'allocazione degli attivi programmata per il prodotto finanziario?

La percentuale minima degli investimenti del Fondo che sarà allineata con le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo sarà pari al 60%.



#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.

● In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

Nella gestione del Fondo la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati unicamente con finalità di copertura dei rischi inerenti agli investimenti del Fondo stesso, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1 del Regolamento Delegato (UE) 2024/2759 della Commissione del 19 luglio 2024. L'uso dei derivati non disattende le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse.

Quali investimenti sono compresi nella categoria “#2 Altri” e qual è il loro scopo? Esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Nella categoria “#2 Altri” sono compresi investimenti effettuati dal Fondo a scopo di liquidità, copertura o diversificazione. Sebbene questi investimenti possano non essere in linea con le caratteristiche A/S promosse del Fondo, essi saranno comunque soggetti allo screening negativo della Policy ESG descritte nella specifica sezione. Sono pertanto previste garanzie minime di salvaguardia.

È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?

No. Nelle relazioni periodiche del Fondo sarà indicata la misura in cui le caratteristiche A/S sono conseguite.

Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto?

Informazioni più specificamente mirate al prodotto sono reperibili sul sito web. www.anthilia.it/esg/.

Gli indici di riferimento sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.